

Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'Al e nelle IPG (DRC)

Valide dal 1° gennaio 2021

Stato: 1° gennaio 2024

Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2024

Questo supplemento precisa la possibilità di effettuare controlli dei datori di lavoro per via elettronica (N. 2158.1) e specifica che la soglia di 2300 franchi per i salari di poco conto non può essere calcolata pro rata temporis (N. 2129).

Inoltre, riprende giurisprudenze recenti che precisano che i termini di perenzione per il diritto al rimborso iniziano a decorrere soltanto dalla fissazione definitiva dei contributi (N. 3074.1) e che il diritto al risarcimento dei danni si estingue soltanto dieci anni dopo il passaggio in giudicato (N. 8078).

Questo supplemento apporta anche alcuni adeguamenti e reimpostazioni delle informazioni, chiarimenti redazionali e correzioni di lievi errori.

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/24.

Indice

Abbrevia	azioni	14
1ª parte:	Debitori dei contributi	19
1.	Tipi di debitori di contributi	19
2.	Datore di lavoro	19
2.1	Definizione	19
2.2	Esempi di casi particolari	21
2.3	Determinazione del datore di lavoro in caso di rapporto di lavoro a più stadi	
2.4	Principio del domicilio / della sede / dello stabilimento d'impresa in Svizzera	23
2.4.1	Datori di lavoro che hanno la sede, il domicilio o uno stabilimento d'impresa in Svizzera	
2.4.2	Datori di lavoro dell'UE/AELS senza stabilimento d'impresin Svizzera tenuti al pagamento dei contributi	sa
2.4.3	Datori di lavoro esentati dall'obbligo contributivo	
3.	Salariati	28
3.1	Definizione	28
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3	Obbligo contributivo	28 28
3.3	Salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi	29
3.3.1 3.3.2 3.3.3	Definizione Calcolo e fissazione dei contributi Deduzione alla fonte da parte dei datori di lavoro che non sono tenuti a pagare i contributi	29 30
4.	Lavoratori indipendenti e persone senza attività lucrativa	31
5.	Trasferimento del debito contributivo	31

5.1	Assunzione del debito	31
5.2	Trasferimento del debito contributivo per via di successione	
5.2.1 5.2.2	In generale	33
2ª parte	: Procedura di riscossione dei contributi	36
1.	Pagamento dei contributi	36
1.1	In generale	36
1.2	Valuta e tasso di cambio	36
1.3	Periodi di pagamento	37
1.4	Termini di pagamento	38
2.	Riscossione dei contributi paritari	39
2.1 2.1.1	Contributi del salariato Deduzione dei contributi del salariato da parte del datore lavoro (deduzione alla fonte)	di
2.1.2 2.1.3	Convenzione di salario netto	40
2.2 2.2.1 2.2.2	Contributi del datore di lavoro	41
2.3	Versamento di salari arretrati	43
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3	Contributi d'acconto Principio Determinazione Mutamenti importanti delle basi di calcolo	48 48
2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3	Conteggio (dichiarazione dei salari) e compensazione Nozione di conteggio Periodo di conteggio e termine per l'inoltro del conteggio Compensazione	51 53
2.6 2.6.1 2.6.2	Pagamento dei contributi effettivamente dovuti Principio	54

2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6	Procedura di conteggio semplificata Campo d'applicazione Annuncio Competenze Periodo di pagamento Conteggio e pagamento dei contributi Diffida ed esclusione	56 57 58 58 58
2.8	Rapporti di lavoro a più stadi	60
2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3	Esenzione per i salari di poco conto	61 62 62
2.10 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4 2.10.5 2.10.6	Tassazione d'ufficio Principio Campo d'applicazione Fissazione dei contributi Esame sul posto delle circostanze del caso Decisione di tassazione d'ufficio Data d'inizio della procedura e periodo che la decisione d'assazione deve comprendere Spese della tassazione d'ufficio	64 65 66 67 68 di 70
3.	Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa	71
4.	Diffida	72
4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6	Diffida per il pagamento dei contributi e il conteggio Definizione Condizioni Forma Contenuto Tassa di diffida Conseguenze dell'inosservanza della diffida	72 72 73 73 74
4.2	Diffida per violazione di prescrizioni d'ordine o di controlle d'altro genere	

5 .	Dilazione di pagamento	76
5.1	Definizione	76
5.2	Condizioni	77
5.3	Piano d'ammortamento	77
5.4	Concessione della dilazione di pagamento	77
5.5	Effetti della dilazione di pagamento	78
3ª parte	e: Reclamo e restituzioni di contributi	80
A.	Reclamo di contributi arretrati	80
1.	Reclamo	80
1.1	Nozione	80
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3	CondizioniProceduraContributi paritariContributi personali	83 84
1.3	Cambiamento dello statuto dell'assicurato	84
2.	Condono del pagamento di contributi paritari arret	rati
		88
2.1	Definizione	88
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3	Condizioni In generale Buona fede Onere troppo grave	88 89
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3	Procedura Domanda di condono e condono accordato d'ufficio Decisione di condono Condono dei contributi in caso di litispendenza	90 90 91
B.	Restituzione di contributi	92
1.	Restituzione	92
1.1	Definizione	92

1.2	Persone legittimate a chiedere la restituzione	93
1.3	Procedura	93
2.	Restituzione dei contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche	94
2.1	In generale	94
2.2	Procedura	95
2.3	Termini di scadenza	95
2.4	Esame delle richieste	96
4ª parte	: Interessi di mora e compensativi	97
1.	In generale	97
1.1	Elementi di base	97
1.2	Oggetto degli interessi	98
1.3	Termini per la riscossione e il versamento degli interess	si 98
2.	Interessi di mora	99
2. 2.1	Interessi di mora Procedura e condizioni	
		99 100 100
2.1 2.2 2.2.1	Procedura e condizioni	99 100 100 101 101
2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1	Procedura e condizioni	99 100 100 101 101 103 103
2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1	Procedura e condizioni	99 100 100 101 101 103 103 104 104

2.6.2	Decorrenza degli interessi	106
2.7	Contributi d'acconto almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti	106
2.7.1 2.7.2	Oggetto e riscossione degli interessi Decorrenza degli interessi	
2.8	Conteggio e pagamento dei contributi nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN	
2.8.1 2.8.2	Oggetto e riscossione degli interessi Decorrenza degli interessi	
2.9	Sospensione temporanea degli interessi di mora legata diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19)	
2.10	Importi irrisori	112
2.11	Termine di perenzione	112
3.	Interessi compensativi	113
3.1 3.1.1 3.1.2	Caso generale	113
3.2 3.2.1 3.2.2	Contributi salariali da compensare	114
3.3	Restituzione e compensazione	114
4.	Calcolo degli interessi	115
5.	Dilazione di pagamento, opposizione o ricorso e decorrenza degli interessi	117
6.	Riduzione, condono e irrecuperabilità	117
7.	Esecuzione per debiti	118
8.	Altri compiti	118
5ª parte:	Prescrizione del credito contributivo e del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitame pagati	nte

1.	In generale	. 119
1.1	Tipi di prescrizione	. 119
1.2	Natura giuridica	. 119
1.3	Effetti	. 120
2.	Prescrizione del diritto di fissare i contributi	. 121
2.1	Definizione	. 121
2.2 2.2.1 2.2.2	Termine di prescrizione In generale Termine più lungo – Atto punibile	. 121
2.3	Termine per fissare il credito contributivo	
3.	Prescrizione del diritto di riscuotere i contributi	. 125
3.1	Definizione	. 125
3.2	Termine di prescrizione	. 126
3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4	Termini di prescrizione speciali	. 127 . 129 . 130
4.	Prescrizione del diritto di reclamare la restituzione contributi	
4.1	Definizione	. 131
4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4	Termini di prescrizione In generale Termine di un anno Termine di cinque anni Termine di un anno per i contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'util netto delle persone giuridiche	. 132 . 133 . 133 e
6ª parte	e: Esecuzione del credito contributivo	
1.	In generale	

1.1	Tipi di esecuzione	. 135
1.2	Giudice competente	. 135
1.3.	Oggetto dell'esecuzione	. 136
1.4	Esecuzione nei rapporti con gli Stati dell'UE/AELS	. 136
1.5	Esecuzione per via elettronica	. 137
2.	Esecuzione per debiti	. 137
2.1 2.1.1 2.1.2	Procedura In generale Data d'inizio della procedura	. 138
2.2 2.2.1 2.2.2	Eliminazione dell'opposizione Nella procedura amministrativa Nella procedura di rigetto dell'opposizione	. 140
2.3	Richiesta di continuazione dell'esecuzione	. 142
2.4	Rapporto con l'indennità per insolvenza dell'AD	. 142
3.	Pignoramento	. 143
3.1	Procedura di rivendicazione	. 143
4.	Fallimento	. 145
4.1	Dichiarazione di fallimento	. 145
4.2	Insinuazione del credito	. 145
4.3	Graduazione del credito	. 147
4.4	Crediti fallimentari e debiti della massa	. 148
4.5	Rapporto con l'indennità per insolvenza	. 149
4.6	Sospensione del fallimento in difetto di massa attiva	. 150
5.	Concordato	. 150
5.1.	Concordato ordinario	. 150
5.2	Concordato con abbandono dell'attivo o liquidazione concordataria	. 151
5.3	Concordato nella procedura del fallimento	. 151

5.4	Procedura del concordato	151
6.	Attestato di carenza di beni	153
6.1	Definizione	153
6.2	Effetti	153
7ª parte	e: Dichiarazione d'irrecuperabilità di contributi	156
1.	Condizioni	156
1.1	In generale	156
1.2	Esecuzione infruttuosa	156
1.3	Evidente infruttuosità dell'esecuzione	156
2.	Procedura	157
3.	Recupero di contributi dichiarati irrecuperabili	158
4.	Imputazione dei pagamenti effettuati in caso di	4.
	dichiarazione d'irrecuperabilità parziale dei contrib	
4 1		159
4.1 4.2	·	1 59 159
4.2	In generale	1 59 159 159
4.2 8ª parte	In generale	159 159 159 1 62
4.2 8ª parte	In generale	159 159 159 162
4.2 8 ^a parte 1.	In generale	159 159 159 162 162 oro
4.2 8a parte 1. 1.1	In generale	159 159 162 162 162 163 165 165

2. Procedura	1.4.2 1.4.3	Decorrenza del termine e conoscenza del danno Diritto transitorio	
danno	2.	Procedura	178
 2.1.2 Opposizione del datore di lavoro	2.1	·	178
2.1.3 Ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni			
2.1.4 Ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale			
2.2 Riscossione del credito di risarcimento			
2.3 Iscrizione del danno risarcito nel CI		federale	181
9ª parte: Pene e multe d'ordine 1. Sanzioni penali 1.1 In generale 1.2 Reati secondo l'art. 87 LAVS 1.2.1 Sottrazione dei contributi 1.2.2 Violazione dell'obbligo di pagare i contributi in qualità di datore di lavoro 1.2.3 Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da quello prefissato 1.3 Contravvenzioni 2. Multe d'ordine 2.1 Condizioni 2.2 Calcolo 2.3 Decisione di multa e rimedi giuridici 2.4 Prescrizione 3. Supplementi sui contributi dovuti 3.1 Principio	2.2	Riscossione del credito di risarcimento	181
1. Sanzioni penali	2.3	Iscrizione del danno risarcito nel CI	182
1.1 In generale	9ª parte	: Pene e multe d'ordine	183
1.2 Reati secondo l'art. 87 LAVS	1.	Sanzioni penali	183
1.2.1 Sottrazione dei contributi 1.2.2 Violazione dell'obbligo di pagare i contributi in qualità di datore di lavoro 1.2.3 Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da quello prefissato 1.3 Contravvenzioni 2. Multe d'ordine 2.1 Condizioni 2.2 Calcolo 2.3 Decisione di multa e rimedi giuridici 2.4 Prescrizione 3. Supplementi sui contributi dovuti 3.1 Principio	1.1	In generale	183
1.2.2 Violazione dell'obbligo di pagare i contributi in qualità di datore di lavoro 1.2.3 Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da quello prefissato 1.3 Contravvenzioni 2. Multe d'ordine 2.1 Condizioni 2.2 Calcolo 2.3 Decisione di multa e rimedi giuridici 2.4 Prescrizione 3. Supplementi sui contributi dovuti 3.1 Principio			
datore di lavoro 1.2.3 Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da quello prefissato 1.3 Contravvenzioni 2. Multe d'ordine 2.1 Condizioni 2.2 Calcolo 2.3 Decisione di multa e rimedi giuridici 2.4 Prescrizione 3. Supplementi sui contributi dovuti 3.1 Principio			
quello prefissato 1.3 Contravvenzioni 2. Multe d'ordine 2.1 Condizioni 2.2 Calcolo 2.3 Decisione di multa e rimedi giuridici 2.4 Prescrizione 3. Supplementi sui contributi dovuti 3.1 Principio	1.2.2		
1.3 Contravvenzioni 2. Multe d'ordine	1.2.3	·	
 Multe d'ordine		•	
 2.1 Condizioni 2.2 Calcolo 2.3 Decisione di multa e rimedi giuridici 2.4 Prescrizione 3. Supplementi sui contributi dovuti 3.1 Principio 	1.3	Contravvenzioni	185
 2.2 Calcolo	2.	Multe d'ordine	186
 2.3 Decisione di multa e rimedi giuridici 2.4 Prescrizione 3. Supplementi sui contributi dovuti 3.1 Principio 	2.1	Condizioni	186
 2.4 Prescrizione 3. Supplementi sui contributi dovuti 3.1 Principio 	2.2	Calcolo	187
3. Supplementi sui contributi dovuti	2.3	Decisione di multa e rimedi giuridici	187
3.1 Principio	2.4	Prescrizione	188
•	3.	Supplementi sui contributi dovuti	188
3.2 Condizioni	3.1	Principio	188
	3.2	Condizioni	189

3.3	Procedura	189
10 ^a parto	e: Lavoro nero	190
11 ^a parto	e: Allegati	191
1.	Esempi di interessi di mora e compensativi	191
2.	Richiesta di adesione alla procedura di conteggio semplificata secondo gli art. 2 e 3 LLN / Modello di modulo	214
3.	Lavoro nero: panoramica delle disposizioni penali applicabili Art. 87 e 88 LAVS	215
4.	Modulo per la restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto	219

Abbreviazioni

AD Assicurazione contro la disoccupazione

AELS Associazione europea di libero scambio

Al Assicurazione invalidità

ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confedera-

zione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra sulla libera circolazione delle persone (<u>RS 0.142.112.681</u>)

art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CC Codice civile (RS 210)

CCONT Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, IPG

e PC

CER Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle per-

sone esercitanti un'attività lucrativa che hanno

raggiunto l'età di riferimento

CI Conto individuale

CIF Circolare sull'imposta alla fonte

CO Codice delle obbligazioni (RS 220)

Convenzione

AELS

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

Versione consolidata dell'Accordo di Vaduz del

21 giugno 2001, Allegato K, appendice 2

(RS 0.632.31)

CP Codice penale (RS 311.0)

CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del

5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale;

<u>RS 312.0</u>)

cpv. capoverso/i

D CA/CI Direttive concernenti il certificato d'assicurazione

ed il conto individuale

DAF Direttive sull'assicurazione facoltativa per la vec-

chiaia, i superstiti e l'invalidità

DCC Direttive sull'affiliazione alle casse di compensa-

zione delle persone soggette all'obbligo di contri-

buzione

DIN Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e

delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e

nelle IPG

DOA Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI

DR Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale

per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

DSD Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e

nelle IPG

DTF Decisione del Tribunale federale

DTFA Decisione del Tribunale federale delle assicura-

zioni (i numeri si riferiscono all'anno e alla pagina del fascicolo). Dal 1970 le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni vengono pubblicate nella 5^a parte della Raccolta Ufficiale delle Deci-

sioni del Tribunale federale (DTF)

IPG Indennità di perdita di guadagno

LADI Legge federale 25 giugno 1982 sull'assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità

per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione; RS 837.0)

LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni

familiari nell'agricoltura (RS 836.1)

LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni

familiari (Legge sugli assegni familiari; RS 836.2)

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicura-

zione per l'invalidità (RS 831.20)

LAID Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armo-

nizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei

Comuni (RS 642.14)

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicu-

razione per la vecchiaia e per i superstiti

(RS 831.10)

LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione

e sul fallimento (RS 281.1)

lett. lettera/e

LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la

scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; RS 221.301)

LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta

federale diretta (RS 642.11)

LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle in-

dennità di perdita di guadagno (Legge sulle inden-

nità di perdita di guadagno; RS 834.1)

LLN Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i

provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero; <u>RS 822.41</u>) LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte ge-

nerale del diritto delle assicurazioni sociali

(RS 830.1)

LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previ-

denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e

l'invalidità (RS 831.40)

LTF Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale

federale (<u>RS 173.110</u>)

N. numero/i marginale/i

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

OLN Ordinanza del 6 settembre 2006 concernente i

provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro

nero (Ordinanza contro il lavoro nero;

RS 822.411)

ORD-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui

mercati finanziari del 3 giugno 2015 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro; RS 955.033.0)

Ordinanza CO-

VID-19

Ordinanza del 20 marzo 2020 sui provvedimenti riguardo al coronavirus concernenti l'indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assi-

curazioni sociali

OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse ri-

scosse in applicazione della legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento (RS 281.35)

R 883/2004 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza so-

ciale. Modificato da: Regolamento (CE)

n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consi-

glio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del

30.10.2009, pag. 43). Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1)

R 987/2009

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sisurazza assista

mento dei sistemi di sicurezza sociale

(<u>RS 0.831.109.268.11</u>)

RCC Rivista per le casse di compensazione AVS, pub-

blicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni so-

ciali (fino al 1992)

seg. seguente

segg. seguenti

TF Tribunale federale

TFA Tribunale federale delle assicurazioni (fino al

31.12.2006)

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

VSI Pratique VSI, rivista per le casse di compensa-

zione AVS, pubblicata dall'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (dal 1993 al 2004)

1ª parte: Debitori dei contributi

1. Tipi di debitori di contributi

1001 I datori di lavoro e i salariati versano contributi sul salario determinante (contributi paritari; <u>art. 5</u> e <u>12 LAVS</u>; per quanto concerne la base contributiva, v. le DSD).

I lavoratori indipendenti versano contributi sul reddito derivante dall'attività lucrativa (contributi personali; <u>art. 8</u>
<u>LAVS</u>; per quanto concerne la base contributiva e il calcolo dei contributi, v. le DIN).

Le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa versano contributi in funzione delle loro condizioni economiche, vale a dire sulla base del loro reddito conseguito in forma di rendita e della loro sostanza (contributi personali; art. 10 LAVS; per quanto concerne la base contributiva e il calcolo dei contributi, v. le DIN).

2. Datore di lavoro

2.1 Definizione

1004 ex-1009 Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato¹. Di norma, il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato² (art. 12 cpv. 1 LAVS). Per la determinazione del datore di lavoro in casi particolari, si veda il N. 1012.

2	15 14 14 21 22 18	settembre gennaio gennaio giugno giugno agosto	1953 1957 1958 1950 1951 1986	RCC RCC RCC RCC RCC	1953 1957 1958 1950 1951 1987	pag. 399 pag. 220 pag. 215 pag. 452 pag. 330 pag. 32	DTFA - - - - -	1953	pag. 275
	4	dicembre	1989	RCC	1990	pag. 32 pag. 141	_		

1005 ex-1010 Possono essere considerate quali datori di lavoro persone fisiche o giuridiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice oppure masse fallimentari³ (su quest'ultimo punto, v. N. 6055).

1006 ex-1011

Le comunità di persone che non possiedono personalità giuridica (società semplice, comunione ereditaria) possono, dal punto di vista amministrativo, essere considerate datore di lavoro. La cassa di compensazione deve però notificare una decisione a ciascuno dei membri della comunità che essa vuole ritenere giuridicamente responsabili, o almeno a un rappresentante collettivo di questa comunità⁴.

1007 ex-1012 Il fatto che una persona sia considerata datore di lavoro determina per essa, in linea di massima, l'obbligo di pagare i contributi del datore di lavoro e quelli dei salariati (contributi paritari), come anche quello di regolare i conti e i pagamenti con la cassa di compensazione (art. 51 cpv. 3 LAVS; v. anche N. 2125 e 2127).

1008 ex-1013

Non è rilevante il fatto che:

- il salario dovuto dal datore di lavoro sia versato al salariato sotto forma di prestazioni di terzi (v. N. 1012)⁵;
- il datore di lavoro assegni il salario togliendolo dalle proprie risorse o da quelle messe a sua disposizione da altri⁶;
- il salario sia retribuito dal datore di lavoro o dall'agente di collocamento che ha procurato il lavoro all'interessato⁷.
- 1009 Sono considerate datore di lavoro, per le prestazioni versate agli assicurati, nella misura in cui queste costituiscono salario determinante:

3	19	dicembre	1950	RCC	1951	pag. 70	DTFA	1950	pag	g. 206
4	31	dicembre	1971	RCC	1972	pag. 405	DTF 97		V	221
	13	giugno	1980	RCC	1981	pag. 355	_			
5	21	dicembre	1956	RCC	1957	pag. 356	DTFA	1957	pag	j. 16
	28	dicembre	1956	RCC	1957	pag. 218	_			
	6	marzo	2009	9C_824	1/2008	_				
	8	agosto	2011	9C_12/	2011	_	DTF	137	V	321
6	7	luglio	1953	RCC	1953	pag. 312	_			
	14	gennaio	1957	RCC	1957	pag. 220	_			
7	9	ottobre	1975	RCC	1976	pag. 155	_			

- la cassa di disoccupazione (<u>art. 22a cpv. 2</u> e <u>52 cpv. 2</u>
 <u>LADI</u>);
- l'assicurazione militare (<u>art. 29 cpv. 3 segg. LAM</u> e <u>art. 19 cpv. 2 OAM</u>);
- la cassa di compensazione (<u>art. 25 LAI</u> e <u>art. 19a LIPG</u>).

1010 ex-1014 Se sussiste, contemporaneamente e per la medesima attività, un rapporto di subordinazione nei confronti di più persone, l'obbligo di effettuare il conteggio e di pagare i contributi incombe al datore di lavoro che ha il contatto più diretto e stretto con la persona assicurata⁸.

1011 ex-1015

Se il salario è pagato alternativamente da due persone e sussiste, contemporaneamente e per la medesima attività, un rapporto di subordinazione nei confronti di entrambe, è considerata quale datore di lavoro quella che ha assunto espressamente l'obbligo contributivo nei confronti della cassa di compensazione⁹.

2.2 Esempi di casi particolari

1012 ex-1016 Sulla base delle regole summenzionate, sono considerati datore di lavoro:

- la comunione di proprietari per piani e non la relativa amministrazione;
- il titolare dell'azienda e non il suo supplente (gerente), anche se il supplente ha assunto il salariato e rappresenta il datore di lavoro per la durata del rapporto di lavoro¹⁰:
- l'ente pubblico, per i collaboratori da questo nominati che esercitano la loro funzione a titolo accessorio, anche se sono retribuiti tramite emolumenti (v. N. 1008), come per esempio gli ispettori delle carni¹¹, i funzionari degli uffici

8	4 29	dicembre aprile	1989 1992	RCC VSI	1990 1993	pag. 141 pag. 14	– DTF	118	V	65
9	4 29	dicembre aprile	1989 1992	RCC VSI	1990 1993	pag. 141 pag. 14	– DTF	118	V	65
10 11	22 16	giugno settembre	1951 1957	RCC RCC	1951 1958	pag. 330 pag. 62	_ _			

- di esecuzione, i verificatori dei pesi e delle misure (a questo proposito v. le DSD);
- l'albergatore, il titolare di un istituto di pedicure o di cure di bellezza, l'imprenditore di trasporti per il suo personale, anche se quest'ultimo è retribuito dai clienti tramite mance o percentuali di servizio (v. il N. 1008 e le DSD);
- l'impresa che fornisce salariati a terzi su retribuzione¹²
 (p. es. ditte che offrono lavoro temporaneo o che si occupano di gestione del personale), indipendentemente dal fatto che la retribuzione le sia stata corrisposta direttamente o tramite il salariato;
- l'impresa che affida a un salariato la gestione di un'altra impresa economicamente dipendente da essa e dalla quale riceve indennità¹³;
- la massa fallimentare, quando essa partecipa al rapporto di lavoro tra il debitore fallito e un salariato (art. 211 cpv. 2 LEF) o assume un salariato (v. N. 1005 e 6055)¹⁴;
- la scuola, per gli allievi infermieri che seguono un tirocinio, anche per il periodo nel quale questi fanno uno stage in un ospedale (istituzione esterna alla scuola);
- il successore, nuovo datore di lavoro, che in base alle ultime disposizioni dell'ex proprietario deceduto versa prestazioni a determinati salariati¹⁵;
- la persona assistita da un familiare dietro remunerazione (in contanti o in natura)¹⁶.

2.3 Determinazione del datore di lavoro in caso di rapporto di lavoro a più stadi

Un rapporto di lavoro a più stadi esiste quando il salariato (detto «salariato superiore») ricorre ad ausiliari («salariati inferiori»)¹⁷ per svolgere le attività che gli sono affidate; tra

¹² 11	ottobre	1954	RCC	1955	pag. 31	_		
¹³ 14	gennaio	1958	RCC	1958	pag. 215	_		
¹⁴ 19	dicembre	1950	RCC	1951	pag. 70	DTFA	1950	pag. 206
¹⁵ 25	febbraio	1975	RCC	1975	pag. 379	DTF	101	V 1
¹⁶ 15	dicembre	1997	VSI	1998	pag. 156	_		
¹⁷ 19	maggio	1951	RCC	1951	pag. 291	_		
9	aprile	1954	RCC	1954	pag. 222	DTFA	1954	pag. 95
25	novembre	1980	RCC	1981	pag. 453	_		
					· -			

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

il datore di lavoro e gli ausiliari non si instaura alcun rapporto e il salario corrisposto dal datore di lavoro è suddiviso tra il salariato e gli ausiliari.

1014 ex-1018

Nei seguenti rapporti di lavoro a più stadi il datore di lavoro è:

- colui che dà il lavoro, per i cottimisti e i loro ausiliari¹⁸;
- il gerente del locale o l'organizzatore di un concerto, per il direttore e i membri dell'orchestra;
- l'impresario, per il capo o il rappresentante di un gruppo di artisti e i singoli artisti del gruppo¹⁹;
- il circolo di golf, per il capo dei caddies e i caddies²⁰;
- il Comune, per i funzionari e gli ausiliari da essi assunti²¹.

Per il pagamento e il conteggio dei contributi, si vedano i N. 2124 segg.

2.4 Principio del domicilio / della sede / dello stabilimento d'impresa in Svizzera

2.4.1 Datori di lavoro che hanno la sede, il domicilio o uno stabilimento d'impresa in Svizzera

1015 ex-1019

Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno il domicilio (v. le DOA), la sede o uno stabilimento d'impresa (stabilimento) in Svizzera e che assegnano a salariati obbligatoriamente assicurati prestazioni comprese nel salario determinante (N. 1005; art. 12 cpv. 2 LAVS)²².

1016 ex-1019.1 Tuttavia, sono tenuti a pagare i contributi anche i datori di lavoro che non hanno domicilio né sede né stabilimento d'impresa in Svizzera, se è così previsto da una convenzione internazionale o dalle consuetudini stabilite dal diritto internazionale (art. 12 cpv. 3 lett. a LAVS). Ciò riguarda in

18 3	3 maggio	1955	RCC	1955	pag. 271	_			
¹⁹ 1	19 maggio	1951	RCC	1951	pag. 291	_			
²⁰ 2	29 gennaio	1957	RCC	1957	pag. 223	_			
21 2	25 novembre	1980	RCC	1981	pag. 453	_			
²² 2	29 marzo	2021	9C 692	2/2020		DTF	147	V	174

particolare i datori di lavoro aventi sede, domicilio o stabilimento in uno Stato membro dell'UE/AELS, se è applicabile il R 883/2004.

- Sono tenuti a pagare i contributi quali datori di lavoro anche coloro che nella loro economia domestica in Svizzera impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (art. 12 cpv. 2 LAVS).
- Sono ritenuti stabilimenti ai sensi del diritto in materia di AVS gli impianti e le installazioni permanenti, come gli edifici di una fabbrica, i locali commerciali e gli uffici nei quali lavorano i salariati del titolare dello stabilimento.
- La nozione di stabilimento ai sensi del diritto in materia di AVS è più ampia di quella del diritto fiscale: non è infatti necessario che una parte qualitativamente o quantitativamente importante dell'attività commerciale sia esercitata negli impianti e nelle installazioni del datore di lavoro. È determinante la facoltà di disporre, anche soltanto di natura fattuale²³.
- Anche una società domiciliata con sede in Svizzera è considerata come datore di lavoro tenuto a pagare i contributi²⁴.

2.4.2 Datori di lavoro dell'UE/AELS senza stabilimento d'impresa in Svizzera tenuti al pagamento dei contributi

1021 I datori di lavoro aventi sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS, senza stabilimento d'impresa in Svizzera e i cui salariati sono assicurati in Svizzera in virtù dell'ALC o della

23	3 9 16	dicembre aprile febbraio	1960 1984 2023	RCC RCC	1961 1984	pag. 249 pag. 581	DTFA DTF	1960 110 149	pag V V	301 80 57
24	3	novembre	1972	RCC	1973	pag. 337	(consid. –	10)		

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

Convenzione AELS sono tenuti al pagamento dei contributi in Svizzera (art. 12 cpv. 3 lett. a LAVS; v. N. 1016).

1022 ex-1032.2 ed ex-1049.1 Tuttavia, se concludono con i loro salariati assicurati in Svizzera un accordo ai sensi dell'art. 21 par. 2 R 987/2009, sono i salariati ad effettuare il conteggio dei contributi con la cassa di compensazione al posto dei datori di lavoro (v. le DOA, in particolare il modello di accordo in allegato; v. anche le DCC). Questi salariati non sono però considerati quali assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi (v. N. 1042).


1023 ex-1032.3 ed ex-1049.2 In questo caso (N. 1022) sono i salariati che versano i contributi e i contributi per le spese di amministrazione generalmente a carico dei datori di lavoro. Questi ultimi sono tenuti a corrispondere ai salariati, oltre al salario, la parte a proprio carico dei suddetti contributi (v. le DOA). La conclusione di un accordo ai sensi dell'art. 21 par. 2 R 987/2009 non esenta i datori di lavoro dalla responsabilità in caso di mancato pagamento dei contributi da parte dei loro salariati.

1024 ex-1032.4

In linea di massima, i datori di lavoro stranieri dovrebbero informare la cassa di compensazione dell'accordo concluso con i loro salariati in base al quale sono questi ultimi a versare i contributi. Se i salariati si annunciano di propria iniziativa in base a un accordo concluso in virtù dell'art. 21 par. 2 R 987/2009, le casse di compensazione li possono comunque affiliare (v. anche le DCC).

1025 ex-1049.3 Di norma, per la determinazione dei contributi ci si basa sulla dichiarazione di salario del datore di lavoro all'estero. Per il resto, si applicano per analogia le stesse regole valide per i datori di lavoro in Svizzera.

1026 Panoramica delle situazioni possibili in mancanza di stabiliex-1049.4 mento d'impresa in Svizzera



2.4.3 Datori di lavoro esentati dall'obbligo contributivo

1027 Sono esentati dall'obbligo contributivo, secondo l'<u>art. 12</u> cpv. 3 lett. b LAVS:

- Imprese di trasporto di Stati esteri

Sono ritenute tali soltanto le imprese che formano una parte dell'amministrazione statale o che sono gestite da un ente statale di diritto pubblico.

Non si considerano invece tali le imprese che sono costituite come persona giuridica di diritto privato, anche se lo Stato partecipa in larga misura all'impresa ed esercita una certa influenza sulla gestione²⁵. Le casse di compensazione devono sottoporre tutti i casi del genere all'UFAS.

²⁵ 10 giugno 1949 RCC 1949 pag. 292 DTFA 1949 pag. 31 16 giugno 1987 RCC 1987 pag. 598 –

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

 Missioni diplomatiche, permanenti e speciali, uffici d'osservazione, posti consolari e organizzazioni internazionali con accordo di sede

1030 ex-1028

Secondo la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01) e quella del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02), nonché in virtù delle consuetudini stabilite dal diritto delle genti che completa queste convenzioni, consuetudini riconosciute dalla Svizzera (secondo l'art. 33 OAVS), queste istituzioni non sono tenute ad adempiere gli obblighi che lo Stato accreditante impone ai datori di lavoro. Su loro richiesta esplicita, possono però adempierli volontariamente (v. N. 1049).

- Determinate missioni diplomatiche o posti consolari devono adempiere gli obblighi imposti ai datori di lavoro per le persone al loro servizio in Svizzera assicurate secondo il diritto svizzero (v. le DOA).
- Le organizzazioni internazionali IATA e SITA devono versare i contributi del datore di lavoro per il loro personale soggetto all'AVS.
- Gli stranieri che beneficiano di immunità o privilegi secondo il diritto internazionale sono tenuti a pagare i contributi come datore di lavoro per ogni assicurato che esercita un'attività dipendente al loro servizio.
- Conformemente all'<u>art. 12 cpv. 2 LAVS</u>, i datori di lavoro esentati dall'obbligo contributivo in virtù dell'<u>art. 12 cpv. 3 lett. b LAVS</u> che impiegano *personale di servizio* nella loro economia domestica in Svizzera devono pagare i contributi per tale personale.

3. Salariati

3.1 Definizione

1035 ex-1033 È ritenuto salariato chiunque lavori per un'altra persona in una situazione dipendente, per un tempo determinato o indeterminato e su retribuzione. Per maggiori informazioni e per la distinzione tra salariato e indipendente, si vedano la 1ª parte, capitolo 2 e la 5ª parte, allegato 3 delle DSD.

1036 ex-1034 Soltanto una persona fisica può avere la qualità di salariato, mentre non possono averla le persone giuridiche o le comunità di persone senza personalità giuridica.

3.2 Obbligo contributivo

3.2.1 Regola generale

1037 ex-1035

Sono tenuti al pagamento dei contributi i salariati assicurati obbligatoriamente conformemente all'art. 1a LAVS (v. l'art. 3 cpv. 1 LAVS e, per l'assoggettamento assicurativo, le DOA).

3.2.2 Inizio dell'obbligo contributivo

1038 ex-1001 + L'obbligo contributivo inizia:

- generalmente il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il salariato compie i 17 anni (<u>art. 3 cpv. 2 lett. a</u> <u>LAVS</u>);
- il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni, se i membri della famiglia del capo azienda o il partner registrato che lavorano con lui non ricevono un salario in contanti (art. 3 cpv. 2 lett. d LAVS); se ricevono un salario in contanti, si applica la regola generale di cui alla lettera a.

3.2.3 Fine dell'obbligo contributivo

1039 L'obbligo contributivo del salariato termina:

- ex-1037
- al momento del suo decesso;
- nel momento in cui non vi sono più le condizioni che impongono l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria.
- Per quanto concerne i contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età di riferimento, si veda la CER.
- 1041 In caso di decesso del salariato, i contributi sono dovuti fino al giorno della sua morte. Per semplificare la procedura si può conteggiare il salario dell'intero mese del decesso.

3.3 Salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi

3.3.1 Definizione

- Sono considerati salariati di datori di lavoro non tenuti a pagare i contributi i salariati:
 - il cui datore di lavoro non ha domicilio né sede né stabilimento d'impresa in Svizzera e non è tenuto al pagamento dei contributi nemmeno in base all'ALC o alla Convenzione AELS (art. 12 cpv. 2 e 3 LAVS);
 - il cui datore di lavoro è esentato dall'obbligo contributivo conformemente all'art. 12 cpv. 3 LAVS (p. es. rappresentanze estere in Svizzera; v. N. 1027 segg.);
 - domiciliati in Svizzera, ma che, conformemente a convenzioni internazionali, non sono assicurati e aderiscono all'assicurazione in virtù dell'art. 1a cpv. 4 LAVS.
- Per i salariati di datori di lavoro aventi sede in uno Stato dell'UE/AELS che hanno concluso un accordo ai sensi dell'art. 21 par. 2 R 987/2009 si vedano i N. 1021 segg.

3.3.2 Calcolo e fissazione dei contributi

1044 ex-1042 Per il calcolo e la fissazione dei contributi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i lavoratori indipendenti²⁶. Tuttavia, si applica il tasso di contribuzione determinante per i contributi paritari e le persone soggette all'obbligo contributivo sono affiliate all'assicurazione contro la disoccupazione nonché a una cassa di compensazione per assegni familiari.

1045 ex-1042

Di conseguenza:

- è determinante il reddito stabilito dalle autorità fiscali (art. 16 cpv. 1 OAVS)²⁷;
- la totalità delle spese per il conseguimento del reddito può essere dedotta dal salario lordo; l'<u>art. 9 OAVS</u> (spese generali dei salariati) non è applicabile²⁸;
- i contributi possono essere ridotti conformemente all'art. 11 cpv. 1 LAVS²⁹ (v. le DIN).

Per la prescrizione si veda il N. 5013.

1046 ex-1044 L'ammontare del salario degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi viene determinato dalla cassa di compensazione.

1047 ex-1045 Nel fissare i contributi la cassa di compensazione tiene conto dei principi procedurali validi per i lavoratori indipendenti (v. le DIN) e si basa per quanto possibile sulla tassazione fiscale³⁰.

1048 Di regola i contributi devono essere stabiliti in una decisione sui contributi.

26 27	23 11 29	marzo maggio luglio	1984 1950 1958	RCC RCC RCC	1984 1950 1959	pag. 455 pag. 300 pag. 93	DTF DTFA DTFA	110 1950 1958	V 71 pag. 121 pag. 184
	23	marzo	1984	RCC	1984	pag. 455	DTF	110	V 71
28	29	luglio	1958	RCC	1959	pag. 93	DTFA	1958	pag. 184
29	11	maggio	1950	RCC	1950	pag. 300	DTFA	1950	pag. 121
30	29 23	luglio marzo	1958 1984	RCC RCC	1959 1984	pag. 93 pag. 455	DTFA DTF	1958 110	pag. 184 V 71

3.3.3 Deduzione alla fonte da parte dei datori di lavoro che non sono tenuti a pagare i contributi

1049 ex-1047 I datori di lavoro esentati dall'obbligo contributivo possono dedurre i contributi alla fonte conformemente all'art. 14 cpv. 1 LAVS (deduzione dal salario; v. N. 2014 segg.), se essi acconsentono a tale procedura (art. 6 cpv. 2 LAVS). Il datore di lavoro assume la metà dei contributi (v. N. 1001 e 2026).

1050 ex-1048 La deduzione alla fonte secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS entra in linea di conto per i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera oppure impiegano personale di servizio nella propria economia domestica in Svizzera. Se queste condizioni non sono soddisfatte, la cassa di compensazione può ammettere la riscossione dei contributi secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS, a condizione che vi siano buoni motivi per credere che i datori di lavoro in questione vogliano e possano effettuare i pagamenti nei termini previsti.

1051 In tal caso i contributi sono riscossi secondo i N. 2014 segg.

4. Lavoratori indipendenti e persone senza attività lucrativa

1052 ex-1050 La nozione e l'obbligo di pagare i contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, come pure il calcolo dei contributi che essi sono tenuti a pagare, sono disciplinati nelle DIN. Per la riscossione si vedano anche i N. 2182 segg.

5. Trasferimento del debito contributivo

5.1 Assunzione del debito

1053 ex-1051

Chiunque rilevi un'azienda o un commercio con l'attivo e il passivo, comunicando la rilevazione ai creditori o facendola pubblicare su un foglio ufficiale, diventa debitore dei contributi paritari non versati dal predecessore³¹; i debitori precedenti rispondono tuttavia solidalmente con il nuovo debitore ancora per tre anni³² (art. 181 e 333 cpv. 3 CO).

1054 ex-1051 Se l'azienda o una parte di essa è trasferita a un terzo nel corso di una moratoria concordataria a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell'attivo, l'alienante non è responsabile in solido verso l'acquirente (art. 333b CO).

1055 ex-1052 In caso di fusione tra due aziende o commerci mediante reciproca assunzione dell'attivo e del passivo, la nuova impresa è tenuta, sin dall'iscrizione nel registro di commercio, a pagare i contributi paritari dovuti dalle due imprese precedenti (art. 22 cpv 1 LFus).

1056 ex-1053

In caso di trasformazione di una ditta individuale in una società di persone, quest'ultima è tenuta a pagare i contributi paritari dovuti dalla ditta individuale al momento della trasformazione, di norma sin dall'iscrizione nel registro di commercio (art. 73 cpv. 2 LFus). Se le autorità fiscali riconoscono una trasformazione con effetto retroattivo, va considerata la data determinante per le imposte (v. le DIN). Il titolare della ditta individuale rimane ancora per tre anni solidalmente e personalmente responsabile di questi contributi (art. 75 cpv. 1 LFus). Per il trasferimento dell'azienda nel corso di una moratoria concordataria a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell'attivo, si veda il N. 1053.

1057 ex-1053.1

Se una società in nome collettivo viene continuata in qualità di ditta individuale da un ex socio ai sensi dell'art. 579 CO, questi ha la responsabilità primaria e personale dei debiti contributivi della società. Il socio uscente ha una responsabilità sussidiaria, ai sensi dell'art. 568 cpv. 3 CO, dei

³¹ 20 **RCC** gennaio 1965 1965 pag. 406 DTFA 1965 pag. 11 6 1956 **RCC** 1956 pag. 186 marzo 1960 **RCC** 1960 pag. 319 **DTFA** 1960 pag. 42 marzo

debiti contributivi della società in nome collettivo sciolta (v. anche art. 591 cpv. 1 CO)³³.

1058 I debiti contributivi della società collettiva passano, con il ex-1054 trasferimento dei suoi attivi e passivi, alla società anonima³⁴.

1059 Se sono versate indennità per insolvenza, la cassa di diex-1055 soccupazione assume per legge, nei limiti delle sue prestazioni, l'obbligo contributivo del datore di lavoro insolvente (art. 52 cpv. 2 LADI; v. anche art. 29 LADI).

5.2 Trasferimento del debito contributivo per via di successione

5.2.1 In generale

1060 Il debito contributivo passa agli eredi del debitore dei conex-1056 tributi, secondo le regole del diritto successorio e per successione universale (art. 560 CC). Gli eredi assumono la situazione giuridica del debitore defunto (art. 43 OAVS)³⁵.

1061 Gli eredi sono solidalmente responsabili dei contributi doex-1057 vuti dal defunto fino al suo decesso (art. 560 cpv. 2 CC)³⁶. Possono difendersi in via giudiziaria.

Sono fatti salvi i casi in cui gli eredi rinunciano alla succes-1062 ex-1058 sione (art. 566 segg. CC), accettano la successione soltanto con beneficio d'inventario (art. 588 segg. CC) o chiedono la liquidazione d'ufficio (art. 593 segg. CC)³⁷.

33	12	agosto	2010	- 9C 142	2/2010		DTF	136	V 268
34	28	maggio	1993	VSI	1994	pag. 93	DTF	119	V 389
35	11	aprile	1957	RCC	1958	pag. 103	DTFA	1957	pag. 141
	9	aprile	1959	RCC	1959	pag. 401	DTFA	1959	pag. 141
	10	gennaio	1985	RCC	1985	pag. 276	DTF	111	V 1
36	20	dicembre	1950	RCC	1951	pag. 71	DTFA	1951	pag. 39
	14	novembre	1953	RCC	1954	pag. 190	DTFA	1953	pag. 285
	31	dicembre	1971	RCC	1972	pag. 405	DTF	97	V 221
37	20	gennaio	1969	RCC	1969	pag. 406	DTFA	1969	pag. 93
	10	gennaio	1985	RCC	1985	pag. 276	DTF	111	V 1

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

1063 ex 1059 Tuttavia, con la rendita vedovile, anche in caso di rinuncia alla successione, possono essere compensati i contributi personali dovuti dal coniuge defunto o dal partner registrato defunto, ma non i contributi paritari di cui il defunto era debitore in qualità di datore di lavoro³⁸. Per maggiori dettagli in proposito, si vedano le DR.

1064 ex-1060 Il fatto che i contributi dovuti non siano stati fissati mediante decisione prima del decesso non ha alcuna influenza sul trasferimento del debito contributivo agli eredi³⁹.

1065 ex-1062 Considerato il carattere accessorio della pretesa di interessi di mora, gli eredi tenuti a rispondere solidalmente del pagamento dei contributi relativi alle assicurazioni sociali secondo l'art. 43 OAVS devono rispondere anche degli interessi di mora dovuti su tali contributi.

5.2.2 Inventario

1066 ex-1063

Le casse di compensazione devono notificare i crediti contributivi all'inventario entro il termine stabilito dalla grida (art. 582 CC). La grida non è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

1067 ex-1064 La notifica deve essere effettuata entro il termine anche se i crediti contributivi non possono ancora essere definitivamente fissati, per esempio a causa del ritardo della comunicazione fiscale. In tal caso, la cassa di compensazione stima i crediti contributivi e li notifica all'inventario con riserva di una successiva correzione dell'importo.

38 20 14 31 31 39 1° 14	dicembre novembre dicembre ottobre aprile novembre	1950 1953 1971 1989 1953 1953	RCC RCC RCC RCC RCC	1951 1954 1972 1990 1953 1954	pag. 71 pag. 190 pag. 405 pag. 205 pag. 213 pag. 190	DTFA DTF DTF DTFA DTFA	1951 1953 97 115 1953 1953	pag. 39 pag. 285 V 221 V 343 pag. 149 pag. 285
22	gennaio	1963	RCC	1963	pag. 295	DTFA	1963	pag. 28

Gli eredi che hanno accettato la successione soltanto con beneficio d'inventario rispondono unicamente dei debiti contributivi inventariati (art. 589 cpv. 1 CC).

Se il credito contributivo non è iscritto nell'inventario poiché la cassa non l'ha notificato in tempo utile, gli eredi non devono risponderne né personalmente né sull'eredità (art. 590 cpv. 1 CC)⁴⁰.

Se tuttavia la cassa di compensazione ha omesso di notificare il credito senza sua colpa, gli eredi rispondono dei debiti contributivi soltanto nella misura in cui la successione li arricchisce (art. 590 cpv. 2 CC)⁴¹.

L'omissione di notificazione dei crediti nell'inventario non è imputabile alla cassa, per esempio, quando non ci si poteva aspettare che questa fosse a conoscenza della grida, o se si tratta di contributi dovuti su prestazioni venute alla luce solo dopo la scadenza del termine di notificazione⁴².

L'omissione colposa di notificare crediti contributivi è invece imputabile alla cassa quando quest'ultima è a conoscenza del credito, ma non lo notifica entro il termine legale con il pretesto che, in assenza della comunicazione fiscale, non può fissarne l'ammontare secondo la procedura ordinaria⁴³ (a questo proposito v. N. 1067).

1073 I crediti contributivi non fanno parte di quelli che devono essere inventariati d'ufficio conformemente all'art. 583 cpv. 1 CC⁴⁴.

	10 31 1° 15 22 22 31	gennaio ottobre aprile novembre gennaio gennaio dicembre	1985 1989 1953 1954 1963 1963	RCC RCC RCC RCC RCC RCC	1985 1990 1953 1955 1963 1963	pag. 276 pag. 205 pag. 213 pag. 36 pag. 295 pag. 295	DTF DTFA - DTFA DTFA DTF 97	111 115 1953 1963 1963	V V pag pag pag V	
43	31 31	dicembre dicembre	1971 1971	RCC RCC	1972 1972	pag. 405 pag. 405	DTF 97 DTF 97	1000	V V	

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

2ª parte: Procedura di riscossione dei contributi

1. Pagamento dei contributi

1.1 In generale

- 2001 Per pagamento s'intende il versamento dei contributi alla cassa di compensazione. La compensazione dei contributi con prestazioni assicurative è parificata al pagamento (a questo proposito v. anche le DR).
- I contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione (art. 42 cpv. 1 OAVS), ossia con l'accredito sul suo conto. La data dell'ordine di pagamento alla posta o alla banca non è determinante. I contributi possono anche essere pagati in contanti fino al valore limite di 15 000 franchi (secondo gli art. 51 cpv. 1 lett. b e 61 cpv. 1 ORD-FINMA).
- 2003 La fattura o la decisione sui contributi indica espressamente il termine ultimo entro il quale il pagamento deve pervenire alla cassa di compensazione.
- 2004 Il datore di lavoro può pagare, assieme ai contributi AVS/AI/IPG, quelli relativi all'ordinamento degli assegni familiari nell'agricoltura secondo la LAF, quelli per gli assegni familiari secondo la LAFam come anche quelli relativi ai compiti affidati (a questo proposito v. art. 63 cpv. 4 LAVS, ma anche N. 6006).

1.2 Valuta e tasso di cambio

2005 ex-2002 ed ex-2002.1 1/23 I contributi sono dovuti e vanno pagati in franchi svizzeri. I redditi versati in una valuta estera o in forma digitale (per quanto riguarda le criptovalute v. anche www.estv.ad-min.ch Imposta federale diretta IFD > Informazioni specifiche > Criptovalute) vanno convertiti in franchi svizzeri.

2006 ex-2002, secondo periodo In caso di applicazione dell'ALC o della Convenzione AELS, per la conversione dei redditi è determinante il tasso di cambio giornaliero della Banca centrale europea (http://www.ecb.europa.eu/stats/policy and exchange rates/euro reference exchange rates/html/index.en.html).

2007 ex-2002, terzo paragrafo Quando l'ALC e la Convenzione AELS non sono applicabili, la cassa determina il tasso di cambio da applicare (p. es. i tassi pubblicati dalle banche).

1.3 Periodi di pagamento

(art. 34 OAVS)

2008 ex-2006– 2009 I contributi sono pagati alla cassa:

- a. dai datori di lavoro, mensilmente, se la somma annua dei salari supera i 200 000 franchi, altrimenti trimestralmente;
- b. dai lavoratori indipendenti, dalle persone senza attività lucrativa e dai salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi (<u>art. 6 LAVS</u>), a scadenze trimestrali;
- c. dai datori di lavoro che applicano la procedura semplificata di cui agli art. 2 e art. 3 LLN, annualmente (v. N. 2114).

2009 ex-2008 Se il contributo annuo all'AVS/AI/IPG non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire eccezionalmente, nel singolo caso, periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno, a condizione che la solvibilità della persona soggetta all'obbligo contributivo sia garantita (art. 34 cpv. 2 OAVS).

Per i salariati che conteggiano i contributi al posto del datore di lavoro avente sede in uno Stato dell'UE/AELS, in virtù di un accordo ai sensi dell'art. 21 par. 2 R 987/2009, è applicabile il periodo di pagamento previsto per il datore di lavoro secondo il N. 2008 lettera a (v. N. 1022).

Panoramica dei periodi di pagamento:

CATE	GORIA	CADENZA	RIFERIMENTO
Datori di Iavoro	Massa salariale > 200 000 fr.	Mensile	N. 2008 lett. a
	Massa salariale ≤ 200 000 fr.	Trimestrale	N. 2008 lett. a
Dat	Procedura di conteggio semplificata (<u>art. 2 LLN</u>)	Annuale	Nessun acconto N. 2008 lett. c e 2114
Lavoratori indipendenti, persone senza attività lucrativa e art. 6 LAVS	Nessuna distinzione	Trimestrale	N. 2008 lett. b
Tutti	Eccezione per i contri- buti ≤ 3000 fr.	Annuale possibile	Condizioni: N. 2009

1.4 Termini di pagamento

2011 ex-2010 1/24 I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS). Il termine di dieci giorni si conta in giorni civili e inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato (fine del periodo di pagamento; art. 38 cpv. 2 LPGA). Non deve essere confuso con il calcolo dei termini degli interessi di mora (secondo il metodo tedesco, v. N. 4059 segg.). I contributi includono:

- i contributi d'acconto paritari secondo l'<u>art. 35 cpv. 1</u>
 OAVS;
- i contributi effettivamente dovuti secondo l'art. 35 cpv. 3
 OAVS;
- i contributi d'acconto personali dovuti secondo l'art. 24 OAVS.

È fatto salvo il N. 2118 (procedura di conteggio semplificata secondo gli <u>art. 2</u> e <u>art. 3 LLN</u>).

2012 Esempio:

ex-2011

I contributi d'acconto paritari per il periodo di pagamento di gennaio devono essere pagati entro il 10 febbraio 2008, vale a dire il pagamento deve essere pervenuto alla cassa di compensazione al più tardi il 10 febbraio.

Per i contributi da compensare e quelli arretrati reclamati si applica un termine di 30 giorni (v. N. 2083 e 3014; art. 25 cpv. 2, art. 36 cpv. 4 e art. 39 cpv. 2 OAVS).
Il termine di 30 giorni si conta in giorni civili e inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione o l'evento che lo ha provocato (fatturazione, fine del periodo di pagamento; art. 38 cpv. 1 e 2 LPGA). Non deve essere confuso con il calcolo dei termini degli interessi di mora (secondo il metodo tedesco, v. N. 4059 segg.).

2. Riscossione dei contributi paritari

2.1 Contributi del salariato

- 2.1.1 Deduzione dei contributi del salariato da parte del datore di lavoro (deduzione alla fonte)
- 2014 Il datore di lavoro deve dedurre il contributo del salariato da ogni paga (art. 14 cpv. 1 e art. 51 cpv. 1 LAVS).
- In caso di diritto a indennità per lavoro ridotto o per intemperie dell'assicurazione contro la disoccupazione, il datore di lavoro può prelevare la deduzione salariale sulla totalità del salario (vale a dire anche i contributi sulla parte dichiarata nel conteggio inoltrato alla cassa di compensazione ma non versata al salariato; a questo proposito v. N 2033 segg.).
- 2016 Per la riscossione dei contributi del salariato in caso di versamento di salari arretrati, si vedano i N. 2036 segg.

- 2017 Il salariato è tenuto ad autorizzare il datore di lavoro a dedurre i contributi sul salario⁴⁵.
- Se non deduce i contributi del salariato da ogni paga, secondo le regole dell'AVS il datore di lavoro non perde il suo diritto di riscuotere più tardi questi contributi (v. però N. 2021 e 2024).
- 2019 Per quanto concerne la restituzione dei contributi del salaex-2018, secondo periodo riato dedotti indebitamente, si vedano i N. 3067 e 3068.

2.1.2 Convenzione di salario netto

- 2020 Il datore di lavoro e il salariato possono convenire che il primo si assuma anche i contributi del secondo, il quale riceve in tal caso un salario esente da deduzioni⁴⁶.
- Questa convenzione può essere stipulata esplicitamente o per semplice atto concludente.

 Esempio: un datore di lavoro non deduce i contributi dai salari del suo personale domestico durante tre anni, ma versa regolarmente i contributi alla cassa di compensazione. In questo caso, esiste una convenzione per accordo tacito.
- La convenzione di salario netto ha carattere di diritto civile (a questo proposito v. N. 2024) e la sua esistenza deve essere dimostrata o, almeno, resa verosimile dal salariato⁴⁷.
- 2023 Per la riscossione dei contributi occorre aggiungere al salario netto pagato la parte salariale dei contributi
 AVS/AI/IPG/AD e le eventuali imposte dovute dal salariato
 e assunte dal datore di lavoro (v. le DSD). La conversione

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

viene effettuata conformemente alla tabella dell'UFAS «Conversion des salaires nets en salaires bruts AVS/AI/APG/AC» (d/f).

2.1.3 Controversie sull'assunzione dei contributi del salariato

In caso di controversia tra il datore di lavoro e il salariato sull'assunzione dei contributi del salariato, in particolare sul diritto del datore di lavoro alla rifusione dei contributi non dedotti dal salario, la vertenza non sarà risolta dalle autorità dell'AVS, ma dal giudice civile⁴⁸.

2.2 Contributi del datore di lavoro

- 2025 Il datore di lavoro è obbligato ad assumere almeno la metà dei contributi paritari (<u>art. 13 LAVS</u>).
- 2026 Il datore di lavoro non può convenire con il salariato che questo assuma la totalità dei contributi paritari. Una tale convenzione è illegale e perciò nulla⁴⁹.

2.2.1 Obbligo del datore di lavoro di iscrivere i salari

L'obbligo di iscrivere i salari consiste per il datore di lavoro nell'iscrivere regolarmente i salari e le altre indicazioni necessarie per i conteggi e per l'esecuzione delle verifiche dei datori di lavoro (v. N. 2069 segg. e art. 143 cpv. 2 OAVS).

2028 Il datore di lavoro adempie l'obbligo di iscrivere i salari:

 tenendo una contabilità regolare dei salari e stabilendo gli elenchi di paghe prescritti nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni con i necessari adeguamenti all'AVS; oppure

48 10 dicembre 1958 RCC 1959 pag. 63 DTFA 1958 pag. 237
 49 17 novembre 1981 RCC 1983 pag. 140

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

 effettuando altre annotazioni nella forma adatta alle necessità dell'azienda; all'occorrenza, la cassa di compensazione può prescrivere la forma di queste annotazioni.

2.2.2 Versamento dei contributi alla cassa di compensazione

In generale

2029 ex-2025, secondo periodo Il datore di lavoro deve versare la sua quota dei contributi alla cassa di compensazione, unitamente a quella del salariato (art. 14 cpv. 1 LAVS).

2030 ex-2031 Per la cassa di compensazione, soltanto il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi paritari. In generale, essa può rivolgersi solo a lui per il pagamento di questi contributi⁵⁰.

2031 ex-2032

Il datore di lavoro deve versare in ogni caso l'integralità dei contributi alla cassa di compensazione⁵¹; egli non può obiettare di non aver ricevuto i contributi del salariato⁵².

2032 ex-2033 Se il datore di lavoro ha dedotto i contributi del salariato o ha concluso con lui una convenzione di salario netto (N. 2020 segg.) ma non versa la quota del salariato alla cassa (datore di lavoro insolvibile, credito contributivo prescritto), il reddito da attività lucrativa deve comunque essere iscritto nel CI del salariato (art. 30^{ter} cpv. 2 LAVS; art. 138 cpv. 1 OAVS)⁵³. Per l'iscrizione nel CI, si vedano le D CA/CI (Trattamento delle richieste di rettifica)⁵⁴.

50	13	luglio	1956	RCC	1957	pag. 401	DTFA	1956	pag. 174
	26	novembre	1956	RCC	1957	pag. 317	_		
51	2	settembre	1949	RCC	1949	pag. 388	DTFA	1949	pag. 179
	13	luglio	1956	RCC	1957	pag. 401	DTFA	1956	pag. 174
52	2	settembre	1949	RCC	1949	pag. 388	DTFA	1949	pag. 179
53	13	luglio	1956	RCC	1957	pag. 401	DTFA	1956	pag. 174
	21	agosto	2009	9C 769/	2008				
54	2	settembre	1949	RCC	1949	pag. 388	DTFA	1949	pag. 179

Casi particolari: contributi sulle indennità per insolvenza, per lavoro ridotto e per intemperie

2033 ex-2028 Se le casse di disoccupazione versano *indennità per insolvenza*, esse versano i relativi contributi AVS/AI/IPG/AD (quota del datore di lavoro e quota del salariato) alla cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro insolvente (art. 52 cpv. 2 LADI).

2034 ex-2029 1/22 In caso di *indennità per lavoro ridotto o per intemperie*, il datore di lavoro deve versare i contributi AVS/AI/IPG/AD nonché i contributi per gli assegni familiari e per gli assegni familiari nell'agricoltura sull'intero salario corrispondente all'orario di lavoro normale, quindi anche sulla parte di salario che deve dichiarare alla cassa di compensazione ma che non è versata al salariato (art. 37 e art. 46 LADI).

2035 Esempio:

Un salariato che beneficia di un salario pari a un guadagno giornaliero di 150 franchi subisce una riduzione dell'orario di lavoro e svolge la sua attività per una durata settimanale di quattro giorni su cinque. Per il quinto giorno riceve l'indennità per lavoro ridotto prevista dalla legge, pari all'80 per cento o a 120 franchi lordi. Il suo datore di lavoro deve tuttavia versare i contributi AVS/AI/IPG/AD sull'importo di 150 franchi e calcolerà su tale base la deduzione del salario del dipendente, vale a dire che terrà conto di

2.3 Versamento di salari arretrati

una parte fittizia del salario, pari a 30 franchi.

2036 ex-2034 1/24 Per determinare se il versamento di un salario arretrato sia soggetto o meno a contribuzione, ci si fonda sulle disposizioni in vigore nel periodo cui si riferisce il salario arretrato (principio del periodo di riferimento = Bestimmungsprinzip)⁵⁵.

⁵⁵ 26 settembre 1984 RCC 1985 pag. 42 DTF 110 V 225

2037 ex-2034.1 1/24 Nel quadro dell'applicazione della franchigia per i beneficiari di rendita (art. 6^{quater} cpv. 1 e 2 OAVS), la questione se i contributi AVS/AI/IPG e AD siano veramente dovuti viene determinata secondo il *principio del periodo di riferimento*. Per quanto riguardo il diritto di opzione relativo alla franchigia, si veda la CER.

2037.1 *Esempio:*

1/24 X raggiunge l'età di riferimento il 31 gennaio. A febbraio gli viene accordata una gratificazione di 20 000 franchi per i servizi resi in tutti i suoi anni di lavoro. Su questa gratificazione non può far applicare la franchigia per beneficiari di rendita, poiché si tratta di una compensazione supplementare per l'attività esercitata prima del raggiungimento dell'età di riferimento.

2038 ex-2035 1/22 Se il rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro o l'obbligo assicurativo non sussiste più, il diritto valido al momento dell'esercizio dell'attività si applica ai salari arretrati su cui vanno versati i contributi secondo il N. 2036 (principio del periodo di riferimento = Bestimmungsprinzip) per quanto riguarda:

- il tasso di contribuzione:
- l'importo della franchigia (<u>art. 6^{quater} OAV</u>S);
- l'importo del salario di poco conto, da cui si possono percepire contributi solo a richiesta dell'assicurato (art. 34d OAVS);
- i valori salariali di riferimento nella procedura semplificata (v. N. 2102);
- l'importo massimo del guadagno assicurato determinante di cui all'art. 3 cpv. 2 LADI in combinato disposto con l'art. 22 cpv. 1 OAINF⁵⁶.

4	ottobre	1985	RCC	1986	pag. 129	DTF	•	111	V	161
6	novembre	2012	9C_648	/2011		DTF	•	138	V	463
14	giugno	2021	9C_86/2	2021		_				
⁵⁶ 3	aprile 202	20 8C	_589/201	9	D	TF	146	V	104	

2039 ex-2035.1, ultimo periodo 1/24

In tutti gli altri casi il conteggio dei contributi si basa sul principio del conseguimento del guadagno, in base al quale sono determinanti le disposizioni in vigore al momento del versamento.

2039.1 Sono fatti salvi i casi in cui la persona soggetta all'obbligo contributivo è considerata quale persona senza attività lucrativa durante l'anno del conseguimento del guadagno. In questi casi non devono essere presi in considerazione i versamenti dei salari arretrati, ai quali va applicato il principio del periodo di riferimento (= Bestimmungsprinzip).

2040 ex-2035.2 1/23

Esempio:

Anno	Importo	Tasso di contribuzione, importo massimo
2013	100 000 fr. Salario	AVS/AI/IPG: 10,3 % AD: - 2,2 % fino a 126 000 fr 1,0 % oltre i 126 000 e fino a 315 000 fr.
2021	120 000 fr. Salario 80 000 fr. Provvigione	AVS/AI/IPG: 10,6 % AD: - 2,2 % fino a 148 200 fr 1,0 % oltre i 148 200 fr.

Nel 2021 X riceve una provvigione di 80 000 franchi per una serie di affari conclusi nel 2013.

a) Nuovo datore di lavoro / nuova attività lucrativa o soppressione dell'obbligo assicurativo nel 2021

I contributi vanno prelevati sul salario arretrato di 80 000 franchi – previa deduzione dei contributi già versati nel 2013 – secondo le disposizioni in vigore nel 2013, ovvero:

Contributi AVS/AI/IPG:

 $80\ 000\ x\ 10,3\ \% = 8240\ fr.$

Contributi AD:

26 000 x 2,2 % = 572 e (80 000 – 26 000 =) 54 000 x 1 % = 540; 572 + 540 = 1112 fr.

b) Stesso datore di lavoro nel 2013 e nel 2021; obbligo contributivo nell'anno di pertinenza (2013) e nell'anno del conseguimento del guadagno (2021)

In base al N. 2039, si applicano il tasso di contribuzione e il guadagno massimo assicurato determinante in vigore al momento del conseguimento del guadagno. Pertanto, la provvigione viene semplicemente sommata agli altri redditi conseguiti nel 2021 e tassata insieme a questi:

120 000 fr. + 80 000 fr. = 200 000 fr.

Dalla somma di 200 000 franchi vanno dedotti:

contributi AVS/AI/IPG:

200 000 fr. x 10,6 % = 21 200 fr.

contributi AD:

148 200 fr. x 2,2 % = 3260.40 e 51 800 x 1 % = 518; 3260.40 + 518 = 3778.40 fr.

Evoluzione dei tassi di contribuzione e degli importi massimi secondo la LADI:

Prima del	1983			3 900.–		46 800.–							
	1983			5 800.–		69 600.–							
	1987			6 800.–		81 600.–							
	1991			8 100.–		97 200.–							
	1996	3 %		8 100.–		97 200.–		е	1 %	da	97 201.–	а	243 000
	2000	3 %	fino	8 900.–	al	106 800.–	all'	е	2 %	da	106 801.–	а	267 000
Dal	2003	2,5 %	а	8 900.–	mese o	106 800.–	anno	е	1 %	da	106 801.–	а	267 000
Dai	2004	2 %		8 900.–		106 800.–		е					
	2008	2 %		10 500.–		126 000.–		е					
	2011	2,2 %		10 500.–		126 000.–		е	1 %	da	126 001.–	а	315 000.–
	2014	2,2 %		10 500.–		126 000.–		е	1 %	da	126 001.–		
	2016	2,2 %		12 350.–		148 200.–		е	1 %	da	148 201.–		
	2023	2,2 %		12 350.–		148 200.–							

- 2041 Le suddette disposizioni si applicano anche ai salari arreex-2036 trati nell'ambito del sistema dello splitting.
- 2042 L'iscrizione nel CI del versamento del salario arretrato è disciplinata nelle D CA/CI.
- Non sono considerate salari arretrati le prestazioni di conti di lunga durata o simili, di cui si può disporre irrevocabilmente al più presto al termine di un rapporto di lavoro o in caso di pensionamento anticipato (v. le DSD), salvo se al momento dell'accredito è stato erroneamente omesso di dedurne i contributi.

2044 Esempio:

X ottiene dal suo datore di lavoro, a partire dal 2020, gratificazioni sotto forma di giorni di congedo, iscritti su un conto di lunga durata, che possono essere impiegati soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro o al momento del pensionamento. In seguito al pensionamento anticipato nel gennaio del 2025, X impiega i sei mesi di congedo pagato accumulati sul conto.

- a) Il datore di lavoro ha già versato i contributi su queste gratificazioni al momento dell'iscrizione sul conto. Non vanno quindi pagati contributi su di esse.
- b) Il datore di lavoro ha omesso di versare contributi su queste gratificazioni. I contributi vanno riscossi alla cessazione dell'attività.

In entrambi i casi, X è considerato come persone senza attività lucrativa dal momento del pensionamento anticipato (v. le DIN).

2.4 Contributi d'acconto

2.4.1 Principio

- Nell'anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d'acconto (art. 35 cpv. 1 OAVS). I contributi d'acconto sono contributi stabiliti dalla cassa di compensazione a titolo provvisorio.
- Trascorso l'anno civile, la cassa di compensazione procede a una compensazione sulla base del conteggio dei datori di lavoro (v. N. 2082 segg.; art. 36 OAVS).
- 2047 Nell'ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli <u>art. 2</u> e <u>art. 3 LLN</u>, non vengono riscossi contributi d'acconto (v. N. 2114).

2.4.2 Determinazione

- I contributi d'acconto sono determinati dalle casse di compensazione sulla base della somma dei salari presumibile (art. 35 cpv. 1 OAVS).
- Per fissare gli importi, le casse di compensazione si basano sull'ultima somma dei salari conosciuta, tenendo conto dello sviluppo salariale prevedibile.

2050 Esse tengono inoltre conto delle indicazioni fornite dai daex-2041 tori di lavoro.

I datori di lavoro devono fornire alla cassa di compensazione le informazioni necessarie alla determinazione dei contributi d'acconto e, se del caso, trasmetterle i documenti richiesti. A questo riguardo sono determinanti tutte le indicazioni utili per stimare la somma dei salari annua presumibile, come per esempio i dati concernenti l'effettivo del personale (numero e posizione dei collaboratori) e quelli riguardanti i salari concordati su base contrattuale (art. 35 cpv. 1 e 2 in combinato disposto con l'art. 209 OAVS).

Le casse di compensazione fissano un termine adeguato entro cui i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni necessarie (per quanto concerne la tassazione e la diffida, v. N. 2147 segg. e 2184 segg.).

I datori di lavoro devono comunicare di propria iniziativa alla cassa di compensazione i cambiamenti essenziali rispetto all'anno precedente.

Nel determinare i contributi d'acconto mensili o trimestrali, le casse di compensazione tengono conto delle presumibili oscillazioni stagionali.

2055 Le casse di compensazione fatturano i contributi d'acconto prima dello scadere del periodo di pagamento.

2.4.3 Mutamenti importanti delle basi di calcolo

I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente (art. 35 cpv. 2 OAVS).

È ritenuta mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all'originaria somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.

2058 ex-2049	I datori di lavoro devono rendere verosimile qualsiasi dimi- nuzione della somma dei salari.								
2059 ex-2050	Se la cassa di compensazione constata un mutamento su- scettibile di comportare una differenza importante della somma dei salari annua, adegua di propria iniziativa i con- tributi d'acconto (con riserva del N. 2065).								
2060 ex-2051	L'adeguamento dei contributi di acconto non ha lo scopo di effettuare un conteggio in corso d'anno, bensì di impedire differenze eccessive tra i contributi d'acconto e i contributi dovuti. È fatto salvo il N. 2066.								
2061 ex-2052	La cassa di compensazione fissa nuovamente d'acconto per i futuri periodi di pagamento.	La cassa di compensazione fissa nuovamente i contributi d'acconto per i futuri periodi di pagamento.							
2062 ex-2053 1/23	Se per periodi di pagamento trascorsi sono stati pagati contributi insufficienti, la cassa di compensazione può o emettere una fattura separata o aumentare in proporzione i contributi d'acconto per i futuri periodi di pagamento.								
2063 ex-2054 1/23	Esempio: In seguito a un controllo effettuato presso un ovoro, il 10 luglio la somma dei salari è rivaluta (480 000 fr. anziché 120 000 fr. secondo la prodatore di lavoro avrebbe dovuto comunicare il già all'inizio dell'anno.	ta ima s	tima). Il						
	Contributi mensili effettivamente dovuti dall'1.1 al 30.6 (10,6 %, fr. 4 240 al mese)	fr.	25 440						
	Contributi mensili versati tra l'1.1 e il 30.6 (1060 fr. al mese) Fattura separata dall'1.1 al 30.6 Contributi mensili dall'1.7 al 31.12	fr. fr. fr.	6 360 19 080 4 240						
2064 ex-2055 1/23	Opzione possibile: Invece di emettere una fattura separata, la campensazione aumenta in proporzione i contribuper il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.								

Differenza: 25 440 fr. - 6 360 fr.

= 19 080 fr./6 mesi fr. 3 180 Contributi mensili dall'1.7 al 31.12 (4 240 fr. + 3 180 fr.) fr. 7 420

2065 ex-2056 Trascorso l'anno civile, la cassa non adegua retroattivamente i contributi d'acconto (v. N. 2060). Chiede il pagamento della differenza nell'ambito della procedura di conteggio e compensazione (art. 36 OAVS; v. N. 2082).

2066 ex-2057 1/23

Se lo ritiene necessario date le circostanze, la cassa di compensazione può tuttavia emettere immediatamente una fattura separata.

2.5 Conteggio (dichiarazione dei salari) e compensazione

(art. 35 cpv. 1 e 2, art. 36 e art. 143 OAVS)

2.5.1 Nozione di conteggio

- 2067 Per conteggio si intende la dichiarazione dei salari da parte dei datori di lavoro.
- Al termine del periodo di conteggio (v. N. 2075 segg.), i datori di lavoro forniscono i dati per l'iscrizione nel Cl (v. N. 2070) e comunicano nel contempo la somma dei salari versati durante il periodo di conteggio ai propri salariati soggetti all'obbligo contributivo (art. 36 OAVS).
- 2069 Il conteggio contiene i dati necessari al calcolo dei contributi per il periodo di conteggio, in particolare:
 - la ripartizione della somma dei salari tra i singoli salariati soggetti all'obbligo contributivo;
 - il periodo per il quale i rispettivi salari sono stati pagati per ciascun salariato.
- 2070 Le informazioni necessarie per l'iscrizione nel CI comprendono per ciascun salariato:
 - numero AVS, cognome e nome dell'interessato; se il numero AVS non può essere determinato, bisogna indicare i dati personali necessari per compilare un CI senza essere in possesso del numero AVS (v. le D CA/CI);

- la durata contributiva; corrisponde generalmente alla durata dell'attività lucrativa per cui è stato versato un salario; la cassa può richiedere sia la durata contributiva precisa (in base alle date di calendario) sia solo quella necessaria per l'iscrizione nel CI, espressa in mesi (v. le D CA/CI);
- l'anno per il quale sono stati pagati i contributi, ovvero in generale l'anno del conseguimento del salario: per quanto concerne il versamento di salari arretrati, è applicabile in via eccezionale il principio del periodo di riferimento (a questo proposito v. le D CA/CI e i N. 2036 segg.);
- l'ammontare del salario determinante.
- 2071 Le informazioni necessarie per l'iscrizione nel CI servono a:
 - determinare il totale dei contributi paritari dovuti per il periodo di conteggio interessato; questo totale è l'insieme dei contributi di ciascuno dei salariati;
 - iscrivere il reddito da attività lucrativa nel CI di ciascuno dei salariati.
- I datori di lavoro aggiornano i documenti contabili che permettono di determinare in maniera affidabile le prestazioni comprese nel salario determinante concesse a ciascun salariato durante il periodo di conteggio nonché il totale dei salari versati (v. anche N. 2027 seg.).
- 2073 Le casse di compensazione stabiliscono la forma del conteggio e informano i datori di lavoro in modo adeguato anche sui requisiti riguardo al contenuto (art. 143 OAVS).
- Invece di usare un modulo, il datore di lavoro che occupa soltanto un numero ridotto di salariati può fornire le informazioni mediante un'altra comunicazione scritta o una dichiarazione orale riportata dalla cassa di compensazione su un modulo di conteggio e firmata successivamente dal datore di lavoro.

2.5.2 Periodo di conteggio e termine per l'inoltro del conteggio

- Per periodo di conteggio s'intende il lasso di tempo per il quale il datore di lavoro deve fornire tutte le informazioni necessarie al conteggio dei contributi dovuti per tale lasso di tempo.
- 2076 Il periodo di conteggio comprende l'anno civile (<u>art. 36</u> cpv. 3 OAVS).
- Le indicazioni necessarie per il conteggio devono essere fornite alla cassa di compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un altro giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale seguente (v. art. 38 cpv. 3 LPGA).
- 2078 Esempio:
- 1/23 Il conteggio completo e regolare per l'anno 2022 deve pervenire alla cassa di compensazione competente entro il 30 gennaio 2023.
- Se il conteggio completo e regolare non è presentato entro il termine fissato, i datori di lavoro ricevono una diffida (v. N. 2184).
- Se, nonostante una diffida, il datore di lavoro non inoltra il conteggio o non effettua il pagamento, la cassa di compensazione fisserà i contributi in una decisione di tassazione (v. N. 2150 e 2163) e infliggerà una multa d'ordine (v. N. 9019).
- 2081 Per la riscossione degli interessi di mora, si vedano i N. 4001 segg.

2.5.3 Compensazione

- 2082 Le casse di compensazione effettuano la compensazione tra i contributi d'acconto versati e i contributi effettivamente dovuti sulla base del conteggio (art. 36 cpv. 4 OAVS).
- I contributi scoperti (contributi da compensare) vanno versati alla cassa di compensazione entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).
- Per la fatturazione è determinante la data di emissione della fattura, non la data d'invio al destinatario. La fattura deve essere inviata al più tardi alla data di emissione.
- La fattura indica espressamente la data ultima entro la quale il pagamento deve pervenire alla cassa.
- 2086 Entro 30 giorni dalla ricezione del conteggio completo e regolare le casse di compensazione devono restituire i contributi eccedenti ai datori di lavoro o compensarli con crediti contributivi.
- 2087 Se restituiscono con ritardo i contributi eccedenti, le casse di compensazione devono versare interessi compensativi (art. 41^{ter} cpv. 3 OAVS). Per maggiori dettagli si vedano i N. 4046 segg.

2.6 Pagamento dei contributi effettivamente dovuti (art. 35 cpv. 3 OAVS)

2.6.1 Principio

Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro, in deroga alla procedura ordinaria, di versare, al posto dei contributi d'acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento. È fatta salva la procedura di conteggio semplificata secondo gli art. 2 e art. 3 LLN (v. N. 2102 segg.).

2089 ex-2081 La cassa di compensazione valuta, sulla base delle circostanze complessive del singolo caso, se vi sia motivo di credere che i datori di lavoro adempiranno in maniera conforme il loro obbligo di pagamento.

2.6.2 Pagamento dei contributi e conteggio

2090 I datori di lavoro devono versare i contributi entro dieci giorni dallo scadere del periodo di pagamento, senza attendere la fatturazione da parte della cassa di compensazione.

I datori di lavoro calcolano essi stessi i contributi che devono versare in funzione dei salari effettivamente pagati durante il periodo di pagamento. Le casse di compensazione mettono a loro disposizione i necessari moduli o supporti elettronici di dati.

I datori di lavoro inoltrano il conteggio entro 30 giorni dallo scadere di ciascun periodo di conteggio (v. N. 2077).

2093 Il periodo di conteggio coincide con il periodo di pagaex-2085 mento.

Le casse di compensazione determinano la forma del conteggio e informano i datori di lavoro in maniera adeguata anche sulle esigenze riguardo al contenuto.

2095 Il conteggio comprende, in linea di principio, le indicazioni necessarie per l'iscrizione nel CI (<u>art. 36 cpv. 1 OAVS</u>).

La cassa di compensazione può tuttavia permettere ai datori di lavoro di fornire, al termine del periodo mensile o trimestrale di pagamento o conteggio, unicamente le indicazioni necessarie per determinare la somma dei salari e per
controllare i pagamenti.

In tal caso, le indicazioni necessarie per l'iscrizione nel CI vanno inviate in un secondo momento, assieme al conteggio per l'ultimo periodo di pagamento dell'anno civile (vale

a dire fino al 30 gennaio dell'anno successivo; conteggio di fine anno; v. N. 2076 e 2077).

2098 Le casse di compensazione controllano i pagamenti effettuati sulla base del conteggio.

Se i datori di lavoro non adempiono debitamente il loro obbligo di pagamento o di conteggio, la cassa di compensazione può esigere da subito il pagamento di contributi d'acconto (la procedura è retta dai N. 2045 segg.).

A questo proposito va eseguita, se del caso, la procedura di tassazione d'ufficio (v. N. 2147 segg.).

2101 Se il datore di lavoro ha versato contributi in misura insufficiente, la cassa di compensazione richiede il versamento dei contributi ancora dovuti.

2.7 Procedura di conteggio semplificata (art. 2 e art. 3 LLN)

2.7.1 Campo d'applicazione

- 2102 Per i suoi salariati, il datore di lavoro può conteggiare il sa^{ex-2094} lario in procedura semplificata, purché:
 - il singolo salario non superi i 22 050 franchi;
 - la somma totale annua dei salari dell'azienda non superi i 58 800 franchi:
 - i salari di tutto il personale soggetto all'obbligo contributivo siano conteggiati in procedura semplificata; e
 - negli ultimi anni egli abbia regolarmente adempiuto il suo obbligo di conteggio e pagamento dei contributi.
- Per il conteggio secondo la procedura semplificata in caso di impieghi a tempo determinato, il salario non viene commutato in salario annuo. La cassa di compensazione informa i datori di lavoro circa eventuali obblighi di affiliazione alla previdenza professionale.
- 2104 Per l'accesso alla procedura semplificata, la franchigia secondo l'art. 6quater OAVS non deve essere dedotta né dal

salario individuale né dalla somma complessiva dei salari⁵⁷.

2105 ex-2095 La procedura di conteggio semplificata è esclusa per:

- a. le società di capitali e le società cooperative (<u>art. 2 cpv. 2</u> lett. a LLN);
- b. i coniugi e figli del datore di lavoro occupati nell'azienda (art. 2 cpv. 2 lett. b LLN);
- c. i frontalieri residenti nel Liechtenstein che tornano quotidianamente al loro domicilio;
- d. i frontalieri residenti in Francia che tornano quotidianamente al loro domicilio e che lavorano dove ha sede il loro datore di lavoro nei Cantoni di Berna, Basilea Campagna, Basilea Città, Giura, Neuchâtel, Soletta, Vallese o Vaud.

2106 ex-2096 Vengono conteggiati in procedura semplificata:

- i contributi AVS/AI/IPG/AD;
- i contributi per gli assegni familiari secondo la LAF;
- le imposte secondo l'<u>art. 37a LIFD</u> e l'<u>art. 11 cpv. 4 LAID</u>
 (a questo proposito v. la CIF); e
- i contributi dovuti secondo la LAFam.

2107

soppresso

ex-2096.1 **7/21**

2.7.2 Annuncio

2108 ex-2097 I datori di lavoro che optano per la procedura di conteggio semplificata devono annunciarsi entro un mese dall'inizio del rapporto di lavoro o, nel caso di un rapporto di lavoro già in essere, entro la fine dell'anno civile precedente (art. 1 cpv. 1 OLN).

⁵⁷ 3 luglio 2019 <u>9C 241/2019</u>

- L'annuncio vale per l'AVS, l'Al, le IPG, l'AD, gli assegni familiari secondo la LAF, gli assegni familiari s
- 2110 Per l'annuncio, la cassa di compensazione mette a disposizione del datore di lavoro un modulo. Un facsimile con le indicazioni minime necessarie è fornito nell'allegato 3.
- Se il datore di lavoro non ha ancora stipulato un contratto con un assicuratore contro gli infortuni, la cassa di compensazione trasmette la copia del modulo di annuncio all'assicuratore contro gli infortuni scelto dal datore di lavoro o, se questi non ne ha designato alcuno, alla cassa suppletiva (art. 1 cpv. 4 OLN).

2.7.3 Competenze

- La cassa di compensazione riscuote i contributi

 AVS/AI/IPG/AD, i contributi secondo la LAF, i contributi secondo la LAFam e le imposte di cui all'art. 37a LIFD e all'art. 11 cpv. 4 LAID (v. la CIF).
- 2113 I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni vengono fissati e riscossi direttamente dall'assicuratore contro gli infortuni (art. 3 cpv. 2 LLN).

2.7.4 Periodo di pagamento

2114 II datore di lavoro deve pagare i contributi una volta all'anno (<u>art. 34 cpv. 1 lett. c OAVS</u>). Non si deve versare alcun contributo d'acconto (<u>art. 35 cpv. 4 OAVS</u>).

2.7.5 Conteggio e pagamento dei contributi

I datori di lavoro devono inoltrare alla cassa di compensazione un conteggio regolare entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS).

- 2116 Il conteggio contiene le indicazioni necessarie per il calcolo dei contributi (v. N. 2069) e quelle necessarie per l'iscrizione nel CI (v. N. 2070) e per il conteggio con le autorità fiscali (v. la CIF).
- La cassa di compensazione verifica i conteggi ed entro il primo trimestre fattura al datore di lavoro i contributi e le imposte di cui all'<u>art. 37a LIFD</u> e all'<u>art. 11 cpv. 4 LAID</u>.
- 2118 I datori di lavoro devono pagare le imposte e i contributi dovuti entro 30 giorni a contare dalla fatturazione (art. 34 cpv. 3 OAVS).

2.7.6 Diffida ed esclusione

- La cassa di compensazione notifica un'unica diffida per i contributi AVS/AI/IPG/AD, i contributi secondo la LAF e quelli secondo LAFam, nonché per le imposte di cui all'art. 37a LIFD e all'art. 11 cpv. 4 LAID.
- La cassa di compensazione diffida il datore di lavoro a fornire un regolare conteggio o a pagare i contributi fatturati e
 lo minaccia di non consentirgli la procedura semplificata
 qualora entro 30 giorni non adempia il suo obbligo di conteggio o pagamento. Inoltre, la cassa di compensazione gli
 ricorda che decorrono gli interessi di mora.
- In caso di diffida infruttuosa, il datore di lavoro viene immediatamente escluso dalla procedura di conteggio semplificata per l'anno in corso (art. 1 cpv. 2 OLN). La cassa di
 compensazione deve tempestivamente comunicare per
 iscritto al datore di lavoro la sua esclusione.
- Quando un datore di lavoro viene escluso dalla procedura di conteggio semplificata, la cassa di compensazione esige da subito il versamento di contributi d'acconto (v. N. 2045 segg.) e, se del caso, applica la procedura di tassazione d'ufficio (v. N. 2147 segg.). Inoltre, essa comunica l'esclusione del datore di lavoro all'autorità fiscale competente, la quale poi riscuote le imposte di cui all'art. 37a LIFD e

all'<u>art. 11 cpv. 4 LAID</u> (v. anche la CIF). La cassa di compensazione informa anche l'assicuratore contro gli infortuni, qualora questi le sia noto.

2123 Per il resto, si applicano per analogia i N. 2184 segg.

2.8 Rapporti di lavoro a più stadi

- In generale

2124 Il datore di lavoro deve pagare alla cassa di compensazione alla quale è affiliato i contributi sulla totalità del salario che assegna al salariato («salariato superiore») e ai suoi ausiliari («salariati inferiori») ed effettuare il relativo conteggio (v. N. 2001 segg.).

2125 Il salariato superiore deve fornire al datore di lavoro le informazioni necessarie per l'iscrizione dei redditi nei CI dei suoi ausiliari (v. N. 2070). La cassa di compensazione può autorizzare il salariato superiore a trasmetterle direttamente queste indicazioni.

Per i rapporti di lavoro a più stadi, si vedano anche i N. 1013 seg.

- Nel caso previsto dall'art. 37 OAVS

- 2126 La presente disposizione prevede una modalità speciale di conteggio e di pagamento dei contributi per i vignaioli a cottimo.
- La particolarità di questa modalità di pagamento e di conteggio dei contributi consiste nel fatto che:
 - il vignaiolo a cottimo è affiliato a una cassa di compensazione. La sua affiliazione è sottoposta alle disposizioni generali (v. le DCC);
 - il datore di lavoro bonifica al vignaiolo a cottimo il contributo da lui dovuto per il salario di questa persona e dei suoi ausiliari;
 - il vignaiolo a cottimo deve pagare alla cassa di compensazione a cui è affiliato i contributi paritari per il proprio

salario e per quelli dei suoi ausiliari ed effettua i conteggi per questi salari.

2128 Il vignaiolo a cottimo deve consegnare al datore di lavoro un'attestazione della sua cassa di compensazione certificante che è affiliato a questa cassa, che paga i contributi per i salari versati agli ausiliari e che effettua i conteggi per questi salari. Il datore di lavoro inoltra questa attestazione

2.9 Esenzione per i salari di poco conto

alla propria cassa di compensazione.

2.9.1 Principio

- Se il salario determinante non supera 2300 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato (art. 34d cpv. 1 OAVS). Nei casi di una durata inferiore a un anno questo importo non viene calcolato pro rata temporis.
- 2130 L'importo limite si riferisce alle rimunerazioni nette (per la deduzione delle spese, v. le DSD).
- 2131 Se la remunerazione supera l'importo limite, i contributi devono essere versati sull'intera retribuzione.
- L'importo limite si riferisce alle retribuzioni assegnate da un solo datore di lavoro. Tutte le retribuzioni assegnate dal datore di lavoro a un salariato per una o più attività svolte (con o senza intervalli) nel corso dello stesso anno civile presso lo stesso datore di lavoro devono essere sommate.
- 2133 L'esenzione per i salari di poco conto non è cumulabile $\frac{ex-2123}{ex-2128.7}$ con:
- 1/24 la deduzione della franchigia per i beneficiari di rendite di vecchiaia secondo l'art. 6quater OAVS;
 - l'esenzione dell'importo del soldo attribuito per l'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri secondo l'art. 6 cpv. 2 lett. a OAVS in combinato disposto con l'art. 24 lett. f^{bis} LIFD (art. 34d cpv. 4 OAVS).

2.9.2 Deduzione dei contributi su richiesta dell'assicurato

- 2134 Il salariato può chiedere il versamento dei contributi in qualsiasi momento, senza dover rispettare alcuna forma particolare.
- Se accetta che il salario sia versato senza deduzione dei contributi, il salariato non può più chiedere che gli stessi siano percepiti successivamente (art. 34d cpv. 3 OAVS).
- Se il datore di lavoro effettua il conteggio dei contributi, la cassa di compensazione presuppone che il salariato abbia optato per il versamento dei contributi o che vi abbia acconsentito. Se il salariato non vi acconsente, deve discuterne con il datore di lavoro.

2.9.3 Impieghi in economie domestiche private o nel settore artistico e soldo per i pompieri

A. Economie domestiche private

- Sui salari delle persone impiegate nelle economie domestiche private devono essere versati contributi in ogni caso, indipendentemente dall'ammontare del salario (art. 34d cpv. 2 lett. a OAVS).
- - non superiori ai 750 franchi per datore di lavoro e per anno civile; e
 - conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno in cui i salariati compiono il 25° anno di età.

Gli assicurati possono tuttavia esigere il versamento dei contributi (N. 2134 segg.).

È considerato economia domestica privata qualunque spazio utilizzato a scopi abitativi, in particolare l'appartamento e la casa monofamiliare nonché gli spazi attigui utilizzati a scopo privato (p. es. soffitta, cantina, garage ecc.) e il giardino. 2140 ex-2128.2

Non fanno invece parte dell'economia domestica privata in particolare gli spazi, la tromba delle scale e le aree comuni o utilizzati in comune nelle case plurifamiliari, gli appartamenti di vacanza affittati a scopo commerciale nonché le stanze in istituto.

2141 ex-2128.3

Le attività svolte per un'economia domestica privata possono comprendere attività collaterali all'esterno delle mura domestiche che vanno considerate parte integrante dell'attività in un'economia domestica privata (p. es. babysitter che gioca all'aperto con i bambini o aiuto domestico che si occupa di fare la spesa ecc.).

B. Settore artistico

2142 ex-2128.4 I contributi dovuti sul salario delle persone impiegate dai seguenti datori di lavoro:

- i produttori di danza e di teatro;
- le orchestre:
- i produttori di supporti audio o audiovisivi;
- le emittenti radiofoniche o televisive;
- le scuole del settore artistico.

devono essere versati in ogni caso, indipendentemente dall'ammontare del salario (<u>art. 34*d* cpv. 2 lett. b OAVS</u>). L'elenco dei datori di lavoro interessati è esaustivo.

2143 ex-2128.5 Non sono considerati produttori di teatro o di supporti audio o audiovisivi in particolare gli organizzatori di festival ed eventi, i nightclub e i centri giovanili.

Non sono considerati orchestre in particolare le chiese, i centri culturali e le associazioni i cui compiti (secondo lo statuto) vanno oltre la semplice gestione di un'orchestra o un coro (p. es. promozione della musica popolare).

2144 ex-2128.6 Per scuole del settore artistico si intendono tutti gli istituti di formazione pubblici e privati, il cui scopo principale sia la formazione o il perfezionamento nelle materie artistiche, quali ad esempio le scuole superiori, le scuole o le accademie d'arte, le scuole di musica, danza e teatro, le scuole di video e cinema o le accademie letterarie.

Non sono invece considerati tali per esempio i centri giovanili o per il tempo libero che tra le numerose attività proposte offrono anche corsi creativi, oppure scuole primarie e secondarie che prevedono lezioni di musica e attività manuali.

2.9.4 Obblighi del datore di lavoro

2145 Il datore di lavoro deve tenere i conti in modo che si possano stabilire le retribuzioni percepite da ogni salariato per anno civile di modo che, su questa base, si possa verificare se l'importo limite di cui al N. 2129 sia stato raggiunto.

Se nel corso dell'anno emerge che l'importo limite di cui al N. 2129 è stato superato, i contributi devono essere versati sul salario annuo intero.

2.10 Tassazione d'ufficio

(art. 38 OAVS)

2.10.1 Principio

La tassazione d'ufficio serve a determinare i contributi paritari e a fissarli in maniera esecutoria mediante tassazione
d'ufficio se i datori di lavoro, malgrado la diffida (v. N. 2184
segg.), non pagano i contributi paritari dovuti, non effettuano il relativo conteggio o non forniscono le informazioni
necessarie per determinare i contributi⁵⁸.

2148 La procedura di tassazione d'ufficio presuppone la diffida preliminare⁵⁹ (v. tuttavia N. 2189).

58	9 7	maggio settembre	1958 1962	RCC RCC	1958 1963	pag. 427 pag. 115	DTFA DTFA	1958 1962		. 121 . 195
59	29 19	agosto aprile settembre	1969 1992 1961	RCC VSI RCC	1970 1993 1962	pag. 30 pag. 14 pag. 117	DTF	118	V	65

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

2.10.2 Campo d'applicazione

La procedura di tassazione d'ufficio (<u>art. 38 OAVS</u>) è applicabile soltanto ai contributi paritari e non a quelli dei lavoratori indipendenti o degli assicurati che non esercitano alcuna attività lucrativa⁶⁰.

2150 La procedura di tassazione d'ufficio va avviata se i datori di lavoro:

- non pagano i contributi d'acconto periodici;
- non forniscono le informazioni necessarie alla determinazione dei contributi d'acconto;
- non pagano, nella procedura secondo l'art. 35 cpv. 3
 OAVS, i contributi periodici effettivamente dovuti;
- non conteggiano in maniera conforme, nella procedura secondo l'art. 35 cpv. 3 OAVS, i contributi effettivamente dovuti;
- non pagano i contributi paritari da compensare;
- non conteggiano in maniera conforme i contributi paritari nell'ambito della procedura di pagamento di contributi d'acconto;
- versano e conteggiano sì i contributi, ma vi sono seri motivi per presumere che li abbiano versati in misura insufficiente⁶¹:
- non comunicano importanti cambiamenti intervenuti durante l'anno corrente (art. 35 cpv. 2 OAVS);
- non inoltrano un regolare conteggio o non pagano i contributi fatturati e pertanto vengono esclusi dalla procedura semplificata (v. N. 2121).

La tassazione d'ufficio va distinta dal reclamo di contributi arretrati relativi a periodi di pagamento trascorsi (p. es. in seguito ad un controllo presso i datori di lavoro o ad un'affiliazione retroattiva; v. N. 3001 segg.).

⁶⁰ 20 1955 **RCC** DTFA 1955 gennaio 1955 pag. 117 pag. 39 6 agosto 1969 RCC 1970 pag. 30 29 ottobre 1990 **RCC** 1991 pag. 35 ⁶¹ 31 **RCC** 1962 maggio 1961 pag. 30

_

2152 Spetta alla cassa di compensazione provare che i datori di lavoro sono debitori di contributi non pagati.

Se il datore di lavoro non tiene una contabilità regolare o non possiede altre iscrizioni che permettano di determinare in maniera ineccepibile i salari versati (v. tuttavia N. 2027 seg.), è sufficiente che la cassa di compensazione possa presumere, fondandosi su indizi, che i contributi versati siano insufficienti⁶².

2.10.3 Fissazione dei contributi

In caso di tassazione d'ufficio eseguita durante l'anno, la cassa di compensazione può basarsi, in un primo momento, sulla somma presumibile dei salari e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno (art. 38 cpv. 2 OAVS).

Nella procedura secondo l'<u>art. 35 cpv. 3 OAVS</u> o nell'ambito della compensazione secondo l'<u>art. 36 OAVS</u>, vanno in linea di principio tassati i contributi che corrispondono ai salari effettivamente versati⁶³.

Se i salari realmente versati non possono essere determinati con esattezza secondo una contabilità ben tenuta o in base ad altre iscrizioni attendibili, la cassa ne stimerà l'importo⁶⁴.

Per determinare i salari effettivi, essa può in particolare:

- chiedere informazioni ai datori di lavoro (v. N. 2051 seg.); anche i datori di lavoro non soggetti all'obbligo di tenere una contabilità⁶⁵ sono tenuti a indicare alla cassa di compensazione i nomi dei dipendenti ai quali hanno

62 1° **RCC** maggio 1957 1958 pag. 60 DTFA 1957 pag. 127 aprile 14 1960 **RCC** 1961 pag. 115 ⁶³ 31 DTFA 1961 1961 **RCC** 1962 pag. 30 pag. 144 maggio 11 1953 **RCC** pag. 151 novembre 1954 31 **RCC** pag. 30 maggio 1961 1962 29 ottobre 1990 **RCC** 1991 pag. 35 29 1992 VSI 1993 DTF 118 65 aprile pag. 14 ⁶⁵ 31 1961 **RCC** 1962 maggio pag. 30

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

- versato salari e a presentarle i relativi conteggi salariali⁶⁶ (v. anche N. 2027 segg.);
- interrogare i salariati;
- basarsi sui contributi versati fino a quel momento, se le circostanze sono immutate;
- basarsi sull'importo dei salari considerati dal competente assicuratore contro gli infortuni come base di calcolo dei premi dovuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (l'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a informare la cassa di compensazione secondo l'art. 32 cpv. 2 LPGA); la cassa deve però tener conto delle differenze tra il salario AVS e il guadagno assicurato soggetto ai premi nell'assicurazione contro gli infortuni;
- fondarsi sull'importo dei salari dedotti dal datore di lavoro come spese generali (e riconosciute come tali) in vista della tassazione fiscale⁶⁷;
- incaricare specialisti di stilare perizie relative alle circostanze del caso⁶⁸.

2.10.4 Esame sul posto delle circostanze del caso

- Prima di procedere alla tassazione d'ufficio, la cassa può esaminare sul posto le circostanze del caso, se tale provvedimento appare opportuno per determinare o stimare in modo affidabile l'importo dei contributi⁶⁹.
- 2158.1 La cassa può decidere di rinunciare al controllo sul posto, 1/24 se ha accesso per via elettronica a tutti i dati e documenti necessari nel caso specifico (<u>art. 162 cpv. 1 OAVS</u>).

66	30 31 29	novembre maggio aprile	1959 1961 1992	RCC RCC VSI	1961 1962 1993	pag. 67 pag. 30 pag. 14	DTFA DTFA DTF	1959 1961 118	pag. 241 pag. 144 V 65
67	22	maggio	1953	RCC	1953	pag. 271	_		
	30	novembre	1959	RCC	1961	pag. 67	DTFA	1959	pag. 241
68	22	maggio	1953	RCC	1953	pag. 271	_		
	1°	maggio	1957	RCC	1958	pag. 60	_		
	30	novembre	1959	RCC	1961	pag. 67	DTFA	1959	pag. 241
	31	maggio	1961	RCC	1962	pag. 30	_		
69	8	settembre	1949	RCC	1949	pag. 433	_		

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

2159 I datori di lavoro devono fare tutto il possibile per facilitare il controllo⁷⁰.

L'esame sul posto può consistere in particolare nella consultazione dei libri contabili e di altre iscrizioni nonché nell'interrogazione dei datori di lavoro e dei salariati. Per quanto riguarda l'obbligo dei datori di lavoro di informare e di presentare i libri contabili e altri documenti, si vedano i N. 2051 segg. e 2027 seg.

Se un controllo ordinario del datore di lavoro (<u>art. 162</u> segg. OAVS) è eseguito in tempo utile, non è necessario alcun esame particolare sul posto.

La cassa di compensazione può procedere essa stessa all'esame sul posto oppure affidarne l'esecuzione all'ufficio di revisione esterno (art. 164 cpv. 2 OAVS).

2.10.5 Decisione di tassazione d'ufficio

Fatti salvi i N. 2165 seg., la tassazione d'ufficio deve essere notificata sotto forma di decisione. Se verte sui diritti e sugli obblighi dei salariati, la decisione va in linea di principio notificata a questi ultimi⁷¹ (non è il caso in particolare per quanto concerne la fissazione dei contributi d'acconto; v. la CCONT).

Le decisioni di tassazione d'ufficio esecutive e le decisioni su opposizione esecutive costituiscono un titolo di rigetto dell'opposizione conformemente all'art. 54 cpv. 2 LPGA (v. N. 6020 segg.).

2165 Se la decisione di tassazione d'ufficio ha per oggetto la fisex-2150 sazione dei contributi d'acconto con riserva della corre-

70 31 maggio 1961 RCC 1962 pag. 30 71 13 dicembre 1978 RCC 1979 pag. 115 -

zione successiva nell'ambito della procedura di compensazione (<u>art. 36 cpv. 4 OAVS</u>), questo va menzionato espressamente.

- 2166 Se non vi sono nuovi motivi per una tassazione d'ufficio, la fissazione definitiva dei contributi non sarà oggetto di decisione formale.
- La cassa di compensazione che notifica una decisione di tassazione d'ufficio al datore di lavoro e vuole simultaneamente comunicargli il suo debito di contributi personali o di altri contributi paritari deve separare le due comunicazioni in modo chiaro. Deve menzionare inequivocabilmente che il diritto di ricorso si riferisce soltanto ai contributi paritari oggetto della tassazione. Il saldo di un conteggio non può essere oggetto di una decisione formale della cassa⁷².
- Non si può nemmeno trasformare un semplice conteggio in una decisione designandolo come tale e indicando i rimedi giuridici. In particolare, un conteggio non può essere connesso con una decisione di tassazione d'ufficio nel medesimo documento⁷³.
- Nell'ambito della procedura di conteggio e compensazione, la decisione di tassazione d'ufficio ha per oggetto la fissazione dei contributi effettivamente dovuti⁷⁴.
- 2170 Se constata l'inesattezza di una decisione di tassazione d'ufficio passata formalmente in giudicato, la cassa di compensazione deve ritornare sulla sua decisione tenendo

72 73 74	21 20 10 6 14 21 20 10 6	marzo gennaio novembre agosto aprile marzo gennaio novembre agosto aprile	1953 1955 1967 1969 1978 1953 1955 1967 1969 1978	RCC RCC RCC RCC RCC RCC RCC RCC RCC	1953 1955 1968 1970 1978 1953 1955 1968 1970 1978	pag. 275 pag. 117 pag. 420 pag. 30 pag. 467 pag. 275 pag. 117 pag. 420 pag. 30 pag. 467	DTFA DTFA - - DTFA DTFA DTFA	1953 1955 1967 1953 1955 1967	pag. 144 pag. 39 pag. 238 pag. 144 pag. 39 pag. 238
	14	aprile	1978	RCC	1978	pag. 467	_		

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

conto delle condizioni per la riconsiderazione e la revisione (v. l'<u>art. 53 LPGA</u> e la CCONT).

- 2171 La cassa di compensazione può astenersi dall'emanare una nuova decisione di tassazione d'ufficio se il datore di lavoro riconosce l'importo dei contributi dovuti ed è garantito che questi ultimi saranno pagati quanto prima.
- Se i contributi oggetto della tassazione d'ufficio iniziale sono già stati pagati, la cassa con riserva della prescrizione (v. N. 5011 segg.) deve reclamare i contributi versati in misura insufficiente o restituire quelli eccedenti.

2.10.6 Data d'inizio della procedura e periodo che la decisione di tassazione deve comprendere

- Se i datori di lavoro non adempiono il loro obbligo di pagamento, conteggio o informazione entro il termine stabilito dalla cassa di compensazione, si avvia la procedura di tassazione d'ufficio (v. N. 2090, 2077 e 2043).
- 2174 Le casse di compensazione stabiliscono termini di una duex-2159 rata massima di 30 giorni.
- Se, invece di procedere come detto sopra, la cassa di compensazione avvia una procedura d'esecuzione (v. N. 6001 segg., in particolare N. 6010 segg.), esegue la procedura di tassazione e notifica la relativa decisione soltanto nei casi in cui la persona soggetta all'obbligo contributivo fa opposizione (v. N. 6016 segg.).
- 2176 La decisione di tassazione d'ufficio comprende generalmente il periodo di pagamento.
- 2177 Se i contributi d'acconto sono fissati all'inizio dell'anno in una decisione di tassazione d'ufficio, quest'ultima può comprendere l'intero anno civile.
- Se la decisione di tassazione d'ufficio ha per oggetto i contributi da compensare, essa fissa i contributi per l'intero periodo di conteggio precedente.

2.10.7 Spese della tassazione d'ufficio

Le spese della tassazione d'ufficio possono essere messe a carico del datore di lavoro, purché quest'ultimo abbia provocato la tassazione d'ufficio, non abbia fornito le indicazioni necessarie (v. N. 2051 segg.) o abbia tentato di ingannare la cassa di compensazione⁷⁵.

Le spese della tassazione d'ufficio comprendono le spese in contanti sostenute dalla cassa di compensazione e un'indennità per il lavoro supplementare che la tassazione ha causato alla cassa.

Queste spese possono essere messe a carico del datore di lavoro per qualunque caso di tassazione e non soltanto quando è stato necessario un controllo sul posto⁷⁶.

3. Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa

- 2182 Per la fissazione dei contributi d'acconto personali, la fissazione definitiva dei contributi sulla base della comunicazione fiscale, la compensazione, la riduzione e il condono dei contributi, si vedano le DIN.
- Per i principi generali della riscossione dei contributi, nonché per i periodi e i termini di pagamento, si vedano i N. 2001 segg.; per la diffida, si vedano i N. 2184 segg.; per il reclamo, si vedano i N. 3001 segg.; per l'esecuzione, si vedano i N. 6001 segg. e per le conseguenze penali, si vedano i N. 9001 segg.

75 21 giugno 1950 RCC 1950 pag. 341
 76 21 giugno 1950 RCC 1950 pag. 341

4. Diffida

4.1 Diffida per il pagamento dei contributi e il conteggio

(art. 34a OAVS)

4.1.1 Definizione

- Le diffide legali sono intimazioni aventi come scopo il pagamento e il conteggio dei contributi conformemente
 all'art. 34a OAVS (v. N. 2011 e 2077) oppure intimazioni
 per violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo
 conformemente all'art. 205 OAVS (v. N. 2201 segg.).
- Mediante la diffida la persona soggetta all'obbligo contributivo è invitata a pagare i contributi o a inoltrare un conteggio dei contributi paritari (riguardo alla procedura semplificata secondo gli <u>art. 2</u> e <u>art. 3 LLN</u>, v. N. 2115 segg.).
- La cassa di compensazione rende attenta la persona soggetta all'obbligo contributivo sulle conseguenze in termini di interessi di mora in caso di pagamento o conteggio tardivo (v. N. 4001 segg.).
- 2187 Essa può inoltre richiamare la sua attenzione sulle eventuali conseguenze dell'inosservanza della diffida (v. N. 2199).

4.1.2 Condizioni

- 2188 La cassa di compensazione deve inviare la diffida immeex-2173 diatamente, ma al più tardi:
 - 40 giorni a contare dal termine del periodo di pagamento o di conteggio oppure dalla fatturazione, se il debitore dei contributi non ha pagato i contributi dovuti entro il termine stabilito (v. N. 2011, 2013 e 2083);
 - entro il 10 marzo, se il conteggio dei salari non è consegnato entro il 30 gennaio (v. N. 2077 e 2092).

2189 La procedura di diffida non ha luogo se:

- la cassa deve ancora emanare una decisione di reclamo di contributi paritari arretrati⁷⁷ (v. N. 3013 segg.);
- al debitore dei contributi è stata concessa una dilazione di pagamento (v. N. 2205 segg., in particolare 2223);
- la persona soggetta all'obbligo contributivo si rifiuta espressamente di adempiere il suo obbligo di pagamento o di conteggio.

4.1.3 Forma

- 2190 La diffida deve essere scritta. Per quanto concerne le tasse di diffida, si veda anche il N. 2197.
- 2191 Per quanto riguarda la notifica, si applica per analogia la ex-2177 CCONT.
- È considerata diffida anche la dilazione di pagamento (v. N. 2205 segg.). Se una dilazione di pagamento viene concessa, non è più necessario inviare una diffida per avviare, all'occorrenza, la procedura di tassazione d'ufficio (v. N. 2147 segg.) o l'esecuzione (v. N. 6010 segg.).
- L'imposizione di una tassa di diffida contemporaneamente alla notifica della diffida stessa non deve necessariamente avvenire sotto forma di decisione con indicazione dei rimedi giuridici (art. 49 cpv. 1 e art. 51 cpv. 1 LPGA)⁷⁸. Per quanto riguarda i mezzi d'impugnazione contro l'imposizione di una tassa di diffida, si veda il N. 2198.

4.1.4 Contenuto

2194 La diffida deve indicare:

ex-2180

 il motivo per cui è inviata, vale a dire se essa ha come scopo unicamente il pagamento dei contributi o l'invio del conteggio dei contributi oppure entrambi;

⁷⁷ 7	settembre	1962	RCC	1963	pag. 115	DTFA	1962	pa	g. 195
⁷⁸ 1°	dicembre	1987	RCC	1988	pag. 140	_			
28	febbraio	1995	VSI	1996	pag. 141	DTF	121	V	5

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

- a quale periodo si riferiscono i contributi oggetto della diffida:
- qualora fosse conosciuto, l'importo dei contributi da versare:
- l'importo della tassa di diffida reclamata;
- le possibili conseguenze del pagamento o conteggio tardivo in termini di interessi di mora.
- Se necessario, la cassa di compensazione può avvertire la persona soggetta all'obbligo contributivo delle conseguenze dell'inosservanza della diffida (v. N. 2199; nell'ambito della procedura semplificata secondo gli art. 2 e art. 3 LLN, v. N. 2121).
- 2196 Il pagamento dei contributi e l'invio del conteggio possono essere reclamati con la notifica di un'unica diffida.

4.1.5 Tassa di diffida

(art. 34a OAVS)

- Si deve riscuotere una tassa di diffida, compresa tra i 20 e i 200 franchi, a titolo d'indennità per i lavori supplementari causati dalla diffida. Altre spese non possono essere addossate al debitore⁷⁹.
- Se una tassa di diffida è stata fatturata a un assicurato, quest'ultimo può esigere che sia emanata una decisione, che può essere impugnata mediante opposizione (art. 49 cpv. 1, art. 51 cpv. 2 e art. 52 cpv. 1 LPGA). Il diritto di opposizione contro l'imposizione di tasse di diffida può essere tutelato nell'ambito di un'ulteriore decisione di tassazione d'ufficio (v. N. 2199, 1° trattino) oppure, se le circostanze lo esigono, con una decisione formale separata (p. es. in caso di rifiuto sistematico di versare le tasse di diffida).

⁷⁹ 16 dicembre 1996 VSI 1997 pag. 156 -

La tassa di diffida diventa esecutiva con la sua notifica (art. 205 cpv. 2 OAVS). Di conseguenza, a questo proposito un'eventuale opposizione non esplica alcun effetto sospensivo⁸⁰.

4.1.6 Conseguenze dell'inosservanza della diffida

2199 ex-2185 Quali conseguenze entrano in linea di conto:

- l'inizio di una procedura di tassazione d'ufficio, se si tratta del pagamento di contributi paritari o dell'invio di un conteggio per tali contributi (v. N. 2149 segg.);
- l'esecuzione (v. N. 6009 segg.);
- l'inflizione di una multa d'ordine (v. N. 9017 segg.);
- il deposito di una denuncia penale (v. N. 9001 segg.);
- l'esclusione dalla procedura semplificata secondo gli art. 2 e art. 3LLN (v. N. 2121).

2200 ex-2186 Per la riscossione di interessi di mora non è necessario che sia stata preventivamente inviata una diffida (v. N. 4011).

4.2 Diffida per violazione di prescrizioni d'ordine o di controllo d'altro genere

(art. 205 OAVS)

2201 ex-2187 Anche chi viola una prescrizione d'ordine o di controllo prevista dalla LAVS o dall'OAVS diversa da quelle concernenti il pagamento dei contributi e l'invio dei conteggi (v. N. 2001 segg. e 2068 segg.) riceve una diffida scritta della cassa di compensazione.

2202 ex-2188 Secondo l'<u>art. 205 OAVS</u> occorre, per esempio, notificare una diffida a colui che non adempie il suo obbligo di informazione e di notificazione ai sensi degli <u>art. 24 cpv. 4</u>81, <u>art, 35 cpv. 2</u> e <u>art. 209 cpv. 2 OAVS</u>.

 80 1° dicembre 1987 RCC 1988 pag. 140 - 81 29 agosto 2008 9C_738/2007 DTF 134 V 405

2203 Quali conseguenze dell'inosservanza della diffida entrano in linea di conto:

- la fissazione in una decisione, conformemente all'art. 24 cpv. 5 OAVS, dei contributi d'acconto personali dovuti, in caso di violazione dell'obbligo d'informazione secondo l'art. 24 cpv. 4 OAVS (v. le DIN);
- l'avvio di una procedura di tassazione d'ufficio, se si tratta della fissazione dei contributi d'acconto paritari in caso di violazione dell'obbligo d'informazione secondo l'art. 35 cpv. 2 OAVS (v. N. 2051 segg.);
- l'inflizione di una multa d'ordine (v. N. 9017 segg.);
- il deposito di una denuncia penale (v. N. 9001 segg.);
- l'esclusione dalla procedura semplificata secondo gli art. 2 e art. 3 LLN (v. N. 2121).

A chi è oggetto della diffida viene addossata una tassa di diffida compresa tra i 20 e i 200 franchi (art. 205 cpv. 1 OAVS). Per il resto, si applicano per analogia i N. 2190 segg.

5. Dilazione di pagamento (art. 34b OAVS)

5.1 Definizione

Concedendo una dilazione di pagamento, la cassa di compensazione libera il debitore dall'obbligo di versare i contributi nei termini ordinari di pagamento (v. N. 2011 e 2013) e gli permette di saldare il debito contributivo con acconti secondo il piano d'ammortamento (v. N. 2210 seg.).

- Una proroga relativa a un solo versamento di contributi non costituisce una dilazione nel senso definito sopra.
- 2207 La dilazione di pagamento può essere accordata durante tutto il periodo della procedura di riscossione dei contributi.
- Non bisogna confondere la dilazione di pagamento di cui all'<u>art. 34*b* OAVS</u> con il differimento della realizzazione nell'ambito della procedura di esecuzione (<u>art. 123 LEF</u>).

5.2 Condizioni

2209 ex-2195 La concessione della dilazione di pagamento implica che:

- le difficoltà finanziarie del debitore dei contributi siano rese verosimili:
- il debitore si impegni ad effettuare versamenti regolari e faccia subito un primo versamento; e
- esistano motivi seri per ammettere che il debitore vuole e può versare nei termini gli acconti, oltre ai contributi correnti.

5.3 Piano d'ammortamento

La dilazione di pagamento è concessa in base a un piano d'ammortamento che indichi le scadenze e l'importo degli acconti.

2211 ex-2197 Il piano d'ammortamento deve essere adattato alle condizioni finanziarie e personali del debitore dei contributi. Entro questi limiti gli acconti e le loro scadenze devono essere fissati in modo che il debito sia estinto il più presto possibile, ma in ogni caso prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione per mancata riscossione (v. N. 5032 segg.) o, in caso di credito di risarcimento dei danni, entro dieci anni (v. N. 8078).

5.4 Concessione della dilazione di pagamento

La concessione e il rifiuto della dilazione di pagamento devono essere redatti sotto forma di decisione⁸² (v. la CCONT).

La decisione che concede la dilazione di pagamento deve menzionare le conseguenze dell'inosservanza del piano d'ammortamento.

82 21 gennaio 1953 RCC 1953 pag. 138 -

Se la dilazione di pagamento è concessa per contributi paritari non ancora fissati mediante una decisione passata in giudicato e se vi è il pericolo che spiri il termine quinquennale di prescrizione del diritto di fissare i contributi (v. N. 5012 segg.), la cassa deve emanare una decisione sui contributi.

- Se la situazione economica del debitore si modifica quando la dilazione di pagamento è già stata concessa, la cassa di compensazione deve stabilire un piano d'ammortamento conforme alle nuove circostanze del caso. Il N. 2212 è applicabile per analogia.
- Se la situazione economica non si è modificata notevolmente, il debitore ritardatario non ha nessun diritto alla concessione di un nuovo piano d'ammortamento che preveda acconti inferiori⁸³.
- Per garantire un'esecuzione corretta e regolare del piano d'ammortamento approvato, nella sua decisione la cassa di compensazione deve revocare l'effetto sospensivo attribuito a un'eventuale opposizione (v. la CCONT).
- 2218 Il giudice esamina le decisioni relative alla dilazione di paex-2204 gamento soltanto dal punto di vista della loro legalità⁸⁴.

5.5 Effetti della dilazione di pagamento

- 2219 La concessione della dilazione di pagamento differisce la scadenza dei contributi secondo il piano d'ammortamento stabilito.
- La dilazione di pagamento non interrompe i termini di prescrizione (v. N. 5012, 5032.1 segg. e 8078).

83 14 marzo 1959 RCC 1959 pag. 237 -84 7 dicembre 1959 RCC 1981 pag. 321 -

- La dilazione di pagamento è nulla se il debitore non osserva le clausole del piano d'ammortamento. L'intero debito ridiventa allora esigibile.
- Una dilazione di pagamento concessa dalla cassa di compensazione può, in determinate circostanze, esentare il debitore dall'obbligo d'indennizzo per il danno subìto dalla cassa (v. N. 8031)⁸⁵.
- La concessione della dilazione di pagamento è considerata quale diffida (v. N. 2189). Se la dilazione è annullata, non è quindi necessario avviare la procedura di diffida, ma si può procedere immediatamente all'esecuzione relativa all'intero debito contributivo.
- Per quanto concerne le dilazioni di pagamento concesse per motivi legati alla pandemia di COVID-19, si vedano i N. 4043.2 segg.

85 30 giugno 1998 <u>VSI 1999 pag. 23</u> DTF 124 V 253 15 ottobre 1998 <u>VSI</u> 1999 pag. 26 –

_

3ª parte: Reclamo e restituzioni di contributi

Rimandi:	
 ⇒ interessi di mora e compensativi ⇒ prescrizione ⇒ periodi di pagamento ⇒ compensazione in caso di rendita 	v. N. 4001 segg. v. N. 5001 segg. v. N. 2008 segg. v. le DR

A. Reclamo di contributi arretrati

1. Reclamo

1.1 Nozione

- Le casse di compensazione reclamano il pagamento di contributi arretrati se vengono a sapere che una persona soggetta all'obbligo contributivo non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato soltanto un importo inferiore a quello dovuto (art. 39 OAVS).
- 3002 Il reclamo può avere per oggetto sia i contributi paritari che i contributi personali.
- 3003 Il reclamo può essere effettuato in particolare a seguito di un controllo presso il datore di lavoro oppure in caso di affiliazione retroattiva di una persona soggetta all'obbligo contributivo o di procedura per sottrazione d'imposta⁸⁶.
- 3004 Si è in presenza di un reclamo di contributi *paritari* arretrati in particolare se:
 - in seguito all'affiliazione retroattiva di una persona soggetta all'obbligo contributivo, i contributi sono reclamati per la prima volta dopo lo scadere del periodo di pagamento⁸⁷;

86	28	settembre	1983	RCC	1984	pag. 403	_		
87	9	maggio	1958	RCC	1958	pag. 427	DTFA	1958	pag. 121
	7	settembre	1962	RCC	1963	pag. 115	DTFA	1962	pag. 195

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

- nel corso della procedura relativa al pagamento dei contributi effettivamente dovuti secondo l'art. 35 cpv. 3
 OAVS risulta, dopo il pagamento e la procedura di conteggio conclusa, che per il periodo di conteggio sono stati riscossi contributi in misura insufficiente;
- dopo la conclusione della procedura di compensazione secondo l'<u>art. 36 cpv. 4 OAVS</u> risulta che per il periodo di conteggio sono stati riscossi contributi in misura insufficiente (p. es. in occasione di un controllo presso i datori di lavoro);
- dal salario soggetto a contribuzione sono stati dedotti indebitamente salari a titolo di spese generali.

3005 ex-3006

Si è in presenza di un reclamo di contributi *personali* arretrati in particolare se:

- sono reclamati per la prima volta contributi personali dopo lo scadere del periodo di pagamento in seguito all'affiliazione retroattiva di una persona soggetta all'obbligo contributivo⁸⁸;
- in una decisione precedente i contributi effettivamente dovuti sono stati fissati a un livello troppo basso.

3006 ex-3004

Non sono considerati come un reclamo di contributi arretrati:

- la riscossione periodica dei contributi di cui all'art. 34 OAVS;
- l'adeguamento dei contributi d'acconto conformemente all'<u>art. 24 cpv. 3</u> e all'<u>art. 35 cpv. 2 OAVS</u> (v. N. 2059 segg.);
- la fatturazione del saldo dei contributi sulla base del conteggio dei salari o della tassazione fiscale secondo gli arti. 25 cpv. 2 e art. 36 cpv. 4 OAVS (N. 2082 segg.).

88 9 1958 **RCC** DTFA 1958 maggio 1958 pag. 427 pag. 121 settembre 1962 DTFA RCC 1963 pag. 115 1962 pag. 195

1.2 Condizioni

In linea di principio, le casse di compensazione sono tenute a reclamare il pagamento di tutti i contributi dovuti e non pagati⁸⁹.

3008 Il principio dell'agire secondo la buona fede è applicabile ai contributi paritari arretrati⁹⁰. V. la CCONT.

In linea di principio spetta alla cassa di compensazione provare che nessun contributo è stato versato o che l'importo dei contributi pagati è inferiore a quello dovuto⁹¹. Per i contributi paritari, i N. 2152 seg. si applicano per analogia.

Non occorre eseguire la procedura di diffida prima di emanare una decisione di pagamento di contributi arretrati (v. N. 2184 segg.)⁹².

3011 Se i contributi per un determinato periodo sono stati fissati mediante una decisione sui contributi passata formalmente in giudicato e si rivelano poi essere insufficienti, le casse di compensazione possono reclamare i contributi arretrati soltanto se sono soddisfatte le condizioni per il riesame delle decisioni passate in giudicato⁹³ (v. la CCONT; per il cambiamento di statuto, v. N. 3020). La cassa deve quindi riconsiderare la decisione passata in giudicato e sostituirla con una nuova, la quale fissa i contributi totali per il periodo in questione⁹⁴.

				-					
89	6	febbraio	1951	RCC	1951	pag. 160	DTFA	1951	pag. 32
	17	maggio	1963	RCC	1963	pag. 455	DTFA	1963	pag. 99
	25	marzo	1992	RCC	1992	pag. 333	_		
90	3	settembre	1980	RCC	1981	pag. 194	DTF	106	V 139
	10	febbraio	1995	VSI	1995	pag. 156	_		
91	1°	maggio	1957	RCC	1958	pag. 60	DTFA	1957	pag. 127
92	7	settembre	1962	RCC	1963	pag. 115	DTFA	1962	pag. 195
93	24	gennaio	1953	RCC	1953	pag. 135	_		
	25	febbraio	1959	RCC	1959	pag. 296	DTFA	1959	pag. 25
	19	febbraio	1963	RCC	1963	pag. 273	DTFA	1963	pag. 84
	9	febbraio	1995	VSI	1995	pag. 147	DTF	121	V 1
	27	giugno	1996	VSI	1996	pag. 256	DTF	122	V 165
94	2	settembre	2009	9C_33/2	2009		_		

3012 ex-3011 In caso di modifica della prassi amministrativa – fondata su una nuova giurisprudenza o su nuove istruzioni amministrative –, le casse di compensazione non sono autorizzate a riesaminare le decisioni in materia di contributi passate in giudicato e a reclamare, in tali casi, contributi arretrati attenendosi alla nuova prassi. Devono, invece, applicarla a tutti i casi non ancora sbrigati⁹⁵.

1.2.1 Procedura

3013 La cassa di compensazione reclama il pagamento dei contributi arretrati.

I contributi vanno versati entro 30 giorni dalla fatturazione.

Per la fatturazione è determinante la data di emissione della fattura, non la data d'invio al destinatario. La fattura deve essere inviata al più tardi alla data di emissione.

La fattura stabilisce espressamente la data ultima entro la quale il pagamento deve pervenire alla cassa.

Se necessario, la cassa di compensazione emana una decisione formale. Deve emanare la decisione secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA quando vi è disaccordo con l'interessato sul contenuto della comunicazione (art. 51 cpv. 2 LPGA)⁹⁶. Nella misura in cui questa interessi i diritti e i doveri dei salariati, per principio deve essere notificata loro⁹⁷. Sono fatti salvi i N. 2175 segg.

5 17 giugno

⁹⁵ 17	giugno	1957	RCC	1958	pag. 26	DTFA	1957	pag. 174
23	maggio	1958	RCC	1958	pag. 350	DTFA	1958	pag. 97
⁹⁶ 9	marzo	2018	9C_646	6/2017		_		
⁹⁷ 13	dicembre	1978	RCC	1979	pag. 115	_		
13	marzo	1987	RCC	1987	pag. 612	DTF	113	V 1
29	giugno	2019	9C_539	9/2018	_	_		

1.2.2 Contributi paritari

I contributi del datore di lavoro e quelli del salariato devono essere reclamati al datore di lavoro, anche se questi ha omesso di dedurre i contributi del salariato (v. N. 2031)⁹⁸.

Una decisione di pagamento di contributi paritari arretrati è fondata anche se il salario determinante è stato assegnato a un'altra persona anziché al salariato designato nella decisione⁹⁹.

1.2.3 Contributi personali

Per il reclamo di contributi arretrati sul reddito dell'attività indipendente e per quello dei contributi degli assicurati senza attività, si vedano anche le DIN.

1.3 Cambiamento dello statuto dell'assicurato

Si parla di cambiamento dello statuto dell'assicurato quando un reddito da lavoro soggetto a contribuzione è in seguito valutato in modo differente, totalmente o parzialmente, oppure se risulta che un assicurato che versava contributi come persona senza attività lucrativa ne esercitava una o viceversa.

Nei casi in cui sia già passata in giudicato una decisione sui contributi alle assicurazioni sociali in questione, affinché si possa procedere al cambiamento di statuto dell'assicurato deve esistere un motivo di riesame¹⁰⁰ (riconsiderazione o revisione: v. l'art. 53 LPGA e la CCONT) se:

⁹⁸ 2 26	settembre novembre	1949 1956	RCC RCC	1949 1957	pag. 388 pag. 317	DTFA –	1949	pag	j. 179
99 27 100 9 27	novembre febbraio giugno	1957 1995 1996	RCC VSI VSI	1958 1995 1996	pag. 93 pag. 147 pag. 256	– – DTF	122	V	165

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

- un assicurato ha versato contributi personali su un reddito da attività lucrativa indipendente e questo reddito risulta poi essere compreso del tutto o in parte nel salario determinante;
- sono stati versati contributi paritari su un reddito che si rivela in seguito provenire da un'attività lucrativa indipendente:
- un assicurato è stato ritenuto persona senza attività lucrativa mentre aveva, durante questo tempo, conseguito un salario determinante.

3022 Se si tratta di un cambiamento di statuto riferito al futuro, per principio il primo esame dello statuto è effettuato liberamente 101.

Se il cambiamento dello statuto concerne sia retribuzioni sulle quali sono già stati riscossi contributi alle assicurazioni sociali che redditi su cui non è ancora stata emanata alcuna decisione, per quanto riguarda la parte già passata in giudicato bisogna verificare se esistano le premesse per una riconsiderazione o per una revisione processuale, mentre le condizioni per le retribuzioni non ancora rilevate vanno verificate liberamente¹⁰².

La cassa di compensazione può procedere alla *riconside-razione* di una decisione passata in giudicato che definisce determinate retribuzioni come reddito da attività lucrativa indipendente o dipendente se questa si rivela senza dubbio errata e se la sua rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA). La notevole importanza è normalmente soddisfatta, viste le conseguenze sulla qualità dell'assicurato in altre assicurazioni sociali (in particolare l'AD e la previdenza professionale).

101 9 febbraio 1995 VSI 1995 pag. 147
 102 9 febbraio 1995 VSI 1995 pag. 147

- La cassa di compensazione deve procedere alla revisione di una decisione passata in giudicato qualora vengano alla luce fatti rilevanti o mezzi di prova nuovi in grado di modificarla e che non potevano essere prodotti in precedenza (art. 53 cpv. 1 LPGA).
- 3026 Se la riconsiderazione o la revisione nei casi di cui ai N. 3021 e 3023 accerta l'esistenza di un salario determinante, va emanata una decisione di pagamento dei contributi arretrati.
- I contributi pagati in più sul reddito dell'attività indipendente per l'anno oggetto di un reclamo di contributi paritari arretrati devono essere attribuiti alla parte a carico del salariato dei contributi paritari reclamati al datore di lavoro¹⁰⁴.
- Questa regola vale anche quando la cassa che reclama i contributi paritari non è quella cui sono stati versati i contributi personali da attribuire ai contributi paritari 105.
- Se i contributi paritari sono stati pagati interamente dal datore di lavoro, o se i contributi personali versati oltrepassano l'importo dei contributi del salariato, la cassa di compensazione deve restituire all'assicurato i contributi personali eccedenti¹⁰⁶.
- 3030 Il conteggio dei contributi e la restituzione di quelli ecceex 3038 denti sono effettuati d'ufficio.
- Se in sede di riconsiderazione o revisione nei casi di cui ai N. 3021 e 3023 si accerta l'esistenza di un reddito da attività lucrativa indipendente, i contributi vanno stabiliti mediante una decisione sui contributi. Sono determinanti gli art. 22 segg. OAVS (v. le DIN).

¹⁰³ 8 22 ¹⁰⁴ 25	marzo dicembre febbraio	1993 1993 1959	- - RCC	1959	pag. 296	DTF DTF DTFA	119 119 1959	V 183 V 477 pag. 25
26 105 25 106 9	gennaio febbraio dicembre	2012 1959 1960	9C_459 RCC RCC		pag. 296 pag. 281	DTFA DTFA	1959 1960	pag. 25 pag. 25 pag. 309

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

3032 I con restit

I contributi del datore di lavoro versati erroneamente vanno restituiti alla persona che li ha versati credendo di essere il datore di lavoro dell'assicurato.

3033 ex-3040 I contributi del salariato devono essere attribuiti ai contributi personali dovuti dall'assicurato, a meno che la persona che ha versato i contributi paritari provi di non aver dedotto i contributi dal salario. In questo caso, anche i contributi del salariato devono essere restituiti al datore di lavoro. Per il resto, i N. 3065 segg. sono applicabili per analogia.

3034 ex-3032 La decisione (di pagamento dei contributi arretrati o fissante l'ammontare dei contributi), oltre agli elementi abituali, deve comprendere:

- l'abrogazione della decisione già passata in giudicato con relativa motivazione;
- l'indicazione che la decisione comporta un cambiamento dello statuto.

3035 ex-3033 Il fatto che la decisione iniziale di pagamento di contributi sia stata emanata dalla cassa che reclama i contributi paritari arretrati o provenga da un'altra cassa è irrilevante¹⁰⁷.

3036 ex-3034 Se contributi paritari arretrati sono reclamati per un anno nel quale l'assicurato ha conseguito anche un reddito da un'attività indipendente e se il reddito del periodo di calcolo comprendeva una parte di salario determinante, questa parte deve essere separata dal reddito di questo periodo. Il contributo dovuto sul reddito dell'attività indipendente deve essere ricalcolato sulla differenza così ottenuta¹⁰⁸.

¹⁰⁷ 13	aprile	1957	RCC	1957	pag. 364	_		
¹⁰⁸ 13	aprile	1957	RCC	1957	pag. 364	_		
5	luglio	1957	RCC	1958	pag. 65	_		
25	febbraio	1959	RCC	1959	pag. 296	DTFA	1959	pag. 25
9	novembre	1960	RCC	1961	pag. 283	DTFA	1960	pag. 303

2. Condono del pagamento di contributi paritari arretrati

2.1 Definizione

3037 ex-3042 Il condono totale o parziale del pagamento di contributi arretrati deve essere accordato al debitore che riteneva in buona fede di non dover pagare i contributi reclamati, se questo pagamento costituirebbe per lui un onere troppo grave, tenendo conto delle sue condizioni economiche (art. 40 cpv. 1 OAVS).

3038 ex-3044 Può essere condonato soltanto il pagamento di contributi arretrati (v. N. 3003), e non il pagamento dei contributi reclamati per il periodo corrente del conteggio 109.

3039 ex-3043 Per i contributi arretrati dovuti da lavoratori indipendenti, da persone senza attività lucrativa e da salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, è applicabile l'art. 11 cpv. 1 LAVS (a questo proposito v. le DIN)¹¹⁰.

2.2 Condizioni

2.2.1 In generale

3040 ex-3045 Il condono del pagamento di contributi è subordinato a due condizioni: la buona fede e l'onere troppo grave.

Queste condizioni devono essere adempiute cumulativamente (art. 40 cpv. 1 OAVS)¹¹¹.

3041 ex-3046 Il condono non deve inoltre recare danno ai salariati interessati dal provvedimento¹¹², ovvero per i salariati non devono venire a crearsi lacune contributive. Sempre che non

109 9	maggio	1958	RCC	1958	pag. 427	DTFA	1958	pag. 121
110 16	febbraio	1959	RCC	1959	pag. 125	DTFA	1959	pag. 47
6	novembre	1987	RCC	1988	pag. 132	DTF	113	V 248
111 10	dicembre	1958	RCC	1959	pag. 63	DTFA	1958	pag. 237
6	novembre	1987	RCC	1988	pag. 132	DTF	113	V 248
3	settembre	1980	RCC	1981	pag. 194	DTF	106	V 139
3	settembre	1980	RCC	1981	pag. 194	DTF	106	V 139
¹¹² 30	novembre	1954	RCC	1955	pag. 196	DTFA	1954	pag. 269

ne derivi un onere eccessivo, i salariati interessati devono essere sentiti.

Le condizioni per il condono dei contributi devono essere riunite nella persona del debitore, cioè in generale nella persona del datore di lavoro. Di regola, le condizioni del salariato non entrano in linea di conto (v. tuttavia N. 3049)¹¹³.

Il condono dei contributi può anche essere accordato a una persona giuridica¹¹⁴ o a una società di persone; in tal caso, bisogna anche considerare le condizioni economiche dei soci illimitatamente responsabili.

2.2.2 Buona fede

Bisogna dare per scontato che il datore di lavoro conosca il suo obbligo di pagare contributi sui salari da lui versati¹¹⁵.

Non è in buona fede chiunque non consideri le circostanze con debita scrupolosità e non versi tutti i contributi dovuti alla cassa di compensazione. Il datore di lavoro che ha dei dubbi sul versamento di contributi paritari su una prestazione da lui versata deve informarsi presso la cassa di compensazione. Se non lo fa, non si può considerare che abbia agito in buona fede¹¹⁶.

Non c'è buona fede neppure quando il datore di lavoro non rispetta le istruzioni della cassa di compensazione concernenti i suoi obblighi legali¹¹⁷.

¹¹³ 10 ¹¹⁴ 30	dicembre novembre	1958 1954	RCC RCC	1959 1955	pag. 63 pag. 196	DTFA DTFA	1958 1954		ı. 237 ı. 269
20 6	aprile novembre	1956 1987	RCC RCC	1956 1988	pag. 230 pag. 132	DTF	113	V	248
¹¹⁵ 20	aprile	1956	RCC	1956	pag. 132 pag. 230	_	110	V	240
¹¹⁶ 20 23	aprile maggio	1956 1960	RCC RCC	1956 1961	pag. 230 pag. 154	_			
¹¹⁷ 6	novembre	1974	RCC	1975	pag. 134 pag. 205	DTF	100	V	151

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

2.2.3 Onere troppo grave

Il pagamento di contributi arretrati costituisce un onere troppo grave per il datore di lavoro quando lo mette in uno stato di disagio e gli impedisce di far fonte ai suoi bisogni indispensabili e a quelli della sua famiglia¹¹⁸.

La nozione di onere troppo grave corrisponde a quella dell'inesigibilità ai sensi dell'<u>art. 11 cpv. 1 LAVS</u> per quanto concerne la riduzione dei contributi (v. le DIN)¹¹⁹.

Il fatto che il datore di lavoro non possa più ottenere il pagamento dei contributi da parte dei salariati non giustifica di per sé l'ammissione dell'onere troppo grave¹²⁰. Occorre tuttavia tenerne conto quando si valutano le condizioni economiche del datore di lavoro.

3050 Sono determinanti le condizioni dei debitori di contributi nel momento in cui la cassa di compensazione reclama il pagamento dei contributi arretrati¹²¹.

3051 Se le circostanze cambiano durante la procedura del condono, sono determinanti le nuove circostanze.

2.3 Procedura

2.3.1 Domanda di condono e condono accordato d'ufficio

3052 Il debitore di contributi che desidera il condono deve preex-3057 sentare una domanda scritta. Può anche farla verbalmente

			_						
¹¹⁸ 11	novembre	1957	RCC	1958	pag. 97	_			
15	ottobre	1958	RCC	1958	pag. 426	_			
19	maggio	1960	RCC	1961	pag. 155	_			
6	novembre	1987	RCC	1988	pag. 132	DTF	113	V	248
¹¹⁹ 15	ottobre	1958	RCC	1958	pag. 426	_			
¹²⁰ 11	novembre	1957	RCC	1958	pag. 97	_			
¹²¹ 7	novembre	1972	RCC	1973	pag. 527	DTF	98	V	251
6	novembre	1987	RCC	1988	pag. 132	DTF	113	V	248

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

presso la cassa di compensazione, ma si deve allora stendere un verbale e farlo firmare all'interessato (art. 40 cpv. 2 OAVS; v. tuttavia N. 3059).

- La richiesta deve essere depositata presso la cassa di compensazione entro 30 giorni dalla notifica della decisione di pagamento di contributi arretrati (art. 40 cpv. 2 OAVS).
- Il debitore di contributi deve motivare la richiesta e provare i fatti che adduce per ottenere il condono (art. 40 cpv. 2 OAVS).
- 3055 Di regola, la richiesta può essere presentata solo dal daex-3060 tore di lavoro e non dai salariati.
- Quando le condizioni necessarie per il condono del pagamento di contributi arretrati sono manifestamente adempiute, la cassa di compensazione può pronunciare il condono d'ufficio (art. 40 cpv. 3 OAVS).

2.3.2 Decisione di condono

- 3057 La cassa di compensazione deve pronunciarsi sulla doex-3062 manda in una decisione formale (<u>art. 40 cpv. 2 e 4 OAVS</u>).
- Nella procedura di opposizione contro la decisione di pagamento di contributi arretrati la cassa di compensazione sbriga la richiesta di condono con una decisione su opposizione.

2.3.3 Condono dei contributi in caso di litispendenza

3059 Se un procedimento di ricorso avente per oggetto un debito contributivo è pendente, il condono di questi contributi può essere richiesto nel corso del processo, a titolo di conclusioni subordinate.

3060 ex-3065 La cassa di compensazione deve allora pronunciarsi su questa richiesta e presentare in merito una proposta al giudice (decisione emanata «lite pendente»). Questa proposta sostituisce la decisione di condono e permette al tribunale cantonale delle assicurazioni di deliberare sulla questione 122.

B. Restituzione di contributi

1. Restituzione

1.1 Definizione

3061 ex-3066 Chiunque ha pagato contributi non dovuti può reclamarne la restituzione alla cassa di compensazione (art. 41 OAVS)¹²³.

3062 ex-3067 I contributi fissati in una decisione passata in giudicato non possono, in linea di massima, essere oggetto di una richiesta di restituzione¹²⁴. La restituzione di tali contributi può avvenire soltanto se la cassa di compensazione riconsidera la sua decisione (v. l'<u>art. 53 cpv. 2 LPGA</u> e la CCONT).

3063 ex-3068 È esclusa la restituzione di contributi fissati da una sentenza del giudice passata materialmente in giudicato.

3064 ex-3069

Si deve operare una distinzione tra la restituzione vera e propria e:

 il rimborso di contributi versati a giusto titolo, concesso sotto certe condizioni a stranieri e ai loro superstiti secondo l'art. 18 cpv. 3 LAVS (a questo proposito v. l'Ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e le direttive in materia);

 122
 13
 aprile
 1950
 RCC
 1950
 pag. 260

 123
 1°
 dicembre
 1982
 RCC
 1983
 pag. 374

123 1° dicembre 1982 RCC 1983 pag. 374 – 124 29 febbraio 1980 RCC 1980 pag. 466 –

 la restituzione dei contributi in caso di cambiamento dello statuto dell'assicurato (v. N. 3027 segg.).

Per la restituzione (o l'imputazione) di contributi pagati sul reddito da lavoro da un assicurato che non esercita un'attività lucrativa, si vedano le DIN.

1.2 Persone legittimate a chiedere la restituzione

3065	Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi spetta alla
ex-3070	persona che li ha versati o ai suoi eredi.

- Anche i contributi del salariato devono in linea di massima essere restituiti al datore di lavoro. Devono esserlo in ogni caso se è stato quest'ultimo a versarli.
- Dal canto suo, il datore di lavoro deve restituire al salariato la parte dei contributi paritari pagata da quest'ultimo.
- 3068 I contributi del salariato devono essergli restituiti direttaex-3073 mente se questi non è più al servizio del datore di lavoro.

1.3 Procedura

- La persona soggetta all'obbligo contributivo deve per principio chiedere la restituzione di contributi.
- Tuttavia, se la cassa di compensazione constata senza riserve che una persona ha pagato contributi manifestamente indebiti, deve restituirli d'ufficio.
- La cassa di compensazione deve restituire i contributi o compensarli con debiti contributivi.
- Se la restituzione di un importo esiguo comporta un onere eccessivo, le casse di compensazione possono accreditare l'importo da restituire su fatture di futuri debiti contributivi, a condizione che la persona soggetta all'obbligo contributivo non vi si opponga (v. le DIN).

Nell'ambito della procedura relativa ai contributi d'acconto secondo gli <u>art. 24 cpv. 1</u> e <u>art. 35 cpv. 2 OAVS</u>, la restituzione avviene di regola nel quadro della procedura di compensazione (<u>art. 25</u> e <u>art. 36 OAVS</u>).

I contributi pagati in eccesso possono essere restituiti già prima della compensazione, se la persona soggetta all'obbligo contributivo non deve alcun contributo per il periodo di pagamento in questione oppure in caso di variazione sostanziale del reddito secondo l'art. 24 cpv. 4 o art. 35 cpv. 2 OAVS (v. i N. 2056 segg. e le DIN).

- I contributi di acconto delle persone esercitanti un'attività indipendente sono considerati come «contributi pagati in eccesso» ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LAVS e dell'art. 25 cpv. 3 LPGA soltanto dal momento in cui è stata emanata una decisione definitiva sull'obbligo contributivo. Pertanto, i termini di perenzione per il diritto al rimborso iniziano a decorrere soltanto con la fissazione definitiva dei contributi¹²⁵.
 - 2. Restituzione dei contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche

2.1 In generale

Si può chiedere la restituzione dei contributi paritari versati sulle prestazioni di persone giuridiche (società o cooperative) oggetto di una tassazione passata in giudicato che le sottopone all'imposta federale diretta sull'utile netto (v. le DSD).

3076 Il capitolo sulla restituzione dei contributi (N. 3061 segg.) è applicabile a tali richieste, se le regole esposte di seguito non stabiliscono altrimenti.

¹²⁵ 2 marzo 2023 9C_219/2022 DTF 149 V 21

2.2 Procedura

3077 ex-3084 La richiesta di restituzione deve essere inoltrata per iscritto. Il relativo modulo è consegnato dalla cassa di compensazione (v. allegato 4). Se si utilizza il modulo, in un primo momento

- le pagine 1–3 devono essere inviate all'autorità fiscale cantonale per l'imposta federale diretta;
- la pagina 4 direttamente alla cassa di compensazione. In un secondo momento, l'autorità fiscale rinvia al datore di lavoro le pagine 2 e 3, debitamente compilate, nelle quali si dichiara che la prestazione è stata inclusa nell'utile netto imponibile della persona giuridica e di conseguenza assoggettata all'imposta federale diretta.

Infine, il datore di lavoro inoltra alla cassa di compensazione la richiesta motivata di restituzione dei contributi (pag. 3). Altri documenti, quali, per esempio, la corrispondenza con le autorità fiscali, non costituiscono prove sufficienti.

Se richiesto dalla cassa di compensazione, vanno allegati altri giustificativi (documenti contabili ecc.).

3078 La richiesta deve essere presentata dal datore di lavoro; eccezionalmente può essere inoltrata anche dal salariato.

Se la richiesta è presentata dal datore di lavoro, il salariato dovrà autorizzare per iscritto la cassa di compensazione a restituire al datore di lavoro i contributi che egli ha versato. L'autorizzazione deve essere rilasciata sulla richiesta di restituzione o sulla dichiarazione menzionata al N. 3077.

3080 Se la richiesta è presentata dal salariato, i contributi del datore di lavoro devono essere restituiti direttamente a quest'ultimo.

2.3 Termini di scadenza

3081 La richiesta di restituzione di contributi deve essere preex-3088 sentata per iscritto alla cassa di compensazione entro un anno dal momento in cui la tassazione dell'imposta federale diretta è passata in giudicato, poiché altrimenti sopravviene la prescrizione (v. N. 5069).

3082 ex-3089 Le casse di compensazione devono richiamare in modo mirato l'attenzione delle società di capitali o delle cooperative interessate sul termine di scadenza figurante al N. 3081, riferendosi all'art. 16 cpv. 3 LAVS.

2.4 Esame delle richieste

La cassa di compensazione non è tuttavia vincolata dalla decisione dell'autorità fiscale, che risulta dal modulo di dichiarazione citato al N. 3077¹²⁶.

3084 ex-3091

La cassa di compensazione deve accertarsi che i contributi di cui si chiede la restituzione siano realmente stati pagati. A questo scopo, se ciò non è desumibile dalla dichiarazione (v. N. 3077), deve ricercare in quale anno la prestazione è stata concessa o accreditata. Dal punto di vista dell'AVS, non è importante sapere a quale anno la prestazione si riferisce.

3085 ex-3092 Se nella dichiarazione citata al N. 3077 le prestazioni vengono espressamente indicate come tantièmes (partecipazioni agli utili) o se altre prestazioni in denaro appaiono come tantièmes dissimulate, la richiesta di rimborso deve essere rifiutata per tale importo (v. le DSD).

3086 ex-3093 Se la domanda di rimborso è rifiutata dalla cassa di compensazione, il rifiuto dovrà essere notificato al datore di lavoro e al salariato mediante decisione.

3087 ex-3094 Se il reddito da cui sono stati restituiti i contributi è già stato iscritto nel CI dell'assicurato, questa iscrizione deve essere corretta (v. le D CA/CI).

¹²⁶ 1° marzo 1977 RCC 1977 pag. 395 DTF 103 V 1

4ª parte: Interessi di mora e compensativi

Indicazione generale:	
⇒ contabilizzazione	v. le DCMF
⇒ AVS/AI facoltativa	v. le DAF

1. In generale

1.1 Elementi di base

- Nell'ambito dei contributi, gli interessi di mora e quelli compensativi sono interessi detti «di compensazione», in quanto sono volti a compensare il danno subìto dal creditore con l'utile che il debitore ha conseguito pagando i suoi contributi in ritardo.
- Gli interessi di mora sono dovuti dalle persone soggette all'obbligo contributivo, mentre gli interessi compensativi vanno loro versati. Gli interessi di mora sui contributi salariali sono dovuti dai datori di lavoro e a questi ultimi vanno versati gli interessi compensativi. Non è ammissibile addossare gli interessi di mora al lavoratore. Rimangono riservati i casi dei vignaioli a cottimo (art. 37 OAVS)¹²⁷.
- Gli interessi di mora hanno un carattere accessorio: se e nella misura in cui un credito per contributi è estinto secondo l'art. 16 cpv. 2 e 3 LAVS, non è più possibile far valere interessi di mora o compensativi¹²⁸.
- 4004 Il tasso per gli interessi di mora e compensativi è del 5 per cento l'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS)¹²⁹.

127 26 128 6 10 24	marzo marzo settembre dicembre	1984 1985 1991 1993	RCC RCC RCC VSI	1984 1985 1991 1994	pag. 509 pag. 276 pag. 520 pag. 177	DTF DTF DTF	111 117 119	V V V	89 185 233
129 9	aprile	2008	9C_202/2007		pag. 177	DTF	134	V	202
27	maggio	2013	9C_62/2001			DTF	139	V	297

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

1.2 Oggetto degli interessi

4005 ex-4049 Sono dovuti interessi:

- sui contributi AVS/AI/IPG/AD;
- sui contributi alle spese di amministrazione secondo l'art. 69 cpv. 1 LAVS;
- sui contributi dovuti secondo la LAF;
- sui contributi dovuti secondo la LAFam.

4006 ex-4050 Non sono dovuti interessi:

- sulle tasse di diffida (art. 34a cpv. 2 OAVS);
- sulle spese cagionate dalla tassazione d'ufficio (<u>art. 38</u> cpv. 3 OAVS);
- sulle multe d'ordine (<u>art. 91 LAVS</u>);
- sui supplementi secondo l'art. 14bis LAVS.

4007 ex-4051 Sugli interessi di mora e compensativi non versati non sono dovuti né interessi di mora né interessi compensativi.

1.3 Termini per la riscossione e il versamento degli interessi

4008 ex-4040 Il termine inizia a decorrere:

- il primo giorno dopo il periodo di pagamento (<u>art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a OAVS</u>; p. es. il 1° febbraio per i contributi paritari di gennaio o il 1° luglio per i contributi d'acconto personali per il secondo trimestre [v. <u>art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS</u>]);
- il primo giorno dopo la fatturazione (<u>art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c</u> <u>ed e OAVS</u>); il giorno della fatturazione non viene quindi preso in considerazione;
- il 1° gennaio dopo il termine del periodo di conteggio (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d OAVS);
- il primo giorno dopo il ricevimento del conteggio completo e regolare (<u>art. 41^{ter} cpv. 3 OAVS</u>); il giorno del ricevimento del conteggio non viene quindi preso in considerazione.

4009 ex-4041 Il termine cessa di decorrere:

- il 30° giorno dopo il periodo di pagamento (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a OAVS; p. es. il 2 marzo [o il 1° marzo per gli anni bisestili] per i contributi paritari di gennaio [v. art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS]) oppure il 30 luglio per i contributi d'acconto personali per il secondo trimestre (v. art. 34 cpv. 1 lett. b OAVS);
- il 30° giorno dopo la fatturazione (<u>art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c</u> ed e OAVS; p. es. il 14 agosto se la fatturazione è stata eseguita il 15 luglio);
- il 30° giorno dopo il termine del periodo di conteggio, ovvero il 30 gennaio (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d OAVS);
- il 30° giorno dopo il ricevimento del conteggio completo e regolare (art. 41^{ter} cpv. 3 OAVS; p. es. l'11 febbraio se il conteggio arriva il 12 gennaio).

4010 ex-4042 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dallo Stato, il termine è prorogato al primo giorno feriale seguente 130.

2. Interessi di mora

2.1 Procedura e condizioni

4011 ex-4004

Gli interessi di mora sono dovuti non appena sono soddisfatte le condizioni poste per la loro riscossione dall'art. 41^{bis} cpv. 1 OAVS¹³¹. La diffida non costituisce una condizione che implica il pagamento d'interessi di mora¹³². Gli interessi di mora sono dovuti anche quando il ritardo non è imputabile né a un errore della cassa di compensazione né a una colpa dell'assicurato¹³³. Per le eccezioni legate alla diffusione del coronavirus, si veda il N. 4043.2.

¹³⁰ 19	agosto	2004	VSI	2004	pag. 257	_			
¹³¹ 9	aprile	2008	9C_202/2007			DTF	134	V	202
¹³² 26	febbraio	1985	RCC	1985	pag. 274	_			
¹³³ 24	gennaio	1992	RCC	1992	pag. 177	_			
9	aprile	2008	9C_202/2007			DTF	134	V	202

La cassa di compensazione comunica al debitore dei contributi l'ammontare degli interessi dovuti e, se questi sono contestati o non vengono versati, emana una decisione che ordina il pagamento degli interessi dovuti.

I contributi sono considerati pagati se giungono alla cassa di compensazione o le vengono accreditati (art. 42 cpv. 1 OAVS). Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento¹³⁴.

4014 È determinante la data in cui viene emanata la fattura e non quella in cui essa viene recapitata al destinatario (v. N. 2082 segg.).

2.2 Contributi periodici

(art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS)

2.2.1 Oggetto e riscossione degli interessi

Di regola gli interessi di mora devono essere versati sui contributi non pagati entro 30 giorni dalla fine del periodo di pagamento (v. N. 2008 segg.). Essi includono i contributi fatturati per il periodo di pagamento e quelli effettivamente dovuti e da versare per questo periodo, ovvero:

- i contributi d'acconto paritari dovuti per il periodo di pagamento secondo l'art. 35 cpv. 1 OAVS;
- i contributi paritari effettivamente dovuti per il periodo di pagamento secondo l'art. 35 cpv. 3 OAVS;
- i contributi d'acconto personali dovuti per il periodo di pagamento secondo l'art. 24 OAVS.

4016 Si devono riscuotere interessi di mora se i contributi dovuti per il periodo di pagamento non sono ancora stati pagati 30 giorni dopo il termine di quest'ultimo (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a OAVS).

¹³⁴ 28 novembre 2002 <u>VSI 2003 pag. 143</u>

2.2.2 Decorrenza degli interessi

Gli interessi di mora decorrono dal termine del periodo di pagamento per il quale sono dovuti fino al pagamento completo dei contributi (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o alla dichiarazione di fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).

4017.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli interessi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).

2.3 Contributi arretrati reclamati per gli anni civili passati

(art. 41^{bis} cpv. 1 lett. b OAVS)

2.3.1 Oggetto e riscossione degli interessi

- Sono considerati reclamati per gli anni civili passati i contributi che la cassa di compensazione reclama conformemente all'art. 39 OAVS per un anno passato, se viene a sapere che il debitore dei contributi non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti.
- Questo significa che il pagamento non può più essere richiesto nel quadro ordinario dell'adeguamento degli acconti (art. 24 cpv. 3 e art. 35 cpv. 3 OAVS) o della fatturazione del saldo sulla base del conteggio dei salari o della tassazione fiscale (art. 25 cpv. 3 e art. 36 cpv. 4 OAVS).
- Il reclamo di contributi arretrati per gli anni civili passati secondo l'art. 41^{bis} cpv. 1 lett. b OAVS può concernere contributi d'acconto personali o l'importo effettivamente dovuto di contributi paritari o personali.

4021 ex-4011

Le disposizioni concernenti il reclamo di contributi arretrati per gli anni civili passati si applicano in particolare alle situazioni seguenti:

- affiliazione retroattiva, per quanto riguarda il reclamo di
 - contributi d'acconto personali (comunicazione fiscale non ancora disponibile),
 - contributi personali e
 - contributi paritari;
- controllo presso i datori di lavoro, per quanto riguarda il reclamo di contributi paritari su questa base;
- sottrazione d'imposta, per quanto riguarda il reclamo di contributi personali in seguito a tale procedura;
- procedura di conteggio conclusa, per quanto riguarda il reclamo di contributi paritari dopo che è già stata effettuata la compensazione;
- procedura di fissazione dei contributi definitiva conclusa, per quanto riguarda il reclamo di
 - o contributi personali successivi a questa procedura,
 - eccezione: rettifica di comunicazioni fiscali (v. N. 4033).

4022 ex-4010 Non sono considerati come un reclamo di contributi arretrati per gli anni civili passati, in particolare:

- l'adeguamento degli acconti, per quanto riguarda
 - o i contributi paritari (art. 35 cpv. 2 OAVS) e
 - i contributi personali (<u>art. 24 cpv. 3 OAVS</u>);
- il pagamento dei contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento, per quanto riguarda i contributi paritari (procedura soggetta ad autorizzazione di cui all'art. 35 cpv. 3 OAVS; art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a OAVS),
- i crediti derivanti dal conteggio, per quanto riguarda
 - i contributi paritari (<u>art. 36 cpv. 4 OAVS</u>; <u>art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c e d OAVS</u>) e
 - i contributi personali (<u>art. 25 cpv. 2 OAVS</u>; <u>art. 41^{bis} cpv. 1 lett. e e f OAVS</u>).

4023 ex-4012 Vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati (<u>art. 41^{bis} cpv. 1 lett. b</u> <u>OAVS</u>).

4024 ex-4012.1

Se necessario, in caso di reclamo di contributi d'acconto personali arretrati, la cassa di compensazione può rinviare la riscossione degli interessi di mora. Questi vengono calcolati solo una volta stabilito l'ammontare definitivo dei contributi in base alla comunicazione fiscale. Le persone tenute al pagamento dei contributi vanno informate al riguardo al momento del reclamo. Negli altri casi si applicano le usuali prescrizioni relative al calcolo degli interessi di mora.

2.3.2 Decorrenza degli interessi

4025 ex-4013 Gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti fino alla fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni (art. 39 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 41^{bis} cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo, al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o alla dichiarazione di fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).

4025.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli interessi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).

2.4 Contributi salariali da compensare

(art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c OAVS)

2.4.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4026 ex-4014 I contributi salariali da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati. 4027 ex-4015 Si devono riscuotere interessi di mora se i contributi da compensare non vengono pagati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c OAVS).

2.4.2 Decorrenza degli interessi

4028 ex-4016 Gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).

4028.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli interessi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).

2.5 Conteggio presentato in ritardo

(art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d OAVS)

2.5.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4029 ex-4017 I datori di lavoro tenuti a versare contributi d'acconto devono presentare un regolare conteggio entro 30 giorni dalla fine dell'anno civile (art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS). Il conteggio viene considerato presentato in ritardo se non viene consegnato alla cassa di compensazione entro il 30 gennaio seguente la fine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti o se viene consegnato per tempo ma non risponde ai requisiti dell'art. 36 cpv. 1 OAVS (v. N. 2068 segg.). Per quanto attiene alla riscossione degli interessi, un conteggio risponde ai requisiti se i documenti forniti contengono le indicazioni sui salari soggetti a contribuzione necessarie per la fatturazione.

4030 ex-4018

Si devono riscuotere interessi di mora se i datori di lavoro non presentano un conteggio entro 30 giorni dalla fine dell'anno civile e se in quel momento vi sono ancora contributi in mora (art. 41bis cpv. 1 lett. d OAVS).

2.5.2 Decorrenza degli interessi

- Gli interessi decorrono dal 1° gennaio che segue la fine del periodo di conteggio fino alla presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di quest'ultimo, fino alla fatturazione da parte della cassa di compensazione (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) oppure all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) o alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).
- 4031.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli interessi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).
 - 2.6 Contributi personali da compensare (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. e OAVS)

2.6.1 Oggetto e riscossione degli interessi

- I contributi personali da compensare corrispondono alla difex-4020 ferenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.
- Essi comprendono anche i contributi fatturati in base a una rettifica della comunicazione fiscale, ma non quelli reclamati in seguito a un'affiliazione retroattiva o a una procedura per sottrazione d'imposta.
- Si devono riscuotere interessi di mora se i contributi da compensare non vengono pagati entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione (art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS).

Vengono riscossi interessi di mora soltanto sul saldo risultante dalla fissazione definitiva dei contributi, nei casi in cui questi ultimi non vengano pagati in tempo, ma non, ad esempio, su semplici «adeguamenti degli acconti».

2.6.2 Decorrenza degli interessi

- Gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. e e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).
- 4035.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli interessi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).
 - 2.7 Contributi d'acconto almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS)

2.7.1 Oggetto e riscossione degli interessi

- I contributi effettivamente dovuti per l'anno di contribuzione sono quelli fissati conformemente all'art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi d'acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quanto stabilito per l'anno di contribuzione conformemente all'art. 24 OAVS. I contributi da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.
- Si devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il

100 per cento (a questo proposito v. l'esempio 2 nell'allegato 1)¹³⁵.

- Se vengono riscossi interessi di mora secondo l'<u>art. 41^{bis}</u> cpv. 1 lett. f OAVS, non si possono riscuotere contemporaneamente interessi di mora sui contributi da compensare conformemente alla lettera e dello stesso articolo.
- Vengono riscossi interessi di mora soltanto sul saldo risultante dalla fissazione definitiva dei contributi, nei casi in cui questi ultimi non vengano pagati in tempo, ma non, ad esempio, su semplici «adeguamenti degli acconti».

2.7.2 Decorrenza degli interessi

- Gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino alla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni, altrimenti fino al pagamento completo dei contributi (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d e cpv. 2, in particolare secondo periodo in fine OAVS per analogia), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF)¹³⁶.
- 4039.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli interessi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).

 135 29
 agosto
 2008
 9C_738/2007
 DTF
 134
 V
 405

 136 29
 agosto
 2008
 9C_738/2007
 DTF
 134
 V
 405

-

2.8 Conteggio e pagamento dei contributi nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN

(art. 41bis cpv. 1 lett. c e d OAVS)

2.8.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4040 ex-4028 Per i suoi salariati, il datore di lavoro può conteggiare il salario in procedura semplificata, purché soddisfi le condizioni di cui all'art. 2 LLN. Se sceglie la procedura semplificata, deve pagare i contributi una volta all'anno (art. 34 cpv. 1 lett. c OAVS). Il datore di lavoro deve inoltrare un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine dell'anno civile (art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS) e pagare i contributi alla cassa di compensazione entro 30 giorni a contare dalla fatturazione (art. 34 cpv. 3 OAVS).

4041 ex-4029

Si devono riscuotere interessi di mora se il datore di lavoro non presenta un regolare conteggio entro 30 giorni dalla fine dell'anno civile (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d OAVS) o se i contributi fatturati dalla cassa di compensazione non vengono pagati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c OAVS).

2.8.2 Decorrenza degli interessi

4042 ex-4030 Nel caso in cui il conteggio venga presentato in ritardo, gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo il termine del periodo di conteggio, ovvero dal 1° gennaio dell'anno seguente fino all'inoltro di un regolare conteggio. In mancanza di ciò, gli interessi decorrono fino alla fatturazione da parte della cassa di compensazione (art. 41bis cpv. 1 lett. de cpv. 2 OAVS), al rilascio dell'attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).

- Nel caso in cui i contributi vengano pagati in ritardo, gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione fino al pagamento completo (art. 41bis cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).
- 4043.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli interessi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).
 - 2.9 Sospensione temporanea degli interessi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19)

(art. 41^{bis} cpv. 1^{bis} [abrogato] e cpv. 1^{ter} OAVS)

- a. Sospensione generale (21.3–30.6.2020)
- 4043.2 Non sono dovuti interessi di mora sull'integralità dei contributi per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 (art. 41^{bis} cpv. 1^{ter} OAVS).
- 4043.3 Gli interessi di mora riprendono a decorrere normalmente a partire dal 1° luglio 2020, tranne per i contributi per i quali è stata concessa una dilazione di pagamento in relazione diretta con la diffusione del coronavirus (v. N. 4043.4 segg.).
 - b. Sospensione in caso di dilazione di pagamento legata alla diffusione del coronavirus (1.7–20.9.2020)
- 4043.4 Sui contributi per i quali è stata accordata una dilazione di pagamento in relazione diretta con la diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19) non sono dovuti interessi di mora dalla data della dilazione fino al 20 settembre 2020 (art. 41^{bis} cpv. 1^{bis} OAVS in vigore dal 21 marzo 2020 al 20 settembre 2020: https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/875.pdf).

- 4043.5 Gli interessi di mora riprendono a decorrere normalmente dal 21 settembre 2020.
- 4043.6 Inoltre, gli interessi di mora riprendono a decorrere se la dilazione di pagamento decade a causa della mancata osservanza delle condizioni di pagamento (<u>art. 34*b* cpv. 3</u> OAVS; v. N. 2221).
- 4043.7 La sospensione degli interessi di mora si applica per analogia anche alla proroga di un singolo versamento di contributi ai sensi del N. 2220.
 - c. Nessuna sospensione in caso di moratoria COVID-19 (1.7–20.10.2020)
- Contrariamente alla regolamentazione sulla dilazione provvisoria, la concessione di una moratoria COVID-19 (secondo l'ordinanza del 16 aprile 2020 sui provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al coronavirus [Ordinanza COVID-19 insolvenza]) non arresta la il decorso degli interessi di mora.
- 4043.9 Se la moratoria COVID-19 è interrotta e viene concessa una moratoria provvisoria, gli interessi di mora cessano di decorrere a partire dalla concessione della moratoria provvisoria.

d. Esempi

4043.10 *Esempio 1* – Contributi d'acconto senza dilazione di pagamento

Contributi d'acconto gennaio 2020. Ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione: 11 maggio 2020.

Decorrenza degli interessi: dall'1.2.2020 al 20.3.2020

4043.11 *Esempio 2* – Contributi d'acconto con dilazione di pagamento

Contributi d'acconto 1° e 2° trimestre 2020: 10 000 fr. ciascuno. Richiesta di dilazione di pagamento presentata il 20 aprile 2020 per i contributi d'acconto per i primi due trimestri dell'anno 2020. Dilazione accordata il 28 maggio 2020.

Ricevimento del pagamento da parte della cassa (in base al piano d'ammortamento)	Decorrenza degli interessi
2500 fr. il 30 giugno 2020	
2500 fr. il 31 luglio 2020	
2500 fr. il 31 agosto 2020	
2500 fr. il 30 settembre 2020	21.9.2020–30.9.2020
2500 fr. il 30 ottobre 2020	21.9.2020–30.10.2020
2500 fr. il 29 novembre 2020	21.9.2020–29.11.2020
2500 fr. il 31 dicembre 2020	21.9.2020–31.12.2020
2500 fr. il 30 gennaio 2021	21.9.2020–30.01.2021

4043.12 Esempio 3 – Reclamo di contributi arretrati

In seguito a un controllo del datore di lavoro, il 15 febbraio 2021 sono reclamati alla X SA contributi arretrati per 24 500 franchi per l'anno 2019. La cassa di compensazione riceve il pagamento entro 30 giorni.

Decorrenza degli interessi di mora: su 24 500 franchi dall'1.1.2020 al 20.3.2020 e dall'1.7.2020 al 15.2.2021.

4043.13 *Esempio 4* – Contributi personali da compensare per il 2018

Dopo aver ricevuto la comunicazione fiscale, il 30 settembre 2022 la cassa di compensazione emana la decisione per i contributi personali del 2018. La differenza tra i contributi d'acconto versati e i contributi effettivamente dovuti in base alla comunicazione fiscale è di 20 000 franchi (differenza superiore al 25 %; art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS). La cassa di compensazione riceve il pagamento il 16 novembre 2022.

Decorrenza degli interessi di mora: su 20 000 franchi dall'1.1.2020 al 20.3.2020 e dall'1.7.2020 al 16.11.2022.

2.10 Importi irrisori

4044 ex-4064 La cassa di compensazione può rinunciare a esigere gli interessi di mora maturati, se il loro importo è inferiore a 30 franchi. Non è invece ammesso rinunciare a esigere un importo superiore¹³⁷.

2.11 Termine di perenzione

4045 ex-4065 Il termine di perenzione per il reclamo di interessi di mora è determinato in funzione del termine di perenzione per la fissazione dei contributi, vale a dire a cinque anni, a decorrere dal momento in cui la cassa di compensazione è in grado di valutare e calcolare l'ammontare degli interessi di mora 138.

¹³⁷ 21 agosto 2003 <u>VSI 2004 pag. 56</u> – ¹³⁸ 23 maggio 2003 <u>VSI 2003 pag. 376</u> DTF 129 V 345

3. Interessi compensativi

Indicazione generale:

⇒ restituzione dei contributi

v. N. 3061 segg.

3.1 Caso generale

(art. 41^{ter} cpv. 1 OAVS)

3.1.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4046 ex-4034 Di regola gli interessi compensativi vengono versati per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione. Essi comprendono in particolare:

- i contributi salariali versati in eccesso;
- i contributi personali versati in eccesso;
- i contributi personali da compensare.

4047 ex-4035

Si devono versare interessi se la cassa di compensazione restituisce i contributi pagati, ma non dovuti, solo dopo il termine dell'anno civile in cui sono stati versati.

4048 ex-4035.1 Gli interessi compensativi possono essere calcolati e concessi solo sulla base della decisione sui contributi definitiva (v. in particolare l'esempio 2^{bis} dell'allegato 1).

3.1.2 Decorrenza degli interessi

4049 ex-4036 Gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile in cui i contributi non dovuti sono stati versati fino alla restituzione completa (art. 41^{ter} cpv. 2 e 4 OAVS).

3.2 Contributi salariali da compensare

(art. 41ter cpv. 3 OAVS)

3.2.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4050 ex-4037

I contributi salariali da compensare sono quelli che la cassa di compensazione è tenuta a rimborsare ai datori di lavoro in base al suo conteggio conformemente all'art. 36 cpv. 4 OAVS. Corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.

4051 ex-4038

Si devono versare interessi compensativi sui contributi pagati, ma non dovuti, se la cassa di compensazione non li restituisce o non li accredita all'affiliato entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio regolare (art. 36 cpv. 4 in combinato disposto con l'art. 41^{ter} cpv. 2 e 4 OAVS; per il conteggio v. anche N. 2059 segg.). Riguardo al versamento degli interessi, un conteggio risponde ai requisiti se i documenti giustificativi per il conteggio contengono le indicazioni sui salari soggetti a contribuzione necessarie per la fatturazione.

3.2.2 Decorrenza degli interessi

4052 ex-4039 Gli interessi compensativi decorrono dal ricevimento del conteggio completo e regolare fino alla restituzione completa (art. 41^{ter} cpv. 3 e 4 OAVS).

3.3 Restituzione e compensazione

4053 ex-4045 La restituzione ha un suo ruolo nel versamento degli interessi compensativi e nella determinazione del momento in cui questi cessano di decorrere (art. 41^{ter} cpv. 1 e 3 OAVS).

4054 ex-4046 È determinante la data in cui il versamento viene effettuato e non quella in cui giunge al destinatario o gli viene accreditato. La cassa di compensazione può versare gli interessi compensativi all'assicurato o compensarli con crediti nei confronti di quest'ultimo.

La compensazione con crediti (esigibili) nei confronti dell'affiliato è parificata alla restituzione.

Se i contributi non vengono restituiti, ma accreditati, gli interessi cessano di decorrere non appena si può esigere il credito con cui sono compensati.

4058 Per quanto riguarda gli interessi compensativi non si applica il limite per importi irrisori.

4. Calcolo degli interessi

4059 È determinante il calcolo secondo il metodo tedesco¹³⁹, ovex-4054 vero:

- gli interessi sono calcolati in giorni;
- i mesi interi comprendono 30 giorni; e
- un anno intero comprende 360 giorni.

Si calcola la somma dei giorni nel modo seguente:

Fatturazione	Decorrenza de	egli interessi	Numero di
	Primo giorno	Ultimo giorno (ri- cevimento del pagamento)	giorni
1° mar. 2019	2 mar. 2019	16 dic. 2019	285
	30-1 = 29	16	(29+240+16)
15 apr. 2019	16 apr. 2019	31 mag. 2019 ¹	45
	30-15 = 15	un mese: 30	(15+30)
10 gen. 2019	10 gen. 2019 11 gen. 2019		50
	30-10 =20	un mese: 30	(20+30)

¹³⁹ 10 novembre 2003 <u>VSI 2004 pag. 108</u> -

27 feb. 2019	28 feb. 2019 30-27 = 3	1° lug. 2019 ²	124 (3+120+1)
20 gen. 2016	21 gen. 2016 30-20 =10	28 feb. 2016 ³	38 (10+28)
20 gen. 2016	21 gen. 2016 30-20 = 10	29 feb. 2016 ³ un mese: 30	40 (10+30)
28 feb. 2016	29 feb. 2016 30-28 = 2	22 ago. 2016 ³	174 (2+150+22)
31 mag. 2019	1° giu. 2019 un mese: 30	2 lug. 2019	32 (30+2)

- ¹ Il 31 è considerato l'ultimo o il 30° giorno del mese.
- Negli anni normali il 28 febbraio è considerato l'ultimo o il 30° giorno del mese.
- Negli anni bisestili il 29 febbraio è considerato l'ultimo o il 30° giorno del mese e il 28 febbraio un giorno normale.

4060 ex-4055

Gli interessi iniziano a decorrere in particolare:

- il primo giorno dopo il periodo di pagamento (<u>art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a OAVS</u>; p. es. il 1° febbraio per i contributi paritari di gennaio o il 1° luglio per i contributi d'acconto personali per il secondo trimestre [v. <u>art. 34 cpv. 1 lett. a e b OAVS</u>]);
- il primo giorno dopo la fatturazione (<u>art. 41^{bis} cpv. 1 lett. c</u> <u>ed e OAVS</u>); il giorno della fatturazione non viene quindi preso in considerazione;
- il 1° gennaio dopo il termine del periodo di conteggio (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. d OAVS);
- il primo giorno dopo il ricevimento del conteggio completo e regolare (<u>art. 41^{ter} cpv. 3 OAVS</u>); il giorno del ricevimento del conteggio non viene quindi preso in considerazione;
- il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti (<u>art. 41^{bis} cpv. 1 lett. b OAVS</u>; p. es. il 1° gennaio 2020 per i contributi reclamati per il 2019);
- il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione (<u>art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS</u>);

 il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile in cui i contributi non dovuti sono stati versati (<u>art. 41^{ter} cpv. 2 OAVS</u>);

4061 ex-4056

Per il calcolo degli interessi si deve contare il giorno in cui gli interessi cessano di decorrere, ossia:

- il giorno del pagamento completo dei contributi;
- il giorno della fatturazione;
- il giorno del ricevimento del conteggio;
- il giorno della restituzione completa.

4062 ex-4056.1 In caso di adeguamento dei contributi d'acconto, occorre eventualmente distinguere tra le varie fasi per determinare l'importo soggetto all'obbligo contributivo e, dunque, la base di calcolo per gli interessi di mora e/o compensativi nonché la/e relativa/e decorrenza/e (v. in particolare l'esempio 2^{bis} dell'allegato 1).

5. Dilazione di pagamento, opposizione o ricorso e decorrenza degli interessi

L'inoltro di un'opposizione o di un ricorso non ha alcuna incidenza sulla decorrenza degli interessi¹⁴⁰.

Nemmeno la concessione di una dilazione di pagamento incide sulla decorrenza degli interessi¹⁴¹.

6. Riduzione, condono e irrecuperabilità

4065 ex-4059 Per quanto riguarda la riduzione, il condono e l'irrecuperabilità degli interessi di mora si applicano le stesse disposizioni valide per i contributi:

 per la riduzione degli interessi di mora su contributi personali, v. per analogia le DIN (fatta eccezione per i numeri marginali concernenti il limite inferiore della riduzione);

¹⁴⁰ 16	febbraio	1983	RCC	1983	pag. 231	DTF	109	V	1
		1994	VSI	1995	pag. 82	_			
¹⁴¹ 6	marzo	1985	RCC	1985	pag. 276	DTF	111	V	89

- per il condono degli interessi di mora su contributi paritari, v. N. 3037 segg.;
- per l'irrecuperabilità degli interessi di mora, v. N. 7001 segg.

7. Esecuzione per debiti

4066 ex-4060 Se l'esecuzione è promossa per il debito contributivo, la cassa di compensazione deve indicare nella domanda d'esecuzione il debito contributivo, la data a partire dalla quale gli interessi decorrono e il tasso d'interesse. Gli interessi sono calcolati dall'ufficio d'esecuzione.

4067 ex-4061 Se l'esecuzione verte non solo sui contributi, ma anche su tasse di diffida, spese cagionate dalla tassazione d'ufficio, multe d'ordine o interessi di mora maturati, dalla domanda d'esecuzione deve risultare che gli interessi sono reclamati soltanto sul debito contributivo (v. N. 4005 segg.).

4068 ex-4062 Se per i contributi non viene promossa l'esecuzione, ma concessa una dilazione di pagamento, la cassa di compensazione deve calcolare personalmente gli interessi, che devono essere riscossi non appena il debito contributivo sarà saldato.

8. Altri compiti

- Per sapere se interessi di mora siano dovuti su contributi pagati in caso di assegnazione di altri compiti o se interessi compensativi debbano essere versati, ci si deve riferire al diritto che disciplina questi compiti.
- Se sono previsti interessi di mora o compensativi in caso di assegnazione di altri compiti, sono applicabili le DCMF.

5ª parte: Prescrizione del credito contributivo e del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati

1. In generale

1.1 Tipi di prescrizione

- Le disposizioni legali distinguono i seguenti tipi di prescrizione (art. 16 LAVS):
 - la prescrizione del diritto di fissare i contributi (<u>art. 16</u> <u>cpv. 1 LAVS</u>);
 - la prescrizione del diritto di riscuotere i contributi (<u>art. 16</u> <u>cpv. 2 LAVS</u>);
 - la prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati (art. 16 cpv. 3 LAVS).

1.2 Natura giuridica

- Sebbene l'<u>art. 16 LAVS</u> impieghi il termine «prescrizione», si tratta in realtà di una perenzione. Con la perenzione, il credito contributivo o il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue alla fine del termine previsto e non può più essere regolato successivamente, né su base volontaria né mediante compensazione¹⁴².
- La cassa di compensazione non può reclamare il pagamento di contributi prescritti né compensare questi ultimi con prestazioni assicurative 143 (v. tuttavia N. 5006 e 5050). Essa non può neppure accettare il pagamento di questi contributi 144.

			_					
¹⁴² 19	agosto	1955	RCC	1955	pag. 417	DTFA	1955	pag. 194
28	gennaio	1957	RCC	1957	pag. 367	_		
19	febbraio	1957	RCC	1957	pag. 367	DTFA	1957	pag. 38
18	dicembre	1987	RCC	1988	pag. 260	_		
20	agosto	2001	_			DTF	127	V 209
¹⁴³ 19	agosto	1955	RCC	1955	pag. 417	DTFA	1955	pag. 194
19	dicembre	1955	_			DTFA	1955	pag. 271
¹⁴⁴ 29	gennaio	1959	RCC	1959	pag. 400	_		

Quanto alla prescrizione di crediti contributivi per cui è stato rilasciato un attestato di carenza di beni, si vedano i N. 5052 segg.

La regola precedente si applica per analogia alla prescrizione del diritto di reclamare la restituzione di contributi indebitamente pagati¹⁴⁵.

1.3 Effetti

- La prescrizione del credito contributivo e quella del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estende anche ai contributi per le spese di amministrazione (art. 69 cpv. 1 LAVS) nonché agli interessi di mora (art. 41^{bis} OAVS) e N. 4045) e a quelli compensativi (art. 41^{ter} OAVS).
- Contributi prescritti possono essere riscossi quando il mancato incasso crea una lacuna contributiva, a condizione che l'assicurato possa invocare il principio della buona fede. In simili casi non sono tuttavia dovuti interessi di mora¹⁴⁶.
- La prescrizione concerne sempre la totalità dei contributi paritari. I contributi del salariato non versati alla cassa si prescrivono anche se sono stati trattenuti dal datore di lavoro. Ciononostante, in virtù dell'art. 30^{ter} cpv. 2 LAVS, il reddito dell'attività lucrativa va annotato sul CI del salariato¹⁴⁷.
- La prescrizione deve essere esaminata d'ufficio e non soltanto su richiesta di una parte interessata¹⁴⁸.

¹⁴⁵ 19	agosto	1955	RCC	1955	pag. 417	DTFA	1955	pag. 194
¹⁴⁶ 20	agosto	1990	RCC	1991	pag. 220	DTF	116	V 29
21	luglio	1995	_			DTF	121	V 71
¹⁴⁷ 13	luglio	1956	RCC	1957	pag. 401	DTFA	1956	pag. 174
21	agosto	2009	9C_769	9/2008				
24	settembre	2015	9C 374	4/2015				
¹⁴⁸ 13	luglio	1956	RCC	1957	pag. 401	DTFA	1956	pag. 174

- Dopo la fine del termine di prescrizione le iscrizioni registrate nel CI non possono più essere modificate; di conseguenza i contributi del CI di un assicurato non possono per esempio essere trasferiti su quello di un altro assicurato 149.
- Rimangono riservati i casi previsti dall'art. 141 cpv. 3

 OAVS, in particolare la correzione di un'iscrizione destinata a sopprimere confusioni o errori di calcolo, oppure l'iscrizione ulteriore di salari versati per un salariato il cui nome era fino a quel momento sconosciuto¹⁵⁰.

2. Prescrizione del diritto di fissare i contributi

2.1 Definizione

I contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione emanata prima della fine del termine di prescrizione non possono più essere né reclamati né pagati (art. 16 cpv. 1 LAVS)¹⁵¹.

2.2 Termine di prescrizione

2.2.1 In generale

Il termine di prescrizione è di cinque anni (v. però N. 5016 segg.). Il termine decorre dall'inizio dell'anno civile che segue quello per cui i contributi sono dovuti.



¹⁴⁹ 4	dicembre	1991	RCC	1992	pag. 378	DTF	117	V 261
4	giugno	1984	RCC	1984	pag. 459	_		
¹⁵⁰ 23	giugno	1958	RCC	1958	pag. 315	DTFA	1958	pag. 188
10	dicembre	1971	RCC	1972	pag. 278	_		
¹⁵¹ 9	maggio	1994	VSI	1995	pag. 280	_		

- I contributi di chi esercita un'attività indipendente, quelli dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi e non deduce alla fonte i contributi (art. 6 cpv. 1 LAVS) e quelli di chi non esercita alcuna attività lucrativa cadono in prescrizione in ogni caso solo un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato (art. 16 cpv. 1, secondo periodo LAVS)¹⁵². Ai salariati che hanno concluso una convenzione con i loro datori di lavoro aventi sede in uno Stato dell'UE/AELS in virtù dell'art. 21 par. 2 R 987/2009 si applica il N. 5012.
- I contributi riscossi sul salario determinante sono dovuti per l'anno nel quale il salario è stato conseguito (v. le DSD)¹⁵³.
- I contributi riscossi sul reddito dell'attività indipendente sono dovuti per l'anno di contribuzione (art. 22 cpv. 1 OAVS; a questo proposito v. le DIN) in cui il reddito è stato realizzato.

2.2.2 Termine più lungo - Atto punibile

- Quando il reclamo di contributi arretrati risulta da un atto punibile, per il quale il diritto penale fissa un termine di prescrizione più lungo di quello previsto dall'art. 16 cpv. 1

 LAVS (prescrizione dell'azione penale di cui all'art. 97 CP), il termine penale è determinante. Il reclamo di contributi arretrati non si prescrive quindi prima del diritto di iniziare un procedimento penale. Basta che i contributi arretrati siano reclamati nei limiti del termine penale¹⁵⁴.
- I termini di prescrizione previsti dall'<u>art. 97 CP</u> che possono essere presi in considerazione sono:
 - di 15 anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni;

¹⁵² 28	•	1989			pag. 512	DTF	115	V	183
30 ¹⁵³ 7	novembre		H 1/0	_	nog 210	— DTГ/	1060	200	. 10
154 31	marzo agosto	1960 1957	RCC RCC	1960 1958	pag. 319 pag. 310	DTFA -	1960	раς	g. 42

- di 10 anni, se per il reato è comminata una pena detentiva di tre anni;
- di 7 anni, se per il reato è comminata un'altra pena¹⁵⁵.
- Se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto; se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione (art. 98 CP).
- L'applicazione dei termini di prescrizione più lunghi previsti dal diritto penale non presuppone che un atto punibile sia stato constatato da una giurisdizione penale. Le autorità dell'AVS casse di compensazione e autorità di ricorso possono decidere a titolo pregiudiziale se il reclamo di contributi arretrati provenga o meno da un atto punibile¹⁵⁶. La prova dell'esistenza di un atto punibile è però subordinata alle stesse severe esigenze imposte alle autorità penali¹⁵⁷.
- Quando l'atto punibile è stato oggetto di un'istruttoria, il dispositivo penale emesso non luogo a procedere o condanna vincola le autorità dell'AVS per stabilire se un atto punibile è stato commesso o meno¹⁵⁸.

2.3 Termine per fissare il credito contributivo

Prima della fine del termine di prescrizione, l'importo dei contributi deve essere fissato in una decisione notificata al debitore dei contributi¹⁵⁹ (v. N. 1052 e 2030; decisione sui

¹⁵⁵ 24 ¹⁵⁶ 13 31	giugno luglio agosto	1986 1956 1957	RCC RCC RCC	1987 1957 1958	pag. 260 pag. 401 pag. 310	DTF DTFA DTFA	112 1956 1957	V 161 pag. 174 pag. 195
¹⁵⁷ 22	dicembre	1956	RCC	1957	pag. 97	DTFA	1957	pag. 49
31	agosto	1957	RCC	1958	pag. 310	DTFA	1958	pag. 195
¹⁵⁸ 13	luglio	1956	RCC	1957	pag. 401	DTFA	1956	pag. 174
¹⁵⁹ 26	giugno	1964	RCC	1965	pag. 36	_		
7	dicembre	1965	RCC	1966	pag. 139	DTFA	1965	pag. 238

contributi, di tassazione, d'ufficio o di reclamo di contributi arretrati)¹⁶⁰.

- La consegna del conteggio dei contributi da parte del datore di lavoro non arresta il decorso dei termini di prescrizione 161.
- La decisione deve fissare l'importo dei contributi. Non è sufficiente una semplice decisione d'assoggettamento, cioè un atto con il quale la cassa fissa soltanto le condizioni riguardanti lo statuto dell'assicurato¹⁶².
- È sufficiente che i contributi siano stati fissati solo in base a una stima 163.
- Se la cassa deve emanare una decisione per salvaguardare il termine di prescrizione, pur ignorando l'importo dei contributi dovuti, deve fissare i contributi in modo che raggiungano in ogni caso l'importo effettivamente dovuto¹⁶⁴.
- Se la cassa di compensazione ha motivo di ritenere che, in assenza di una tassazione d'ufficio, non riceverà mai alcuna comunicazione fiscale per la fissazione dei contributi di chi esercita un'attività indipendente, di chi, non soggetto all'imposizione alla fonte, è alle dipendenze di un datore di lavoro non tenuto a pagare i contributi o di chi non esercita alcuna attività lucrativa, deve procedere autonomamente alla fissazione dei contributi dovuti (v. le DIN) e reclamarli entro il termine di prescrizione di cui al N. 5012.

¹⁶⁰ 22 ¹⁶¹ 20	dicembre aprile	1956 1956	RCC RCC	1957 1956	pag. 97 pag. 230	DTFA	1957	pag. 49
22	dicembre	1956	RCC	1957	pag. 97	DTFA	1957	pag. 49
¹⁶² 22	dicembre	1956	RCC	1957	pag. 97	DTFA	1957	pag. 49
11	agosto	1958	RCC	1958	pag. 392	DTFA	1958	pag. 186
4	luglio	1963	RCC	1964	pag. 27	DTFA	1963	pag. 179
¹⁶³ 4	luglio	1963	RCC	1964	pag. 27	DTFA	1963	pag. 179
25	marzo	1992	RCC	1992	pag. 333	_		
29	aprile	1992	VSI	1993	pag. 15	DTF	118	V 65
¹⁶⁴ 25	marzo	1992	RCC	1992	pag. 333	_		
18	settembre	1995	VSI	1996	pag. 136	-		

- Qualora, incombendo la scadenza dei termini, non fosse chiaro se un assicurato senza attività lucrativa debba versare contributi o se questi siano da ritenere pagati secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS, affinché il termine di prescrizione venga salvaguardato la cassa di compensazione deve emanare una decisione sui contributi. Essa agisce soltanto su richiesta dell'assicurato, e non di propria iniziativa (v. le DIN).
- La decisione deve essere consegnata all'ufficio postale entro il termine di prescrizione e inviata per posta raccomandata, se è notificata poco prima della scadenza del termine (v. la CCONT)¹⁶⁵.
- Affinché il termine di prescrizione sia salvaguardato, basta che il credito contributivo sia stato fissato tempestivamente mediante decisione. Non ha importanza se in seguito questa decisione passerà in giudicato o sarà annullata dalla cassa o dal giudice¹⁶⁶.
- Si ritiene che una decisione della cassa che fissa contributi più elevati emanata entro il termine previsto dall'art. 16 cpv. 1 LAVS durante la litispendenza di una procedura di ricorso di diritto amministrativo (di prima o seconda istanza) salvaguardi il termine sul piano materiale, sebbene a livello processuale, conformemente alla prassi, rivesta soltanto il carattere di una proposta al tribunale delle assicurazioni sociali¹⁶⁷.

3. Prescrizione del diritto di riscuotere i contributi

3.1 Definizione

Il credito contributivo fissato in una decisione notificata tempestivamente (v. N. 5021 segg.) si estingue se, prima


¹⁶⁵ 25 ¹⁶⁶ 20 25	ottobre dicembre maggio	1977 1965 1983	RCC RCC RCC	1978 1966 1983	pag. 62 pag. 242 pag. 384	DTFA DTFA	1978 1965	pag. 232
25 ¹⁶⁷ 9	maggio maggio	1983	VSI	1983	pag. 384 pag. 280	- -		

della scadenza del termine, non è coperto da un pagamento o da una compensazione, o se, prima della scadenza di tale termine, per questo credito non c'è esecuzione o il diritto alla rendita non è stato riconosciuto (art. 16 cpv. 2 LAVS).

5032 Un'eventuale prescrizione del diritto di riscuotere i contributi può entrare in considerazione soltanto se i contributi sono stati fissati nel termine di prescrizione del diritto di fissare i contributi¹⁶⁸.

3.2 Termine di prescrizione

5032.1 Panoramica dei termini:



- Il termine di prescrizione è di cinque anni. Può essere so-5033 speso (v. N. 5037 segg.) o prolungato (v. N. 5044 segg.) e decorre dall'inizio dell'anno seguente quello in cui la decisione sui contributi è formalmente passata in giudicato, vale a dire alla scadenza del termine di opposizione o di ricorso non utilizzato o in seguito a una decisione su ricorso di un tribunale di prima istanza anch'essa passata formalmente in giudicato o ancora in seguito ad una sentenza del Tribunale federale (v. la CCONT)¹⁶⁹.
- 5034 Quanto alla prescrizione dei contributi paritari per il datore di lavoro, anche per la parte dei contributi dovuti dal sala-

¹⁶⁸ 28	gennaio	1957	RCC	1957	pag. 367	_		
19	febbraio	1957	RCC	1957	pag. 367	DTFA	1957	pag. 38
¹⁶⁹ 21	aprile	1980	RCC	1982	pag. 115	_		

riato (v. N. 2029 segg.), è determinante la data in cui la decisione notificata al datore di lavoro, la decisione su opposizione o il giudizio che le sostituisce sono passati in giudicato. Se soltanto il salariato impugna la decisione, la decisione su opposizione o la decisione su ricorso, il termine di prescrizione inizia a decorrere, anche per il datore di lavoro, soltanto dopo la data in cui la decisione su opposizione, il giudizio delle autorità cantonali di ricorso o la sentenza del Tribunale federale sono passati in giudicato 170.

- La concessione di una dilazione di pagamento (v. N. 2205 segg.) e la procedura di riduzione o di condono dei contributi (v. le DIN) non interrompono il decorso del periodo di prescrizione. Per l'attestato di carenza di beni, si vedano i N. 5052 segg.
- Con il verificarsi della perenzione del diritto di riscossione del credito contributivo si estinguono anche i costi accumulatisi fino a tale momento (costi relativi alla diffida e all'esecuzione) ai fini della sua imposizione¹⁷¹.

3.3 Termini di prescrizione speciali

3.3.1 Inventario dopo il decesso e moratoria concordataria

Il termine di prescrizione è sospeso finché l'inventario compilato dopo il decesso (<u>art. 580 segg. CC</u>) o la moratoria concordataria (<u>art. 293 segg.</u>, in particolare <u>art. 293a</u>, <u>art. 294</u> e <u>art. 297 LEF</u>; v. anche N. 6062 segg.) non vengono chiusi (<u>art. 16 cpv. 2 LAVS</u>). Ciò significa che il termine di prescrizione quinquennale è prolungato della durata dell'inventario o della moratoria.

170 **7** luglio 1952 **RCC** 1952 pag. 275 dicembre 1965 **RCC** 1966 **DTFA** 1965 pag. 139 pag. 238 171 3 dicembre 1996 VSI 1997 pag. 114

-

Se, invece, l'inventario o la moratoria concordataria finisce già nell'anno in cui il credito contributivo è passato in giudicato, il termine di prescrizione non è prolungato.

- Inventario

- L'inventario dopo il decesso dura dal momento in cui è richiesto il beneficio d'inventario (art. 580 CC) fino alla fine del termine di riflessione (art. 587 cpv. 1 CC).
- Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto (art. 586 cpv. 1 CC).

Moratoria concordataria

- La moratoria concordataria ha effetto dal giorno in cui l'autorità concede la moratoria provvisoria (art. 293a cpv. 1 e 293c LEF). Non sono determinanti né la data in cui la richiesta di concordato è presentata né quella della pubblicazione del giudizio.
- La moratoria concordataria provvisoria finisce il giorno in cui il giudice del concordato dichiara d'ufficio il fallimento (art. 293a LEF) o è concessa una moratoria definitiva (art. 294 LEF). La moratoria definitiva finisce il giorno in cui si pubblica il suo annullamento (art. 296 e art. 296a LEF) o l'omologazione del concordato (art. 308 LEF) oppure il fallimento è dichiarato d'ufficio (art. 296b, art. 298 cpv. 4 e art. 309 LEF).
- Soltanto la moratoria provvisoria di cui agli <u>art. 293a segg.</u>

 <u>LEF</u> e la moratoria definitiva di cui agli <u>art. 294 segg. LEF</u>

 sospendono il decorso del termine di prescrizione, mentre
 ciò non avviene in caso di accordo analogo convenuto tra
 le parti in un concordato extragiudiziale.

3.3.2 Esecuzione

Se un'esecuzione o un fallimento sono in corso allo scadere del termine di prescrizione, questo termine si prolunga fino alla chiusura dell'esecuzione o del fallimento.

5045 L'esecuzione per debiti è chiusa:

- con il regolamento del credito;
- con la consegna di un attestato di carenza di beni definitivo (art. 115 cpv. 1 e art. 149 cpv. 1 LEF; v. N. 6075 segg.), mentre ciò non avviene se l'attestato di carenza di beni rilasciato è soltanto provvisorio (art. 115 cpv. 2 LEF; v. N. 6074);

per effetto del tempo, quando la cassa di compensazione non depone la domanda di pignoramento o di vendita prima dello spirare dei termini di perenzione previsti dalla legge (art. 88 cpv. 1 e 2, nonché art. 116 cpv. 1 e 2 LEF)¹⁷².

L'avvio di una nuova procedura d'esecuzione non provoca un ulteriore prolungamento del termine di prescrizione anche se questa procedura segue immediatamente la precedente. Anche l'avvio dell'esecuzione senza precetto esecutivo secondo l'art. 149 cpv. 3 LEF deve essere considerata come una nuova procedura d'esecuzione.

5047 Il fallimento è chiuso:

- quando il tribunale pronuncia il suo giudizio definitivo (art. 268 cpv. 2 LEF); secondo l'art. 269 LEF, le somme distribuite dopo la chiusura del fallimento sono considerate pagate durante la procedura;
- in caso di sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230 LEF; v. anche N. 6058);
- in caso di revoca del fallimento (<u>art. 195 seg. LEF</u>); è fatto salvo l'<u>art. 332 LEF</u>.
- 5048 Quando un'esecuzione porta alla dichiarazione di fallimento, le due procedure sono considerate formanti

¹⁷² 14 febbraio 1995 VSI 1995 pag. 166 -

un'unità e il termine di prescrizione scade con la chiusura del fallimento. Ciò avviene anche in caso di rigetto del concordato o quando il giudice del concordato dichiara d'ufficio il fallimento (art. 309, art. 293a cpv. 3, art. 294 cpv. 3 e art. 296b LEF) e quando una procedura di concordato è aperta durante il fallimento (art. 332 LEF; v. anche N. 6062 segg.).

3.3.3 Inizio del diritto alla rendita

- Se il diritto alla rendita dell'assicurato o dei suoi superstiti viene riconosciuto durante il periodo di prescrizione per la riscossione dei contributi fissati tempestivamente, questi possono in ogni caso essere ancora compensati conformemente all'art. 20 cpv. 2 LAVS (art. 16 cpv. 2, quinto periodo LAVS).
- Di principio la compensazione di crediti contributivi non ancora scaduti può avvenire senza limiti di tempo. La cassa deve procedere senza indugio alla compensazione¹⁷³. Per ciò che concerne la compensazione, si vedano le DR.
- L'inizio del diritto a una rendita durante il periodo di prescrizione del diritto di fissare i contributi non ha nessuna influenza sul decorso del termine. Se i contributi non sono stati fissati entro questo termine, non possono più essere compensati con una rendita, anche se il termine di prescrizione del diritto di fissare i contributi non era scaduto nel momento in cui il diritto alla rendita è stato riconosciuto¹⁷⁴. Ad esempio, i contributi dovuti per l'anno 2019, ma il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata prima della fine del 2024 (v. N. 5020 segg.), non possono più, nel 2025, essere compensati con una rendita, anche se il diritto a questa rendita è nato già nel 2021.

173 3 25 31 174 19	febbraio aprile ottobre febbraio	1955 1985 1989 1957	RCC RCC RCC RCC	1955 1986 1990 1957	pag. 375 pag. 301 pag. 205 pag. 367	DTFA DTF DTF DTFA	1955 111 115 1957	pag. 31 V 99 V 341 pag. 38
1/ 4 19 28	tebbraio aiuano	195 <i>7</i> 1963	RCC	195 <i>1</i> 1964	pag. 367 pag. 78	DIFA	1957	pag. 38
20	giugilo	1300	NOC	1304	pag. 10	_		

3.3.4 Attestato di carenza di beni

- Secondo l'<u>art. 16 cpv. 2 LAVS</u>, la prescrizione si estende anche ai crediti contributivi per i quali è stato consegnato un attestato di carenza di beni dopo pignoramento o dopo fallimento (v. N. 6074 segg.). Gli <u>art. 149a cpv. 1</u> e <u>art. 265 cpv. 2 LEF</u> non sono applicabili ai crediti contributivi.
- Se richiesti dal debitore, gli attestati di carenza di beni relativi a crediti contributivi devono essergli restituiti dopo la scadenza del termine di prescrizione e il pagamento delle spese di esecuzione (v. N. 5012 segg.).
- Questi attestati devono precisare che il credito è estinto in virtù dell'art. 16 cpv. 2 LAVS e autorizzare l'ufficio d'esecuzione a cancellare l'attestato.

4. Prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi

4.1 Definizione

- Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento, ma al più tardi in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è stato fatto il pagamento indebito (art. 16 cpv. 3 LAVS).
- 5055.1 Il diritto dei lavoratori indipendenti, dei salariati il cui datore di lavoro non deduce i contributi alla fonte (art. 6 cpv. 1 LAVS) e delle persone senza attività lucrativa di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive tuttavia soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile nel corso della quale la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato (art. 16 cpv. 3, secondo periodo LAVS).

- Questo diritto non esiste invece se i contributi sono stati indebitamente pagati in seguito a una decisione passata ingiudicato¹⁷⁵. È fatta salva la riconsiderazione di una decisione manifestamente errata¹⁷⁶.
- Di regola, i contributi versati su rimunerazioni di scarsa entità non possono essere restituiti¹⁷⁷.
- Il principio della buona fede si applica illimitatamente in caso di pagamento di contributi arretrati o di condono di contributi arretrati¹⁷⁸.
- Se sono stati versati contributi paritari su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche, si veda il N. 5069.
- Queste regole non si applicano al rimborso di contributi ai sensi dell'art. 18 cpv. 3 LAVS e dell'Ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (a questo proposito v. N. 3064). È fatto salvo il diritto internazionale.

4.2 Termini di prescrizione

4.2.1 In generale

Il termine di prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi è osservato quando il credito è fatto valere presso la cassa di compensazione prima dello spirare del termine. Nei casi in cui il credito è fatto valere per iscritto, il termine è considerato osservato quando lo scritto giunge al più tardi l'ultimo giorno del termine a un ufficio postale svizzero per essere avviato alla cassa di compensazione.

¹⁷⁵ 8	maggio	1980	RCC	1981	pag. 357	DTF	106	V	78
¹⁷⁶ 8	maggio	1980	RCC	1981	pag. 357	DTF	106	V	78
¹⁷⁷ 1 °	dicembre	1982	RCC	1983	pag. 374	_			
¹⁷⁸ 20	agosto	1990	RCC	1991	pag. 220	DTF	116	V	298

Scaduto il termine di un anno, il credito è estinto anche se il termine di cinque anni poteva ancora decorrere.

4.2.2 Termine di un anno

- Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui il debitore dei contributi è diventato consapevole del fatto che ha versato contributi non dovuti.
- Il fatto è conosciuto, in generale, dal momento in cui il debitore dei contributi si rende conto di avere indebitamente pagato contributi, cioè, normalmente, dal momento in cui egli scopre il proprio errore¹⁷⁹.
- La nozione di consapevolezza del fatto è la stessa per le persone fisiche e giuridiche. Una persona giuridica è diventata consapevole del fatto quando il salariato competente sul piano interno indipendentemente dal fatto che sia un organo della persona giuridica si è reso conto che sono stati indebitamente pagati dei contributi¹⁸⁰.
- Se il debitore dei contributi riceve una comunicazione indicante chiaramente che ha versato contributi non dovuti, il termine di prescrizione comincia nel momento in cui la comunicazione gli è stata notificata (v. la CCONT)¹⁸¹.
- Il termine di un anno si applica anche alle persone che non sono assicurate.

4.2.3 Termine di cinque anni

Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue in ogni caso (v. tuttavia N. 5069) entro cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il debitore ha versato questi contributi. La

¹⁷⁹ 31	dicembre	1959	RCC	1960	pag. 158	_		
¹⁸⁰ 31	dicembre	1959	RCC	1960	pag. 158	_		
¹⁸¹ 19	agosto	1955	RCC	1955	pag. 417	DTFA	1955	pag. 194

-

prescrizione avviene anche se il debitore viene a sapere solo più tardi di averli pagati.

Esiste tuttavia un'eccezione a questo termine di cinque anni per le persone che sono state assoggettate a torto all'assicurazione. In questi casi il periodo di prescrizione è in generale di dieci anni¹⁸².

4.2.4 Termine di un anno per i contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche

Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue entro un anno a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassazione relativa all'imposta federale diretta, che attribuisce le prestazioni all'utile netto della persona giuridica, è passata in giudicato 183. Non è rilevante il momento in cui sono stati versati i contributi paritari alla cassa di compensazione. Il termine di prescrizione di cinque anni per la restituzione dei contributi (v. N. 5067) non è applicabile in questo caso. Si vedano anche le DSD e, per la procedura, i N. 3075 segg.

¹⁸² 15 RCC DTF 97 144 giugno 1971 1972 pag. 630 luglio 1975 **RCC** 24 1976 pag. 89 settembre **RCC** DTF 101 180 3 1975 1976 pag. 188 26 1984 **RCC** 1984 pag. 518 DTF 110 145 giugno 20 2001 H 21/00 DTF 127 209 agosto ¹⁸³ 1° 1977 **RCC** 1977 pag. 395 DTF 103 1 marzo

6ª parte: Esecuzione del credito contributivo

1. In generale

Se i contributi non versati non possono essere compensati con prestazioni assicurative, devono essere riscossi per via d'esecuzione, di fallimento o nel quadro di una procedura di concordato.

1.1 Tipi di esecuzione

- Un'esecuzione avente per oggetto un credito contributivo deve sempre essere avviata per via di pignoramento, anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento (art. 15 cpv. 2 LAVS e art. 43 cpv. 1 LEF).
- Tuttavia, nei casi citati nell'<u>art. 190 LEF</u>, la cassa di compensazione può chiedere la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione (<u>art. 15 cpv. 2 LAVS</u>), in particolare:
 - nei confronti di debitori di contributi d'ignota dimora o fuggiti per sottrarsi ai propri obblighi, oppure che hanno compiuto o cercano di compiere azioni fraudolente ai danni dei creditori, oppure che in occasione di un'esecuzione per pignoramento hanno taciuto elementi del proprio patrimonio;
 - nei confronti di debitori di contributi soggetti alla procedura di fallimento e che hanno sospeso i propri pagamenti.

1.2 Giudice competente

Le eccezioni sollevate contro l'esecuzione di crediti contributivi fissati in una decisione passata in giudicato non devono essere giudicate dalle autorità giurisdizionali dell'AVS, ma dal giudice civile competente per le liti relative al diritto d'esecuzione (<u>art. 23 LEF</u>; N. 6020 segg.)¹⁸⁴ o dalle autorità di ricorso in materia di esecuzione per debito e di fallimento (<u>art. 13 segg.</u> e <u>art. 17 segg. LEF</u>).

Tuttavia, i tribunali cantonali delle assicurazioni e il Tribunale federale possono esaminare tali eccezioni a titolo pregiudiziale 185.

1.3. Oggetto dell'esecuzione

I crediti di cui la cassa di compensazione è creditrice possono essere oggetto di un'unica domanda d'esecuzione (art. 67 LEF)¹⁸⁶, se le modalità d'esecuzione sono identiche¹⁸⁷.

6007 Vuoto

6008 Vuoto

In una domanda d'esecuzione comune (p. es. AVS, AI, IPG, AD nonché assegni familiari secondo la LAFam e la LAF) i crediti devono essere chiaramente distinti. Per quanto concerne il conteggio dei versamenti effettuati nel caso in cui il credito debba essere dichiarato in parte irrecuperabile, si veda il N. 7015.

1.4 Esecuzione nei rapporti con gli Stati dell'UE/AELS

6009.1 Le casse di compensazione possono far effettuare il recu1/24 pero di crediti a loro favore in Stati dell'UE/AELS da organismi locali (v. <u>art. 84 R 883/2004</u> e <u>art. 71</u>
segg. R 987/2009). Le casse di compensazione possono

¹⁸⁴ 24	gennaio	1958	RCC	1958	pag. 176	DTFA	1958	pag. 40
20	luglio	1962	RCC	1962	pag. 390	_		
26	gennaio	1963	RCC	1963	pag. 351	_		
10	novembre	1967	RCC	1968	pag. 420	DTFA	1967	pag. 238
6	agosto	1969	RCC	1970	pag. 30	_		
¹⁸⁵ 24	gennaio	1958	RCC	1958	pag. 176	DTFA	1958	pag. 40
¹⁸⁶ 24	marzo	2017	_			DTF	143	İII 221
¹⁸⁷ 26	febbraio	2015	_			DTF	141	III 173

incaricare l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) di riscuotere i crediti contributivi all'estero, in quanto tali operazioni richiedono uno scambio elettronico di dati con altri Paesi tramite il sistema EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information; v. l'<u>Informativa AVS/PC n. 452</u> del 31 maggio 2022 e l'<u>Informativa AVS/PC n. 463</u> del 23 gennaio 2023, disponibili in tedesco e in francese). L'esecuzione avviene secondo il diritto applicabile dello Stato estero.


1.5 Esecuzione per via elettronica

6009.2 Le domande d'esecuzione possono essere inoltrate elettronicamente secondo lo standard e-LEF (v. OTLEF).

2. Esecuzione per debiti

2.1 Procedura

6009.3 Panoramica della procedura. Le tappe in cui interviene la cassa sono contrassegnate in grigio.



2.1.1 In generale

- In caso di diffida infruttuosa (v. N. 2184 segg.), la cassa deve avviare un'esecuzione per debiti, deponendo la domanda d'esecuzione (firmata secondo l'art. 67 LEF o secondo lo standard e-LEF).
- Di regola, l'esecuzione va avviata ed effettuata presso l'ufficio d'esecuzione del domicilio o della sede del debitore dei contributi (foro ordinario d'esecuzione; <u>art. 46 LEF</u>); per i fori speciali d'esecuzione, si vedano gli <u>art. 48 segg. LEF</u>.
- La presentazione di una domanda di riduzione dei contributi personali (v. le DIN) non impedisce né l'avvio né la continuazione di una procedura d'esecuzione. Tuttavia, il giudice davanti al quale è stata portata una vertenza relativa a una domanda di riduzione può invitare la cassa di compensazione ad astenersi, durante il processo, da ogni atto d'esecuzione contro il debitore 188.
- Se il debitore non paga l'importo dovuto, malgrado l'invio della domanda d'esecuzione, e dopo l'eventuale rigetto di un'opposizione (v. N. 6015.1 segg.) del debitore contro il precetto esecutivo, la cassa deve richiedere la continuazione dell'esecuzione (art. 88 LEF) e, eventualmente, la vendita (art. 116 LEF).

2.1.2 Data d'inizio della procedura

- Per i contributi degli assicurati esercitanti un'attività indipendente e delle persone senza attività che non sono stati pagati nonostante diffida, si dovrà promuovere l'esecuzione immediatamente, ma al più tardi 70 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento, rispettivamente dopo la fatturazione, senza concedere una nuova proroga.
- Per i contributi paritari la procedura d'esecuzione sarà promossa, senza concedere un'ulteriore proroga, non appena

¹⁸⁸ 15 febbraio 1954 RCC 1954 pag. 420 DTFA 1954 pag. 28

la decisione di tassazione sarà passata in giudicato (v. N. 2164). Se la cassa promuove l'esecuzione senza aver precedentemente emanato una decisione di tassazione, l'esecuzione sarà iniziata immediatamente dopo diffida risultata infruttuosa, ma al più tardi 70 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento o la fatturazione (v. N. 2175).

6014.1 Tabella sinottica dei N. precedenti relativi al momento del recupero del credito

Oggetto	Causa scate- nante	Momento dell'avvio dell'esecuzione
Contributi degli assicurati eserci- tanti un'attività indipendente e delle persone senza attività lu- crativa	Mancato paga- mento nonostante diffida e impossi- bilità di compen- sazione	Immediatamente, ma al più tardi 70 giorni a con- tare dal termine del periodo di pa- gamento o dalla fatturazione
Contributi pari- tari, con deci- sione di tassa- zione d'ufficio	Decisione di tas- sazione d'ufficio passata in giudi- cato (N. 2164)	Dal momento del passaggio in giu- dicato
Contributi pari- tari, senza deci- sione di tassa- zione d'ufficio	Mancato paga- mento nonostante diffida e impossi- bilità di compen- sazione	Immediatamente dopo diffida risultata infruttuosa, ma al più tardi 70 giorni a contare dal termine del periodo di pagamento o dalla fatturazione (N. 2175)

Sono fatti salvi la concessione di una dilazione di pagamento (v. N. 2205 segg.) e il caso in cui l'esecuzione sarebbe manifestamente infruttuosa (v. N. 7003 segg.).

2.2 Eliminazione dell'opposizione

6015.1 Panoramica del processo in caso di opposizione del debitore



2.2.1 Nella procedura amministrativa

- La cassa che avvia una procedura d'esecuzione senza avere dapprima fissato i contributi dovuti deve in seguito notificare una decisione, se la persona soggetta all'obbligo contributivo fa opposizione (v. il N. 2175 come pure le DIN)¹⁸⁹.
- La decisione deve riferirsi all'esecuzione pendente e togliere esplicitamente l'opposizione, totalmente o per un certo importo (art. 79 LEF)¹⁹⁰. Essa deve essere rinviata per raccomandata (v. la CCONT).

189 _			RCC	1978	pag. 310	_	
190 _			RCC	1982	pag. 344	_	
23	dicembre	1983	RCC	1984	pag. 197	_	
19	maggio	1989	RCC	1989	pag. 550	_	

- Dal momento in cui questa decisione, emanata successivamente, è passata in giudicato, la cassa può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione, senza passare per la procedura di rigetto dell'opposizione.
- 6019 La stessa cosa vale per le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni e per le sentenze del Tribunale federale che passano in giudicato.

2.2.2 Nella procedura di rigetto dell'opposizione

- 6020 Le sentenze del Tribunale federale, i giudizi dei tribunali cantonali delle assicurazioni passati in giudicato e le decisioni e le decisioni su opposizione passate formalmente in giudicato costituiscono un titolo di rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'art. 80 LEF (art. 54 cpv. 2 LPGA; per la forza di cosa giudicata delle decisioni e delle decisioni su opposizione, v. la CCONT). Costituiscono un titolo di rigetto dell'opposizione anche le decisioni contro cui è stata fatta opposizione e le decisioni su opposizione contro cui è stato inoltrato un ricorso, se l'effetto sospensivo attribuito all'opposizione o al ricorso è stato revocato (a proposito della revoca dell'effetto sospensivo, v. la CCONT). Questi titoli, con una richiesta indirizzata al giudice competente, permettono di respingere definitivamente un'opposizione del debitore dei contributi contro l'esecuzione (rigetto definitivo).
- Il debitore dei contributi può sollevare come obiezione (art. 81 cpv. 1 LEF) solo il fatto che il debito contributivo è stato estinto interamente o in parte dal pagamento o in altro modo¹⁹¹, che gli è stata concessa una dilazione di pagamento (v. N. 2205 segg.) o che il credito è stato oggetto di una riduzione o di un condono.
- Il giudice competente per accordare il rigetto dell'opposizione è quello del foro d'esecuzione (v. N. 6011).

¹⁹¹ 20 luglio 1962 RCC 1962 pag. 390 –

Se non è in possesso di un titolo di rigetto dell'opposizione ai sensi del N. 6020, la cassa di compensazione procede secondo il N. 6016.

2.3 Richiesta di continuazione dell'esecuzione


- Se i debitori hanno lasciato trascorrere inutilizzato il termine di pagamento di 20 giorni senza pagare e senza fare opposizione (art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF), se ritirano la loro opposizione o se la cassa di compensazione ottiene il rigetto definitivo dell'opposizione (v. N. 6016 segg.), la cassa di compensazione può chiedere la continuazione dell'esecuzione al più presto 20 giorni dopo l'invio del precetto esecutivo (art. 88 cpv. 1 LEF).
- Per la continuazione dell'esecuzione sulla base di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, si veda il N. 6078.
- 6026 Il diritto di chiedere la continuazione dell'esecuzione si estingue un anno dopo l'invio del precetto esecutivo. Durante la procedura di rigetto dell'opposizione (v. N. 6020 segg.) il termine è sospeso (art. 88 cpv. 2 LEF).

2.4 Rapporto con l'indennità per insolvenza dell'AD

6026.1 Se la competente cassa di disoccupazione versa indennità per insolvenza, si applicano per analogia i N. 6053 e 6054; tuttavia, la competenza incombe all'ufficio d'esecuzione e non all'ufficio dei fallimenti.

3. Pignoramento

6026.2 Panoramica del processo in caso di pignoramento




3.1 Procedura di rivendicazione

- Quando il debitore designa, al momento del pignoramento, un oggetto come proprietà o pegno di un terzo, o quando un terzo rivendica un diritto di proprietà o di pegno su quest'oggetto, l'ufficio d'esecuzione avvia la procedura di rivendicazione (art. 106–109 LEF). Questa procedura o l'eventuale processo civile che seguirà hanno lo scopo di determinare se l'oggetto rimane pignorato a favore della cassa di compensazione.
- 6028 La procedura di rivendicazione è iniziata nello stesso modo se il pignoramento si riferiva a crediti di cui è titolare il debitore dei contributi.
- La procedura di rivendicazione si svolge diversamente se l'oggetto rivendicato si trova in possesso del debitore (art. 107 LEF) o di un terzo (art. 108 LEF).
- 6030 Se l'oggetto è in possesso del debitore dei contributi, la cassa di compensazione deve soltanto contestare la riven-

dicazione del terzo a cui spetta promuovere un'azione contro la cassa. Se il terzo omette di promuovere un'azione, l'oggetto rimane pignorato a favore della cassa (art. 107 LEF).


- Se invece l'oggetto si trova in possesso di un terzo, la cassa di compensazione deve promuovere un'azione contro il terzo, se vuole che l'oggetto rimanga pignorato a proprio favore o se la rivendicazione del terzo le pare dubbia (art. 108 LEF). Su richiesta della cassa di compensazione, l'ufficio d'esecuzione invita il terzo a presentare prove attestanti la fondatezza della sua pretesa (art. 108 cpv. 4 LEF). La cassa di compensazione può così valutare più facilmente i rischi che comporta un eventuale processo contro il terzo.
- Bisogna badare al fatto che il termine per contestare la rivendicazione è soltanto di 10 giorni (art. 107 cpv. 2 LEF).

 Per adire le vie giudiziarie, l'ufficio d'esecuzione fissa per la cassa di compensazione un termine di 20 giorni (art. 108 cpv. 2 LEF).
- 6032.1 Panoramica del processo in caso di rivendicazione:



4. Fallimento

6033 Panoramica del processo in caso di fallimento



4.1 Dichiarazione di fallimento

- Il fallimento è aperto dopo esecuzione preliminare (<u>art. 159 segg. LEF</u>) oppure senza esecuzione, nei casi di fallimento previsti dagli <u>art. 190 segg. LEF</u> (v. N. 6003).
- Il fallimento è pubblicato nel foglio ufficiale del relativo Cantone e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 35 cpv. 1 LEF).

4.2 Insinuazione del credito

La cassa di compensazione deve insinuare il suo credito all'ufficio dei fallimenti¹⁹² (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF).

¹⁹² 5	novembre	1955	RCC	1956	pag. 196	DTFA	1955	pag. 280

- Se il credito era già stato annunciato precedentemente mediante pubblicazione di una grida (art. 234 LEF), come nel caso di un fallimento successorio secondo l'art. 582 CC (beneficio d'inventario) o secondo l'art. 595 CC (liquidazione d'ufficio) oppure se il fallimento era stato preceduto da una moratoria concordataria (art. 300 LEF; v. N. 6062 segg.), la cassa di compensazione non è tenuta a insinuarlo nuovamente.
- Aperto il fallimento, la cassa di compensazione deve procedere senza indugio a un controllo del datore di lavoro per determinare l'importo del credito contributivo. Può astenersene se è in grado di ottenere questa informazione con certezza in altro modo.
- I crediti contributivi determinati in seguito devono essere prodotti prima della conclusione della procedura fallimentare (art. 251 cpv. 1 LEF).
- Se, al momento della dichiarazione di fallimento, il credito è già registrato in un atto passato in giudicato, nella sua richiesta la cassa si riferisce alla decisione, alla decisione su opposizione o al giudizio in questione.
- Se, al momento della dichiarazione di fallimento, il credito contributivo non è ancora registrato in un atto passato in giudicato, la cassa di compensazione fissa il suo credito in una decisione (decisione sui contributi, di tassazione d'ufficio o di contributi arretrati), che invia all'amministrazione del fallimento 193 (v. in merito N. 6046). Essa designa questa decisione come insinuazione nel fallimento oppure, se deve ancora far valere altri crediti passati in giudicato (v. N. 6040), come elemento di questa insinuazione.
- Se si tratta di contributi personali, la cassa notifica una copia della decisione all'assicurato stesso.

193 5 novembre 1955 RCC 1956 pag. 196 DTFA 1955 pag. 280

Se il credito è stato oggetto di una decisione emanata prima della dichiarazione di fallimento, ma non ancora passata in giudicato in quel momento – perché il termine d'impugnazione non è scaduto oppure perché è pendente una procedura d'impugnazione –, la cassa fa valere il credito contributivo nella sua insinuazione e rinvia alla sua decisione oppure alla procedura ancora in corso (a questo proposito v. N. 6036).

4.3 Graduazione del credito

- Le autorità amministrative e giudiziarie dell'AVS statuiscono sull'esistenza e sull'importo del credito, anche se il debitore è fallito. Tale compito non spetta al giudice civile nell'ambito della procedura di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF)¹⁹⁴.
- Le decisioni e le decisioni su opposizione delle casse di compensazione passate formalmente in giudicato, le sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni passati in giudicato e le sentenze del Tribunale federale sono determinanti per la graduazione del credito¹⁹⁵.

 È fatto salvo il caso in cui la cassa di compensazione ritorna essa stessa sulla propria decisione passata formalmente in giudicato o sulla propria decisione su opposizione passata formalmente in giudicato o lo fa su richiesta dell'amministrazione del fallimento (v. la CCONT).
- Se, al momento della dichiarazione di fallimento, il credito non è ancora registrato in un atto passato in giudicato e l'amministrazione del fallimento vuole contestarlo per impedirne l'iscrizione nella graduatoria, essa deve fare opposizione contro la decisione della cassa di compensazione o inoltrare un ricorso contro la decisione su opposizione op-

 194
 28
 giugno
 1951
 RCC
 1951
 pag. 345

 195
 28
 giugno
 1951
 RCC
 1951
 pag. 345

_

pure, se il credito è fissato dal giudizio di un tribunale cantonale delle assicurazioni, interporre ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale¹⁹⁶.

- Finché il giudizio non sarà passato materialmente in giudicato, il credito è semplicemente indicato per memoria nella graduatoria.
- Se l'amministrazione del fallimento si rifiuta di registrare nella graduatoria un credito contributivo menzionato in un atto passato in giudicato o non gli attribuisce il grado che gli spetta, contro la decisione di questa amministrazione la cassa deve promuovere un'azione di contestazione riguardo alla graduatoria (art. 241 e art. 250 LEF).
- I crediti contributivi sono collocati nella seconda classe e fanno quindi parte dei crediti privilegiati (<u>art. 219 cpv. 4</u> <u>LEF</u>).

4.4 Crediti fallimentari e debiti della massa

- Fanno parte dei crediti fallimentari tutti i crediti contributivi riconosciuti fino alla dichiarazione di fallimento.
- 6051 Si tratta di crediti relativi a contributi
 - sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente o concernenti un salariato di un datore di lavoro non tenuto a pagare i contributi o ancora concernenti un assicurato senza attività lucrativa e dovuti per il periodo che va fino alla dichiarazione di fallimento;
 - sui salari determinanti ottenuti fino alla dichiarazione di fallimento (v. le DSD).
- Se conosce l'importo dei salari dovuti dal fallito al momento della dichiarazione di fallimento, la cassa deve insinuare i contributi del datore di lavoro corrispondenti, dichiarando

¹⁹⁶ 28 giugno 1951 RCC 1951 pag. 345 -

che occorrerà ridurre l'insinuazione nel caso in cui il credito di salario non sarà collocato o lo sarà solo in parte.

- Non fanno parte dei crediti fallimentari i contributi sul guadagno provenienti da un'attività indipendente che l'assicurato realizza dopo la dichiarazione di fallimento, come anche i contributi sui salari determinanti che egli versa dopo quel momento (v. N. 6055). Questi contributi sono dovuti dal debitore stesso fino al raggiungimento della loro intera somma e possono nuovamente essere oggetto di un'esecuzione.
- Per i contributi del lavoratore provenienti da tali salari, la cassa di compensazione deve rivolgersi all'amministrazione del fallimento e invitarla a dedurre il contributo del salariato sui dividendi assegnati per coprire i crediti di salario e a versare questi importi alla cassa.
- Se la massa fallimentare mantiene rapporti di servizio con un salariato del debitore dei contributi (art. 211 cpv. 2 LEF) o assume essa stessa un salariato, oppure prende il fallito stesso al suo servizio, i contributi sui salari di queste persone non fanno parte dei crediti fallimentari (art. 232 cpv 2 LEF), ma sono debiti della massa (art. 262 cpv. 1 LEF). In quanto tali devono essere coperti anzitutto dal prodotto del fallimento 197. Il datore di lavoro è allora la massa fallimentare (v. N. 1005 e 1012) 198.

4.5 Rapporto con l'indennità per insolvenza

Se la cassa di compensazione riceve dalla competente cassa di disoccupazione un conteggio relativo a indennità per insolvenza, deve esaminare la sua conformità al diritto dell'AVS, completarlo con i contributi del datore di lavoro dovuti ad AVS/AI/IPG e all'AD e con il contributo alle spese

¹⁹⁷ 19	dicembre	1950	RCC	1951	pag. 70	DTFA	1950	pag. 206
26	gennaio	1963	RCC	1963	pag. 351	_		
¹⁹⁸ 19	dicembre	1950	RCC	1951	pag. 70	DTFA	1950	pag. 206

_

amministrative previsto dal regolamento (la cassa di disoccupazione non si assume altri contributi) e rinviarne tempestivamente una copia firmata, munita di polizza di versamento, alla cassa di disoccupazione. Quest'ultima trasferirà l'importo fatto valere entro 30 giorni. La cassa di compensazione verifica il ricevimento del pagamento.

Sulla copia del modulo di conteggio la cassa di compensazione dichiara (conformemente al questionario) di ridurre il credito – insinuato a suo tempo presso l'ufficio d'esecuzione secondo il N. 6052 – dell'importo del pagamento effettuato dalla cassa di disoccupazione. Quest'ultima trasmette il modulo all'ufficio d'esecuzione, che procederà alle necessarie correzioni nella graduatoria.

4.6 Sospensione del fallimento in difetto di massa attiva

Se il fallimento è sospeso in difetto di massa attiva (art. 230 LEF), le esecuzioni iniziate prima dell'apertura del fallimento e rese caduche dalla stessa riacquistano la loro validità (art. 230 cpv. 1 LEF).

5. Concordato

5.1. Concordato ordinario

(art. 314 LEF)

- Nel concordato a percentuale o dividendo, i creditori chirografari (3ª classe, secondo l'art. 219 LEF) ricevono una
 parte del loro credito proposta dal debitore (dividendo
 concordatario). La parte non coperta dei crediti non è più
 riscossa.
 - La moratoria concordataria ha il solo scopo di permettere al debitore di differire l'esecuzione dei suoi obblighi, e non diminuisce l'importo dei crediti. Nella prassi, essa si applica per lo più in combinazione con il concordato a percentuale o dividendo.

5.2 Concordato con abbandono dell'attivo o liquidazione concordataria

(art. 317 LEF)

Mentre nel concordato a percentuale il debitore conserva i suoi attivi, questi, nella liquidazione concordataria, sono trasferiti – totalmente o parzialmente – ai creditori o a un terzo. Gli attivi trasferiti sono realizzati e il prodotto della vendita è ripartito secondo una graduatoria (il N. 6055 è applicabile per analogia). La liquidazione concordataria è simile al fallimento. Tuttavia, non è rilasciato alcun attestato di carenza di beni.

5.3 Concordato nella procedura del fallimento (art. 332 LEF)

La procedura ha inizio soltanto dopo la dichiarazione di fallimento e differisce su alcuni punti da quella adottata per il concordato ordinario. In caso di omologazione del concordato, il fallimento è revocato.

5.4 Procedura del concordato

- Su richiesta, una moratoria concordataria può essere accordata al debitore. Questa moratoria è pubblicata. Il N. 6035 è applicabile per analogia (art. 296 LEF).
- Nessuna esecuzione può essere promossa o continuata finché dura la moratoria concordataria (v. tuttavia l'<u>art. 297 cpv. 1 LEF</u>). La concessione della moratoria blocca la decorrenza degli interessi nei confronti della persona tenuta a versare i contributi, a meno che il concordato non disponga altrimenti (<u>art. 297 cpv. 7 LEF</u>).
- 6064 II commissario invita pubblicamente i creditori (a questo proposito v. per analogia N. 6035) a insinuare i loro crediti (art. 300 LEF).

- Devono essere insinuati tutti i crediti contributivi riconosciuti prima della pubblicazione della moratoria concordataria (v. per analogia N. 6050 segg.), indipendentemente dal fatto che siano stati iscritti in un atto passato in giudicato.
- Inoltre, i crediti contributivi che non sono stati menzionati in un atto passato in giudicato o che non sono oggetto di una procedura d'impugnazione devono essere fissati in una decisione (decisione sui contributi, di tassazione o sui contributi arretrati). Essa deve essere notificata alla persona tenuta a pagare i contributi. Questa persona, e non il commissario, può impugnarla.
- Per quanto concerne l'obbligo per la cassa di ordinare all'occorrenza un controllo del datore di lavoro, il N. 6038 è applicabile per analogia.
- I crediti contributivi determinati ulteriormente devono essere annunciati in ogni caso prima del giudizio relativo all'omologazione del concordato (art. 306 LEF; v. anche N. 6072).
- Se la competente cassa di disoccupazione versa indennità per insolvenza, si applicano per analogia i N. 6056 e 6057. Tuttavia, la competenza incombe ai liquidatori, e non all'ufficio dei fallimenti.
- 6070 L'accettazione del concordato presuppone che lo stesso sia approvato dalla maggioranza dei creditori interessati rappresentanti almeno i due terzi dei crediti considerati, oppure da un quarto dei creditori rappresentanti almeno i tre quarti della somma complessiva dei crediti (art. 305 cpv. 1 LEF).
- La cassa di compensazione ha diritto al pagamento integrale dei suoi crediti. In qualità di creditrice di un credito privilegiato, non è compresa nel computo né per la sua persona né per il suo credito (art. 305 cpv. 2 LEF).

- Il concordato può essere omologato soltanto se la sua esecuzione, il pagamento integrale dei crediti privilegiati insinuati e l'adempimento degli impegni presi con l'approvazione del commissario nel corso della moratoria sono sufficientemente garantiti (art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF).
- Il concordato omologato può essere opposto ai crediti privilegiati non insinuati. Lo stesso vale nel caso di crediti privilegiati insinuati che non sono stati trattati correttamente dal commissario, se la cassa di compensazione non vi si è opposta, né in sede amministrativa né in sede giudiziaria, nel quadro della procedura concordataria¹⁹⁹.

6. Attestato di carenza di beni

6.1 Definizione

- Se, secondo la stima della persona incaricata di eseguire il pignoramento, non esistono beni pignorabili sufficienti, l'atto di pignoramento è considerato attestato di carenza di beni provvisorio (art. 115 cpv. 2 LEF).
- Se, durante il pignoramento, non esiste alcun bene pignorabile del debitore, l'atto di pignoramento è considerato attestato di carenza di beni (art. 115 cpv. 1 LEF).
- Se il prodotto della vendita non permette di coprire interamente il credito, un attestato di carenza di beni è rilasciato per lo scoperto (<u>art. 149 cpv. 1 LEF</u>). In caso di fallimento il procedimento è analogo (<u>art. 265 LEF</u>).

6.2 Effetti

6077 L'attestato di carenza di beni dopo pignoramento autorizza la cassa di compensazione, dopo aver chiarito l'obbligo di

¹⁹⁹ 13 ottobre 2016 – DTF 142 III 705

risarcire i danni (<u>art. 52 LAVS</u>) e la possibilità di compensazione (<u>art. 20 cpv. 2 LAVS</u>), a chiudere la procedura d'incasso.

- L'attestato di carenza di beni dopo pignoramento autorizza la cassa di compensazione, nei sei mesi che seguono il rilascio dell'atto, a chiedere la continuazione dell'esecuzione (domanda di pignoramento) senza bisogno di un nuovo precetto esecutivo (art. 149 cpv. 3 LEF).
- I crediti oggetto di un attestato di carenza di beni dopo fallimento possono essere riscossi contro la volontà del debitore soltanto se quest'ultimo ha acquisito nuovi beni (art. 265 cpv. 2 LEF). Se il debitore si oppone asserendo di non aver acquisito nuovi beni, l'ufficio d'esecuzione sottopone l'opposizione al giudice del luogo (procedura d'autorizzazione precedente il processo ordinario; art. 265a cpv. 1, 2 e 3 LEF). La cassa di compensazione può promuovere un'azione civile di accertamento della nuova sostanza presso il giudice del luogo dell'esecuzione adendo la via processuale ordinaria entro 20 giorni dalla pubblicazione della decisione su opposizione (art. 265a cpv. 4 LEF).
- Vi è acquisizione di nuovi beni ai sensi dell'art. 265 cpv. 2

 LEF quando gli attivi acquisiti dal debitore dopo il fallimento eccedono i passivi sorti da quel momento (nuova sostanza netta). Il guadagno del lavoro è conteggiato nella nuova sostanza dell'assicurato se questo guadagno ha permesso di costituire una sostanza dopo pagamento delle spese di sostentamento normali di una persona avente lo stesso tenore di vita (e non soltanto delle spese per i bisogni indispensabili del debitore).
- La prova dell'acquisizione di nuovi beni spetta alla cassa di compensazione. Basta però che quest'ultima accerti l'esistenza e il valore di nuovi attivi. Il debitore deve invece provare che nuovi passivi annullano gli attivi.

I crediti contributivi oggetto di un attestato di carenza di beni entrano in prescrizione come gli altri crediti contributivi (v. N. 5052).

Per la restituzione di attestati di carenza di beni relativi a un credito prescritto, si vedano i N. 5053 seg.

7^a parte: Dichiarazione d'irrecuperabilità di contributi

1. Condizioni

1.1 In generale

I contributi dovuti devono essere dichiarati irrecuperabili se il debitore è stato oggetto di esecuzioni infruttuose o un'esecuzione non ha avuto esito positivo e i contributi non possono essere compensati con un credito del debitore nei confronti della cassa (rendite, assegni per grandi invalidi, indennità di perdita di guadagno, assegni familiari secondo la LAF e la LAFam), in ogni caso al più tardi quando viene emanata una decisione di risarcimento danni (art. 34c cpv. 1 OAVS; per la compensazione, v. le DR; per la dichiarazione d'irrecuperabilità dei crediti di risarcimento, v. N. 8081).

1.2 Esecuzione infruttuosa

Si considera che il debitore a cui è stato rilasciato un attestato di carenza di beni è stato oggetto di un'esecuzione infruttuosa. L'attestato di carenza di beni dopo pignoramento è assimilato a quello rilasciato dopo fallimento (v. N. 6075 segg.).

Per l'attestato di carenza di beni provvisorio (v. N. 6074) e la sospensione del fallimento in difetto di massa attiva (v. N. 6058), si veda il N. 7006.

1.3 Evidente infruttuosità dell'esecuzione

- Si deve considerare che l'esecuzione rimarrebbe infruttuosa quando il debitore dei contributi è notoriamente insolvente, cioè quando ogni esecuzione avrebbe verosimilmente quale risultato il rilascio di un attestato di carenza di beni (v. N. 6075 segg.).
- 7004 Un indizio in questo senso è costituito dal fatto che attestati di carenza di beni sono stati rilasciati contro il debitore nel corso degli ultimi due anni.

Gli uffici d'esecuzione devono informare gratuitamente le casse di compensazione su questo punto (art. 32 LPGA).

- Tuttavia, le casse di compensazione non devono basarsi unicamente sul fatto che sono stati rilasciati attestati di carenza di beni. Esse devono invece esaminare in ogni caso se le circostanze non permettono di supporre che un'esecuzione avrebbe un certo successo. In tal modo, secondo il genere e l'importo dei crediti per cui sono stati rilasciati attestati di carenza di beni e tenendo conto del fatto che il debitore adempie ancora certi obblighi, si può eventualmente concludere che un'esecuzione non sarà infruttuosa.
- I contributi devono essere dichiarati irrecuperabili in base a un attestato di carenza di beni provvisorio (v. N. 6074) se manifestamente una nuova esecuzione non potrebbe avere esito positivo o se la vendita non si giustifica (cioè se è del tutto chiaro che le spese della vendita equivalgono al ricavato della medesima o lo superano).
- Se il debitore deve pagare soltanto il contributo annuo minimo (art. 8 cpv. 2 e 10 cpv. 1 LAVS) o un contributo annuo ridotto all'importo minimo (art. 11 cpv. 1 LAVS), la cassa di compensazione deve esaminare se sono adempiute le condizioni per un condono dei contributi (art. 11 cpv. 2 LAVS; a questo proposito v. anche le DIN). Essa inviterà eventualmente l'assicurato a chiedere il condono. Sono fatte salve le disposizioni delle DIN.

2. Procedura

- 7008 La cassa di compensazione deve registrare i contributi dichiarati irrecuperabili secondo le disposizioni delle DCMF.
- 7009 In certi casi l'UFAS può esigere tutti i documenti giustificativi relativi ai contributi irrecuperabili, in particolare:
 - per i contributi paritari: i conteggi di contributi ed eventualmente una copia della decisione di tassazione d'ufficio, della decisione sui contributi arretrati o della diffida di pagamento;

- per i contributi dei lavoratori indipendenti, degli assicurati senza attività e dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi: le comunicazioni fiscali, una copia delle decisioni relative ai contributi e della diffida di pagamento;
- per tutti i contributi: l'insieme della corrispondenza, gli atti dell'esecuzione o altri documenti giustificativi attestanti l'insolvenza del debitore.

3. Recupero di contributi dichiarati irrecuperabili

- 7010 Le casse di compensazione devono in generale sforzarsi di recuperare i contributi che hanno dovuto dichiarare irrecuperabili.
- 7011 Esse devono compensare i contributi dichiarati irrecuperabili con crediti ulteriori del debitore dei contributi.
- 7012 Esse devono invitare il debitore a versare acconti sul suo debito, anche se la sua situazione economica è rimasta sfavorevole, ed esortarlo a fare versamenti comprendenti almeno i contributi ritenuti sui salari, al fine di evitare una lacuna contributiva nel CI dell'assicurato (v. le DIN).
- Alle persone coniugate o in unione domestica registrata che esercitano un'attività lucrativa o sono titolari di un'azienda il cui debito è almeno pari al doppio del contributo minimo va concessa la possibilità di versare almeno il doppio del contributo minimo (v. art. 3 cpv. 3 LAVS). I loro coniugi o partner registrati devono essere informati per lettera raccomandata che, allo scopo di essere esentati dall'obbligo contributivo per l'anno in questione, possono effettuare versamenti corrispondenti al debito citato e che, qualora non effettuassero questi versamenti, devono adempiere essi stessi l'obbligo contributivo (minimo) per quell'anno.
- 7014 La riscossione e la compensazione ulteriore di contributi dichiarati irrecuperabili possono essere effettuate soltanto

finché il debito contributivo non è oggetto di prescrizione (v. N. 5031 segg. e N. 5049 segg.).

Per quanto riguarda la restituzione di attestati di carenza di beni dopo la scadenza del termine di prescrizione, si vedano i N. 5053 seg.

4. Imputazione dei pagamenti effettuati in caso di dichiarazione d'irrecuperabilità parziale dei contributi

4.1 In generale

- Quando soltanto una parte dell'intero debito dell'assicurato ha potuto essere incassata, perché il resto ha dovuto essere dichiarato irrecuperabile, i pagamenti effettuati devono essere conteggiati secondo la successione indicata nell'art. 34c cpv. 2 OAVS.
- 7016 Se la persona soggetta all'obbligo contributivo è debitrice non solo di contributi secondo la LAVS, la LAI, la LIPG, la LADI, la LAF o la LAFam, ma anche di contributi per altri compiti affidati alla cassa di compensazione (art. 63 cpv. 4 LAVS) e se il pagamento non risulta da un'esecuzione promossa per determinati contributi (v. N. 6006), i versamenti effettuati devono essere ripartiti sull'insieme dei contributi dovuti, a meno che il debitore indichi in modo esplicito a quale credito si riferiscono, e secondo la graduazione di cui ai N. 7017 segg. (v. tuttavia N. 7024 e 7025).

4.2 Graduazione dei crediti

- 7017 I pagamenti effettuati devono anzitutto essere assegnati alla copertura integrale dei crediti di primo grado. La somma restante è riservata alla copertura dei crediti registrati nel grado seguente.
- 7018 I crediti del medesimo grado devono essere coperti nella stessa proporzione. Se la somma versata non permette la copertura integrale di tutti i crediti del grado considerato, deve essere ripartita secondo il rapporto esistente tra ciascuno dei crediti e il totale di questi.

La graduazione dei crediti è la seguente:

7019 1) Spese d'esecuzione

Sono considerate tali soltanto le tasse e le spese dovute agli uffici d'esecuzione e agli uffici dei fallimenti previste nell'<u>OTLEF</u>, la tassa di decisione dovuta ai giudici competenti per le questioni concernenti la LEF secondo l'<u>art. 48</u> <u>OTLEF</u> e le spese assegnate secondo la relativa procedura alle parti.

Per altre spese d'esecuzione si veda il N. 7023.

- 7020 Vuoto
- 7021 2) Contributi AVS/AI/IPG, AD e PP dovuti dal salariato
- 3) Altri contributi di 2ª classe elencati nell'art. 219 cpv. 4

 <u>LEF</u> e i contributi PP del datore di lavoro

 Ne fanno parte:
 - gli altri contributi AVS/AI/IPG/AD, cioè i contributi del datore di lavoro, quelli degli assicurati che esercitano un'attività indipendente, quelli dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi e quelli degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa;
 - i contributi PP del datore di lavoro;
 - i contributi per spese amministrative secondo l'art. 69 cpv. 1 LAVS;
 - i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
 - i premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione sociale malattie;
 - i contributi dovuti secondo la LAF;
 - i contributi da versare alle casse di compensazione per assegni familiari secondo la LAFam;
 - gli interessi di mora.
- 7023 *4) Altri crediti della cassa di compensazione,* in particolare:
 - altre spese di recupero oltre a quelle previste dall'art. 34c cpv. 2 OAVS (v. N. 7019), come le spese

- d'avvocato o le spese di partecipazione a un'assemblea dei creditori;
- tasse di diffida (v. N. 2197 e 2204);
- multe d'ordine (v. N. 9017 segg.);
- crediti relativi alla restituzione di rendite versate a torto;
- contributi per altri compiti rispetto a quelli elencati al N. 7022;
- spese della tassazione d'ufficio (v. N. 2179 segg.).
- La cassa di compensazione può derogare all'ordine indicato sopra e coprire integralmente i contributi di un ramo assicurativo, compensandoli con prestazioni dello stesso ramo. Un'eventuale eccedenza di prestazioni va tuttavia distribuita secondo la graduazione di cui al N. 7017. Ciò vale in particolare per il rapporto tra gli altri compiti e AVS/AI/IPG. È fatto salvo il N. 6006.
- Quando i contributi sono dichiarati parzialmente irrecuperabili a causa dell'insolvibilità dell'assicurato, l'iscrizione nel CI del reddito corrispondente a questi contributi avviene secondo le istruzioni contenute nelle D CA/CI.

8^a parte: Responsabilità del datore di lavoro

1. Diritto materiale

1.1 Responsabilità del datore di lavoro

- Il datore di lavoro deve risarcire i danni che ha causato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (<u>art. 52 LAVS</u>). È esclusa la responsabilità del datore di lavoro di cui all'<u>art. 78 LPGA</u> nei confronti dell'assicurato (<u>art. 52 cpv. 6 LAVS</u>).
- La responsabilità del datore di lavoro è impegnata quando non si può più esigere il pagamento dei contributi dovuti. Il diritto della cassa non tende più in questo caso al pagamento, ma alla rifusione dei contributi che non possono più essere riscossi²⁰⁰.
- La cassa di compensazione può esigere il risarcimento dei danni dal titolare di un'azienda individuale fallita anche quando vi sia identità tra il debitore dei contributi e il responsabile del danno²⁰¹.

1.2 Responsabilità sussidiaria degli organi del datore di lavoro

Se il datore di lavoro è una persona giuridica, gli organi che agiscono in suo nome, ovvero i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione (art. 52 cpv. 2 LAVS), sono sussidiariamente responsabili²⁰².

²⁰⁰ 12 ²⁰¹ 16 ²⁰² 4	agosto ottobre settembre	2010 1997 1970	9C_142 <u>VSI</u> RCC	2/2010 1998 1971	pag. 166	DTF DTF DTF	136 123 96	V V	268 168 124
23 26	novembre ottobre	1970 1977 1982	RCC RCC	1971 1978 1983	pag. 478 pag. 259 pag. 102	DTF DTF	103 108	V V V	124 120 189
10	settembre	2002	VSI	2003	pag. 79	DTF	129	V	11

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

- 8004.1 Il carattere sussidiario della responsabilità degli organi significa che la cassa di compensazione deve rivolgersi al datore di lavoro prima di citare in giudizio i suoi organi (art. 52 cpv. 2 LAVS)²⁰³. In caso di insolvibilità del datore di lavoro, gli organi possono essere citati direttamente in giudizio anche se la persona giuridica continua a esistere²⁰⁴.
- Sono considerati organi che agiscono in nome della persona giuridica le persone fisiche che la rappresentano nei confronti dell'esterno (organi formali) e le persone che prendono decisioni con riserva da parte degli organi o che si assumono la gestione effettiva, influendo in modo determinante sulla formazione della volontà della società (organi di fatto)²⁰⁵.
- Sono soggette alla responsabilità formale degli organi anche le persone responsabili della direzione di una società a garanzia limitata²⁰⁶.
- Né l'iscrizione nel registro di commercio né il diritto di firma sono decisivi per stabilire lo statuto dell'organo²⁰⁷.
- 8008 Un organo di fatto può essere una persona giuridica²⁰⁸.
- Un organo è responsabile fino a quando può influire sull'andamento degli affari, sia tramite degli atti, sia tramite la loro omissione. La data della radiazione dell'iscrizione nel registro di commercio non è decisiva²⁰⁹.

			_						
²⁰³ 12	novembre	1987	RCC	1988	pag. 136	DTF	113	V	256
29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 116	_			
²⁰⁴ 12	novembre	1987	RCC	1988	pag. 136	DTF	113	V	256
18	febbraio	1988	RCC	1988	pag. 322	_			
²⁰⁵ 21	aprile	1988	RCC	1988	pag. 631	DTF	115	V	78
24	ottobre	1988	RCC	1989	pag. 176	_			
29	maggio	2000	VSI	2000	pag. 226	DTF	126	V	237
²⁰⁶ 14	maggio	2002	VSI	2002	pag. 176	_			
²⁰⁷ 24	ottobre	1988	RCC	1989	pag. 176	_			
21	ottobre	1997	VSI	1998	pag. 108	DTF	123	V	172
²⁰⁸ 21	aprile	1988	RCC	1988	pag. 631	DTF	115	V	78
4	maggio	2006	_			DTF	132	Ш	523
²⁰⁹ 20	giugno	1983	RCC	1983	pag. 475	DTF	109	V	96

Un organo risponde anche dei contributi già scaduti al mo-1/24 mento dell'assunzione del suo mandato²¹⁰.

Non risponde invece dei danni preesistenti, se la società era già insolvibile prima dell'entrata del nuovo membro nel consiglio di amministrazione²¹¹.

Se un organo si dimette nel corso di un anno civile e i contributi vengono conteggiati secondo la procedura forfettaria, esso risponde degli importi forfettari esigibili fino al momento della sua partenza, a condizione che questi non superino l'ammontare del danno complessivo²¹².

- Se il fallimento di una società anonima è sospeso per mancanza di attivi, ma l'attività della società continua fino allo scioglimento di quest'ultima, la società anonima in liquidazione oppure i suoi organi rispondono dei contributi paritari dovuti alle assicurazioni sociali dopo la chiusura del fallimento²¹³.
- Se una società anonima riprende una società con la totalità dei suoi attivi e passivi, gli organi della società anonima non possono essere ritenuti responsabili dei contributi non pagati fino al momento della ripresa della società mediante un'azione di risarcimento dei danni²¹⁴.
- Se diverse persone sono responsabili di un danno, ne rispondono solidalmente (art. 52 cpv. 2 LAVS)²¹⁵. La cassa di compensazione può agire contro tutti i debitori, contro alcuni di essi o contro uno solo.

15	gennaio	1986	RCC	1986	pag. 420	_			
21	aprile	1988	RCC	1988	pag. 631	DTF	112	V	1
19	maggio	2000	VSI	2000	pag. 289	DTF	126	V	61
²¹⁰ 25	marzo	1992	RCC	1992	pag. 262	_			
²¹¹ 15	settembre	1993	VSI	1994	pag. 212	DTF	119	V	401
21	ottobre	1997	VSI	1998	pag. 108	_			
19	giugno	2020	9C_538	3/2019 (cd	onsid. 4.2)	_			
²¹² 5	dicembre	2001	VSI	2002	pag. <u>55</u>	_			
²¹³ 13	settembre	1993	VSI	1994	pag. 36	_			
²¹⁴ 28	maggio	1993	VSI	1994	pag. 93	DTF	119	V	389
²¹⁵ 26	ottobre	1982	RCC	1983	pag. 102	DTF	108	V	189
20	giugno	1983	RCC	1983	pag. 475	DTF	109	V	86
4	marzo	1993	VSI	1993	pag. 120	DTF	119	V	86

- Se una cassa di compensazione subisce un danno in seguito al fallimento di un membro di una società semplice, gli altri soci rispondono solidalmente del danno²¹⁶.
- Un credito di risarcimento dei danni risultante dall'art. 52
 LAVS passa, dopo il decesso del responsabile, agli eredi
 che hanno accettato la successione²¹⁷. Al riguardo è irrilevante se il de cuius presunto responsabile sia deceduto
 prima che fosse emanata una decisione nei suoi confronti
 o solo dopo²¹⁸.

1.3 Condizioni per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno

1.3.1 **Danno**

- Esiste danno dal momento in cui la cassa di compensazione perde un importo che le era dovuto per legge²¹⁹.
- L'ammontare del danno corrisponde all'importo perso dalla cassa²²⁰. Questo importo comprende i contributi paritari (quota del datore di lavoro e quota del salariato) dovuti dal datore di lavoro, gli interessi di mora, i contributi alle spese amministrative, le spese di tassazione, le tasse d'ingiunzione e le spese di esecuzione²²¹.
- Se in caso di fallimento durante la decorrenza del termine l'importo dei danni non può essere stabilito, neanche in modo approssimativo, visto che non si conosce ancora il

²¹⁶ 13		1000	_ DCC	1001	2FF			
_	giugno	1980	RCC	1981	pag. 355	_		
²¹⁷ 27	aprile	1993	VSI	1993	pag. 177	DTF	119	V 165
²¹⁸ 23	maggio	2003	VSI	2003	pag. 430	DTF	129	V 300
²¹⁹ 14	luglio	1961	RCC	1961	pag. 415	DTFA	1961	pag. 226
15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V 26
14	marzo	1997	VSI	1997	pag. 216	DTF	123	V 12
²²⁰ 4	luglio	1957	RCC	1957	pag. 411	DTFA	1957	pag. 215
14	luglio	1961	RCC	1961	pag. 415	DTFA	1961	pag. 226
15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V 26
²²¹ 21	novembre	1995	_			DTF	121	III 382

dividendo, la cassa di compensazione deve reclamare l'importo totale di cui è stata privata²²².

- Per far valere il risarcimento dei danni è irrilevante che i contributi del salariato siano stati dedotti dal salario o meno oppure che si tratti di contributi presi in considerazione per il calcolo della rendita.
- Il danno è insorto non appena l'importo dovuto per legge non può più essere riscosso per ragioni giuridiche o di fatto²²³. Ciò si verifica quando il credito contributivo si è estinto a causa della prescrizione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS²²⁴ (v. N. 5011 segg.) o dal momento in cui il datore di lavoro è insolvibile (dichiarazione di fallimento o rilascio di un attestato di carenza di beni definitivo)²²⁵.

1.3.2 Violazione delle prescrizioni

- 8021 Il danno deve essere stato provocato da una violazione delle prescrizioni.
- Per prescrizioni bisogna intendere l'insieme delle disposizioni legali e dei decreti d'esecuzione. Non ne fanno parte le direttive dell'autorità federale di vigilanza alle casse di compensazione.
- La violazione può consistere in un atto oppure in un'omissione²²⁶. Spesso è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro non ha adempiuto l'obbligo di pagare i contributi e di

222 17 4 223 14 23 224 15	settembre aprile luglio novembre marzo	1987 1990 1961 1977 1972	RCC RCC RCC RCC RCC	1987 1990 1961 1978 1972	pag. 607 pag. 415 pag. 415 pag. 259 pag. 687	DTF DTF DTFA DTF DTF	113 116 1961 103 98	V 180 V 72 pag. 226 V 120 V 26
²²⁵ 12	novembre	1987	RCC	1988	pag. 136	DTF	113	V 256
23	novembre	1990	RCC	1991	pag. 132			
14	marzo	1997	VSI	1997	pag. 216	DTF	123	V 12
²²⁶ 4	luglio	1957	RCC	1957	pag. 411	DTFA	1957	pag. 215
14	luglio	1961	RCC	1961	pag. 415	DTFA	1961	pag. 226
15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V 26

regolare i conti, previsto nell'<u>art. 14 cpv. 1 LAVS</u> in combinato disposto con gli <u>art. 34 segg. OAVS</u>²²⁷.

1.3.3 Colpa del datore di lavoro

- 8024 Il datore di lavoro deve aver provocato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. Una negligenza soltanto lieve non impegna la sua responsabilità.
- 8025 Commette una negligenza grave il datore di lavoro che non prende in considerazione ciò che ogni persona sensata avrebbe ritenuto considerevole in una situazione e in circostanze analoghe²²⁸.
- 8026 Il grado di diligenza esigibile dipende dal grado di diligenza in materia commerciale che ci si può o ci si deve aspettare dalla categoria di datori di lavoro cui appartiene l'interessato²²⁹.
- Non appena il datore di lavoro si rende conto che dovrà eventualmente pagare contributi su una prestazione, commette una negligenza grave astenendosi dal chiedere informazioni in merito alla cassa di compensazione²³⁰.

207									
²²⁷ 23	novembre	1977	RCC	1978	pag. 259	DTF	103	V	120
28	giugno	1982	RCC	1983	pag. 100	_			
²²⁸ 4	luglio	1957	RCC	1957	pag. 411	DTFA	1957	pag	g. 215
14	luglio	1961	RCC	1961	pag. 415	DTFA	1961	pag	j. 226
15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V	26
23	novembre	1977	RCC	1978	pag. 259	DTF	103	V	120
28	giugno	1982	RCC	1983	pag. 100	_			
3	novembre	1982	RCC	1983	pag. 106	DTF	108	V	199
²²⁹ 15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V	26
23	novembre	1977	RCC	1978	pag. 259	DTF	103	V	120
3	novembre	1982	RCC	1983	pag. 106	DTF	108	V	199
29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 116	DTF	114	V	219
²³⁰ 14	luglio	1961	RCC	1961	pag. 415	DTFA	1961	pag	j. 226
15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V	26
5	giugno	1972	RCC	1973	pag. 77	_			
1°	luglio	1986	RCC	1987	pag. 217	DTF	112	V	157

- Se il datore di lavoro ha trattenuto il contributo del dipendente sul salario o se è provata l'esistenza di una convenzione del salario netto (v. N. 2020 segg.), si è generalmente in presenza di un atto commesso intenzionalmente o per negligenza grave. In questi casi si ammetterà una negligenza lieve solo se circostanze speciali lo giustificano²³¹.
- Se il datore di lavoro non ha trattenuto i contributi del dipendente sul salario, si deve valutare la colpa secondo le circostanze particolari del caso²³².
- 8030 Il breve periodo durante il quale i contributi non sono stati pagati va considerato come uno tra più elementi nell'ambito della valutazione globale di tutte le circostanze ai sensi della giurisprudenza concernente i motivi a discarico per il rigetto dell'obbligo di risarcire i danni²³³.
- Se al datore di lavoro viene concessa una dilazione di pagamento, si deve valutare la colpa secondo le circostanze particolari del caso²³⁴.
- Se il datore di lavoro è una società anonima, si devono, per principio, avere esigenze rigorose per quanto concerne il dovere di diligenza degli organi. La colpa deve essere tuttavia valutata secondo le circostanze particolari del caso. Si deve così esigere una maggiore diligenza da parte del presidente del consiglio d'amministrazione quale unico or-

231 4 luglio 1957 **RCC** 1957 DTFA 1957 pag. 411 pag. 215 1972 **RCC** 1973 pag. 77 5 giugno pag. 100 28 1982 **RCC** DTF 108 183 giugno 1983 30 **RCC** maggio 1985 1985 pag. 646 21 agosto 1985 **RCC** 1985 pag. 602 ²³² 4 luglio 1957 **RCC DTFA** 1957 pag. 215 1957 pag. 411 29 **RCC** settembre 1969 1970 pag. 102 ²³³ 5 DTF dicembre 1995 VSI 1996 pag. 228 121 283 ²³⁴ 30 1998 **VSI** 1999 pag. 23 DTF 124 253 giugno **VSI** 1999 15 ottobre 1998 pag. 26

gano esecutivo di un'azienda che da un membro del consiglio d'amministrazione di una grande azienda le cui possibilità di controllo sono limitate²³⁵.

- La delegazione dei poteri di gestione e di rappresentanza a terzi non esonera gli organi dal loro obbligo di sorveglianza ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 CO²³⁶.
- Il consigliere d'amministrazione che, nonostante perdite manifeste che prendono proporzioni minacciose, non chiede informazione alcuna circa il pagamento e il conteggio dei contributi e non impartisce istruzioni o non ordina controlli, agisce per negligenza grave²³⁷. La passività nonostante la conoscenza (eventuale) di pagamenti di contributi dovuti deve essere considerata come negligenza grave²³⁸.
- 8035 Il dovere di vigilanza concernente l'adempimento dell'obbligo legale di pagare i contributi deve essere giudicato in modo ancor più rigoroso se un organo è stato effettivamente escluso dalla gestione²³⁹.
- 8036 Un "prestanome" che non si avvale dei suoi poteri di controllo agisce per negligenza grave²⁴⁰.
- 8037 Il fatto di essere un profano in materia di diritto non esonera l'organo dalla sua responsabilità²⁴¹.

			_						
²³⁵ 15	marzo	1972	RCC	1972	pag. 687	DTF	98	V	26
23	novembre	1977	RCC	1978	pag. 259	DTF	103	V	120
3	novembre	1982	RCC	1983	pag. 106	DTF	108	V	199
29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 116	DTF	114	V	19
²³⁶ 15	gennaio	1986	RCC	1986	pag. 420	_			
29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 116	DTF	114	V	19
²³⁷ 29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 116	DTF	114	V	19
²³⁸ 29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 114	_			
²³⁹ 29	settembre	1988	RCC	1989	pag. 114	_			
²⁴⁰ 15	gennaio	1986	RCC	1986	pag. 420	_			
²⁴¹ 15	gennaio	1986	RCC	1986	pag. 420	_			
2	febbraio	2005	H 86	6/02		_			

- La veste onorifica di un mandato (di associazione) non costituisce motivo di discolpa²⁴².
- Il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile della differenza tra la somma degli acconti versati e l'importo esatto dei contributi, a meno che egli abbia cercato, tramite il versamento di acconti per un importo nettamente insufficiente, di differire al massimo la scadenza del suo debito per mancanza di fondi, oppure non abbia annunciato l'aumento della somma dei salari immediatamente dopo la scadenza del periodo di conteggio, oppure ancora non abbia adeguato gli acconti alla nuova somma dei salari conformemente a quanto gli era stato comunicato²⁴³. Il fatto di non pagare il saldo dovuto senza un termine deve essere considerato come negligenza grave²⁴⁴.
- L'obbligo d'indennizzo del datore di lavoro può essere ridotto se tra una grave violazione d'obbligo da parte della cassa di compensazione e l'insorgere o il peggioramento del danno esiste un nesso causale adeguato. Questo avviene in particolare quando la cassa di compensazione viola prescrizioni elementari della tassazione d'ufficio e della riscossione dei contributi²⁴⁵.
- L'<u>art. 759 cpv. 1 CO</u> non può essere applicato nell'ambito della responsabilità del datore di lavoro secondo l'<u>art. 52</u>
 <u>LAVS</u> per giustificare una riduzione dell'obbligo di risarcimento proporzionale alla gravità della colpa di ogni singolo responsabile²⁴⁶.

²⁴² 13	novembre	2001	VSI	2002	pag. 52	_			
²⁴³ 1°	ottobre	1993	VSI	1994	pag. 104	_			
²⁴⁴ 30	gennaio	1992	RCC	1992	pag. 259	_			
27	gennaio	1993	VSI	1993	pag. 172	_			
²⁴⁵ 15	maggio	1996	VSI	1996	pag. 310	DTF	122	V	185
²⁴⁶ 5	marzo	1996	VSI	1996	pag. 306	_			

1.4 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

1.4.1 In generale

- 8042.1 Il credito di risarcimento del danno si prescrive se la cassa non lo ha fatto valere mediante una decisione formale emanata entro tre anni dal momento in cui è venuta a conoscenza del danno e della persona responsabile, ma al massimo entro dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato (art. 52 cpv. 3 e 4 LAVS). È determinante il momento della consegna della decisione all'ufficio postale.
- Se il credito di risarcimento deriva da un atto punibile, il diritto al risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale (art. 60 cpv. 2, primo periodo CO; art. 97 CP; art. 52 cpv. 3 LAVS; v. anche, per analogia, i N. 5016 segg.).

Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, il diritto al risarcimento del danno si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza (art. 60 cpv. 2, secondo periodo CO; art. 52 cpv. 3 LAVS).

Se la cassa di compensazione si appella al termine più lungo del diritto penale, senza che sia stata pronunciata una sentenza penale, deve provare il comportamento passibile di pena per mezzo di documenti corrispondenti²⁴⁷. Se i contributi dei salariati sono utilizzati per uno scopo diverso da quello prefissato (art. 87 quarto comma LAVS), il termine di prescrizione del diritto penale vale soltanto per i contributi dei salariati non pagati²⁴⁸ e si applica solo all'autore dell'atto punibile²⁴⁹.

²⁴⁷ 12	novembre	1987	RCC	1988	pag. 136	DTF	113	V	256
22 ²⁴⁸ 3	aprile luglio	1991 1985	RCC RCC	1991 1985	pag. 379 pag. 649	– DTF	111	V	172
12 ²⁴⁹ 30	novembre ottobre	1987 1992	RCC VSI	1988 1993	pag. 136 pag. 83	DTF DTF	113 118	V V	256 193

- Contrariamente a quella del credito contributivo o del diritto di reclamare la restituzione di contributi indebitamente pagati, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, per la sua natura giuridica, non equivale a una perenzione (art. 16 LAVS), ma a una vera e propria prescrizione.

 Dall'inizio della prescrizione, il datore di lavoro può, per scritto, rinunciare a eccepire la prescrizione, ogni volta per dieci anni al massimo (art. 141 cpv. 1 e 1^{bis} CO; art. 52 cpv. 3 LAVS).
- 8044.1 La prescrizione resta sospesa durante una procedura d'inventario (art. 134 cpv. 1 n. 7 CO).
- 8044.2 I termini di prescrizione sono interrotti mediante gli atti di cui all'art. 135 CO e mediante tutti gli atti con i quali si fa valere in maniera adeguata il credito di risarcimento nei confronti del debitore. La prescrizione può essere interrotta unicamente da atti che si riferiscono direttamente al credito di risarcimento del danno²⁵⁰. Interrompono i termini, in particolare, il riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro o la procedura d'esecuzione avviata nei suoi confronti dalla cassa di compensazione²⁵¹. Se una decisione su opposizione è dichiarata nulla dal tribunale cantonale, gli atti procedurali successivi (p. es. l'inoltro di un ricorso, le determinazioni della cassa di compensazione) costituiscono tuttavia atti indipendenti, giuridicamente validi, che interrompono la prescrizione²⁵².
- L'interruzione del termine implica che inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. La determinazione della durata del nuovo termine è disciplinata per analogia dagli art. 135 segg. CO²⁵³. L'interruzione tempestiva del termine di tre anni interrompe anche il termine di prescrizione di dieci anni.

²⁵⁰ 10	agosto	2015	9C 423/2014	DTF	141	V	487
²⁵¹ 19	dicembre	2008	_	DTF	135	V	74
²⁵² 19	ottobre	2020	9C_400/2020				
²⁵³ 19	dicembre	2008	9C_473/2008	DTF	135	V	74

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

1.4.2 Decorrenza del termine e conoscenza del danno

- 8046 Il termine di tre anni decorre dal momento in cui la cassa di compensazione viene a *conoscenza* del danno e della sua estensione ed è nota anche la persona tenuta a risarcire il danno (art. 60 cpv. 1 CO)²⁵⁴. Queste condizioni sono cumulative.
- La cassa di compensazione è a conoscenza del danno dal momento in cui, con tutta l'attenzione che si può esigere da essa, deve constatare che non può più reclamare i contributi²⁵⁵.
- In caso di fallimento la cassa di compensazione è ritenuta essere sufficientemente a conoscenza del danno qualora dalla prima riunione dei creditori il danno stesso risulti essere almeno in parte scoperto. Se la cassa di compensazione non è rappresentata alla riunione dei creditori, deve in ogni caso richiedere in tempo utile il verbale e il rapporto dell'amministratore del fallimento²⁵⁶. Altrimenti il danno è sufficientemente noto al momento della formazione della graduatoria e dell'inventario²⁵⁷. Determinante è l'effettiva ispezione all'ufficio dei fallimenti. Se si rinuncia a questa misura, il termine decorre a partire dalla scadenza dei termini del deposito della graduatoria e dell'inventario²⁵⁸.
- Se la liquidazione del fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi, la conoscenza del danno – sempre che la cassa di compensazione non l'abbia già avuta in prece-

254 23 255 4 14 5 28 256 28 14 257 30 25	novembre luglio luglio ottobre dicembre dicembre dicembre ottobre gennaio	1990 1957 1982 1987 1995 1995 2000 1992 1993	RCC RCC RCC VSI VSI VSI VSI	1991 1957 1983 1988 1996 1996 2001 1993	pag. 132 pag. 411 pag. 108 pag. 401 pag. 167 pag. 167 pag. 97 pag. 83 pag. 110	DTFA DTF DTF DTF DTF DTF	1957 108 113 121 121 118 119	V V V V	g. 215 50 186 240 240
²⁵⁷ 30	ottobre	1992	VSI	1993	pag. 83	DTF	118	V	196
25	gennaio	1993	VSI	1993	pag. 110	DTF	119	V	92
21	dicembre	1995	VSI	1996	pag. 171	DTF	121	V	234
6	novembre	2000	<u>VSI</u>	2001	pag. 194	DTF	126	V	443
²⁵⁸ 21	dicembre	1995	VSI	1996	pag. 171	DTF	121	V	234

denza (v. N. 8046 segg.) – coincide con la fine della procedura di fallimento, vale a dire con la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio²⁵⁹. Questo si applica anche se il creditore fornisce la garanzia per i costi necessaria all'esecuzione della liquidazione del fallimento dopo la pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento dovuta a mancanza di attivi²⁶⁰.

8050 Vuoto

- In caso di concordato con abbandono dell'attivo, il danno è di regola sufficientemente noto al momento della conferma o del rigetto del concordato stesso²⁶¹.
- In caso di esecuzione in via di pignoramento, questo momento coincide con il rilascio dell'atto di pignoramento valido quale attestato di carenza di beni ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 LEF²⁶².
- Prima del deposito della graduatoria e dell'inventario o prima del rilascio di un attestato di carenza di beni definitivo non è per principio necessario avviare una procedura di risarcimento dei danni²⁶³. Sono riservati i casi in cui la cassa ha una conoscenza sufficiente del danno prima di questa data²⁶⁴.

²⁵⁹ 1° –	febbraio	1990	RCC RCC	1990 1991	pag. 302 pag. 406	_ _			
²⁶⁰ 22	gennaio	2002	VSI	2002	pag. 95	DTF	128	V	10
²⁶¹ 1 °	febbraio	1995	VSI	1995	pag. 169	_			
²⁶² 1°	febbraio	1990	RCC	1990	pag. 302	_			
23	novembre	1990	RCC	1991	pag. 132	_			
²⁶³ 4	aprile	1990	RCC	1990	pag. 415	DTF	116	V	72
²⁶⁴ 18	settembre	1992	RCC	1992	pag. 502	_			
30	ottobre	1992	VSI	1993	pag. 83	DTF	118	V	193
10	dicembre	2010	9C_325	5/2010		DTF	121	V	234
10	dicembre	2010	9C_325	5/2010		DTF	121	V	234

- La diffida della procedura fallimentare sommaria non costituisce una conoscenza del danno²⁶⁵.
- In caso di attestato di carenza di beni provvisorio ai sensi dell'art. 115 cpv. 2 LEF, si può parlare di una conoscenza del danno solo se, viste le circostanze, non v'è manifestamente più nulla da sperare dalla procedura di realizzazione (p. es. inattività dell'impresa)²⁶⁶.
- 8055.1 Se una società si trova in liquidazione, non si può semplicemente presumere che la cassa di compensazione abbia subìto un danno fintantoché la liquidazione non sia conclusa. Se la società è radiata d'ufficio dal registro di commercio, si ha conoscenza del danno al momento della pubblicazione del provvedimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio²⁶⁷.
- Se la cassa di compensazione viene a sapere solo durante la procedura che un terzo agiva come organo di fatto, il termine per la notifica della decisione di risarcimento del danno inizia solo dal momento in cui la cassa viene a conoscenza della persona tenuta al risarcimento dei danni²⁶⁸.
- Se la graduatoria e l'inventario lasciano intravedere una copertura completa dei contributi, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la cassa di compensazione viene a sapere che subisce un danno.
- Se, al momento del deposito della graduatoria, gli attivi non sono affatto chiari e l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo, il termine di prescrizione inizia nel momento in cui la cassa viene a conoscenza del danno²⁶⁹.

²⁶⁵ 4	aprile	1990	RCC	1990	pag. 415	DTF	116	V	72
²⁶⁶ 18	febbraio	1988	RCC	1988	pag. 322	_			
1°	febbraio	1990	RCC	1990	pag. 302	_			
23	novembre	1990	RCC	1991	pag. 132	_			
²⁶⁷ 26	maggio	2008	9C_280)/2007		DTF	134	V	257
²⁶⁸ 23	novembre	1990	RCC	1991	pag. 132	_			
²⁶⁹ 25	marzo	1992	RCC	1992	pag. 262	_			

8058.1 La tabella seguente mostra una panoramica in base alla situazione al momento in cui si viene a conoscenza del danno.

Situazione	Momento in cui si viene a conoscenza del danno	N.
Fallimento	Prima assemblea dei creditori; in mancanza di essa, inoltro della graduatoria e dell'inventario; in mancanza, scadenza del termine di presentazione	8048
Sospensione della liquidazione del fallimento in difetto di massa attiva	Pubblicazione della so- spensione nel FUSC	8049
Liquidazione	Fine della liquidazione	8055.1
Radiazione d'uffi- cio di una società dal registro di commercio	Pubblicazione	8055.1
Concordato con abbandono dell'attivo	Omologazione o rigetto del concordato	8051
Esecuzione per via di pignora- mento	Rilascio dell'atto di pigno- ramento	8052

Attestato di ca- renza di beni provvisorio	In caso di prevedibile esito negativo della pro- cedura di incasso sulla base delle circostanze	8055

- Il termine di dieci anni (v. N. 5016 segg.) inizia a decorrere il giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. È determinante il momento in cui il datore di lavoro avrebbe dovuto al più tardi agire, ovvero prima della scadenza del termine di prescrizione per la fissazione dei contributi secondo l'art. 16 cpv. 1 LAVS oppure prima dell'inizio dell'insolvenza. Il termine assoluto inizia dunque al momento dell'insorgenza del danno (v. N. 8020)²⁷⁰.
- 8059.1 Il termine più lungo del diritto penale (v. N. 5016 segg.) decorre dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato oppure, in caso di reato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto o, se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione (art. 98 CP).
- Se la cassa di compensazione lascia scadere il termine di tre anni (v. N. 8046) senza utilizzarlo, il diritto al risarcimento dei danni si prescrive, anche qualora il termine decennale continuasse a decorrere.

1.4.3 Diritto transitorio

8060.1 Le regole di prescrizione di cui ai N. 8042 segg. si applicano soltanto ai diritti di risarcimento del danno che, secondo il diritto anteriore, non erano già prescritti al 1° gennaio 2020 (v. titolo finale, art. 49 CC).

270 4 luglio 1957 RCC 1957 pag. 411 DTFA 1957 pag. 215

2. Procedura

2.1 Procedimento per garantire il diritto al risarcimento del danno

2.1.1 Decisione di risarcimento del danno

- Se la cassa constata l'esistenza di un danno, può partire dall'idea che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o per negligenza grave, per cui apre la procedura di risarcimento del danno. Prima di emanare una decisione, la cassa deve esaminare se non esistono indizi evidenti che dimostrano che il datore di lavoro ha agito conformemente alla legge o che non è colpevole (v. N. 8024 segg.)²⁷¹.
- La cassa di compensazione può rinunciare a istruire una procedura di risarcimento dei danni se il datore di lavoro o l'organo responsabile sono manifestamente insolvibili.
- Tuttavia, alle casse di compensazione è vietato effettuare transazioni relative all'ammontare dei crediti di risarcimento dei danni nel corso della procedura di decisione e di opposizione (art. 50 LPGA)²⁷².
- La cassa di compensazione avvia la procedura facendo valere il diritto al risarcimento del danno a carico del datore di lavoro mediante decisione formale (art. 52 cpv. 4 LAVS). Mancando una base giuridica specifica, non è possibile reclamare interessi di mora sui crediti di risarcimento dei danni²⁷³.
- Se, in seguito a una ripartizione incerta dei dividendi, la cassa di compensazione deve reclamare al responsabile l'intero importo sottrattole (v. N. 8018), nella decisione si deve menzionare che, in caso di sovrindennizzo della

²⁷¹ 28	giugno	1982	RCC	1983	pag. 100	_			
18	dicembre	1986	RCC	1987	pag. 317	_			
²⁷² 13	febbraio	2009	9C 915/2008			DTF	135	V	65
²⁷³ 24	febbraio	1993	VSĪ	1993	pag. 124	DTF	119	V	78

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

cassa di compensazione, gli sarà ceduto un eventuale dividendo proporzionalmente al suo versamento²⁷⁴.

2.1.2 Opposizione del datore di lavoro

- Il datore di lavoro che intende contestare la decisione di risarcimento dei danni deve fare opposizione per iscritto presso la cassa di compensazione entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 52 cpv. 1 LPGA; v. la CCONT).
- 8066.1 Se la cassa di compensazione accoglie l'opposizione (del tutto o in parte) e libera (del tutto o in parte) gli opponenti dalla responsabilità, invita alla procedura di opposizione, in qualità di parti interessate, altri responsabili solidali cui ha chiesto il risarcimento dei danni²⁷⁵.
- Dato l'obbligo di collaborare, il datore di lavoro che intende giustificarsi o discolparsi deve provare la fondatezza delle sue asserzioni²⁷⁶.
- Una persona soggetta all'obbligo di risarcimento dei danni essa stessa fallita non ha il diritto di fare opposizione contro una decisione di risarcimento dei danni presa nei suoi confronti e contro l'amministrazione dei fallimenti²⁷⁷.

2.1.3 Ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni

8069 Contro la decisione su opposizione si può inoltrare ricorso entro 30 giorni dalla notifica (art. 60 cpv. 1 LPGA; v. la CCONT).

²⁷⁴ 17	settembre	1987	RCC	1987	pag. 607	DTF	113	V	180
4	aprile	1990	RCC	1990	pag. 415	DTF	116	V	72
²⁷⁵ 24	giugno	2008	9C_767	9C_767/2007			134	V	306
²⁷⁶ 28	giugno	1982	RCC	1983	pag. 100	_			
²⁷⁷ 7	novembre	1996	VSI	1997	pag. 76	_			

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2024 | 318.102.04 i DRC

- 8070 Il ricorso va interposto presso il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro ha (o ha avuto da ultimo) il domicilio o la sede (art. 52 cpv. 5 LAVS).
- Nel caso di succursali affiliate a una cassa di compensazione cantonale è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone da cui dipende la cassa²⁷⁸.
- Per le succursali affiliate alla stessa cassa di compensazione professionale della casa madre è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede quest'ultima. Se invece la succursale è affiliata a un'altra cassa di compensazione, il ricorso può essere inoltrato presso il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede la succursale²⁷⁹.
- Le casse di compensazione devono rinunciare a concludere, transazioni nella procedura di ricorso giudiziaria.
- L'ammontare del credito di risarcimento dei danni fondato su una decisione relativa al pagamento di contributi arretrati passata in giudicato deve essere verificato nella procedura secondo l'art. 52 LAVS solo se vi sono motivi per ritenere che i contributi fissati siano palesemente errati²⁸⁰. Se, tuttavia, la decisione relativa al pagamento di contributi arretrati è notificata dopo la dichiarazione di fallimento, la possibilità di verificare l'ammontare del credito di risarcimento dei danni rimane garantita²⁸¹. Allo stesso modo, le decisioni relative ai contributi possono essere verificate liberamente nell'ambito dell'azione di risarcimento, se al momento della loro emanazione la persona citata in giudizio non era più organo del datore di lavoro²⁸².
- Se, in caso di procedura pendente, uno dei debitori solidali paga l'intero importo del danno, i processi in corso contro

²⁷⁸ 21 ²⁷⁹ 24 ²⁸⁰ 23	dicembre febbraio novembre	1984 1998 1990	RCC VSI RCC	1985 1998 1991	pag. 290 pag. 290 pag. 132	DTF DTF -	110 124	V V	351 104
²⁸¹ 5 ²⁸² 8	maggio ottobre	1993 2008	VSI 9C_90 ⁻	1993 1/2007	pag. 180	– DTF	134	V	401

gli altri debitori sono privi d'oggetto e devono essere cancellati. Se il debito è pagato in parte, il processo è privo d'oggetto per l'importo pagato.

2.1.4 Ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale

La decisione del tribunale cantonale delle assicurazioni può essere impugnata davanti al Tribunale federale dagli interessati mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, se il valore litigioso è pari ad almeno 30 000 franchi o se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 62 cpv. 1 LPGA; art. 82 segg. LTF, in particolare art. 85 cpv. 2 LTF; v. anche la CCONT)²⁸³.

2.2 Riscossione del credito di risarcimento

- Per la riscossione del credito di risarcimento passato in giudicato si devono applicare, per analogia, le prescrizioni valide per il recupero dei crediti contributivi (v. N. 5021 segg.).
- 8078 Il diritto di risarcimento dei danni si estingue solo dieci anni dopo il passaggio in giudicato²⁸⁴.
- 8079 Un procedimento d'ingiunzione è soppresso se il credito di risarcimento dei danni è basato su una sentenza giudiziaria.
- 8080 Il diritto di risarcimento dei danni può essere compensato con prestazioni AVS, AI o IPG, a condizione che il minimo esistenziale dell'interessato non venga intaccato²⁸⁵.

²⁸³ 8	febbraio	2011	9C_398/2010	DTF	137	V	
²⁸⁴ 22	ottobre	2004	H 319/03	DTF	131	V	
21 ²⁸⁵ 6	giugno agosto	2023 2010	5A_877/2022 (consid. 4.3.2)	– DTF	136	V	286

_

Quando soltanto una parte del debito complessivo ha potuto essere incassata, il resto, che ha dovuto essere dichiarato irrecuperabile, deve essere conteggiato secondo le regole valide per i contributi (v. N. 7001 segg.).

2.3 Iscrizione del danno risarcito nel CI

- Se il datore di lavoro ha risarcito il danno, i salari corrispondenti vengono registrati nel CI del salariato, se ciò non fosse già avvenuto (art. 138 cpv. 3 OAVS).
- Per l'iscrizione nel CI dei salari dai quali il datore di lavoro ha dedotto i contributi, senza però versarli alla cassa di compensazione, si veda il N. 2032.

9^a parte: Pene e multe d'ordine

1. Sanzioni penali

1.1 In generale

- Davis La cassa di compensazione che constata un'infrazione penale commessa ai sensi dell'art. 87 o art. 88 LAVS deve per principio denunciare il caso all'autorità penale (art. 208 OAVS). È tuttavia fatto salvo il N. 9011.1.
- Il procedimento penale compete ai Cantoni (art. 79 cpv. 2 LPGA). Il procedimento e il giudizio di un'infrazione penale sono per principio di competenza dell'autorità del luogo in cui l'infrazione è stata commessa (art. 14, art. 31 e art. 36 cpv. 2 CPP). In generale questa sarà l'autorità del luogo in cui il datore di lavoro ha la sede o quella del luogo in cui l'assicurato è domiciliato.

1.2 Reati secondo l'art. 87 LAVS

- 9003 In caso di sospetto di un reato ai sensi dell'art. 87
 comma 2, 3 o 4 LAVS (p. es. nei casi di lavoro nero;
 v. N. 9037 segg.) va sempre sporta una denuncia penale.
- 9004 Nel caso di una condanna penale, la cassa di compensazione deve riscuotere supplementi conformemente all'art. 14^{bis} LAVS (v. N. 9029 segg.). Si vedano anche i N. 9037 segg.
- 9005 Le disposizioni penali della LAVS sono sussidiarie e si applicano soltanto ai reati per i quali il CP commina pene più dure (rispetto a 180 aliquote giornaliere).

Esempi: truffa (<u>art. 146 CP</u>), omissione della contabilità (<u>art. 166 CP</u>) o falsità in documenti (<u>art. 251 CP</u>).

In caso di sospetti al riguardo, la denuncia penale verterà principalmente su queste ultime infrazioni.

1.2.1 Sottrazione dei contributi

(art. 87 secondo comma LAVS)

9006 ex-9004 Commette una sottrazione di contributi chi, intenzionalmente o mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae totalmente o parzialmente all'obbligo di pagare i contributi²⁸⁶. Il datore di lavoro deve avere un comportamento doloso analogo alla truffa (v. tuttavia N. 9013 seg.).

9007 ex-9005 Il debitore si sottrae all'obbligo di pagare i contributi se viola il proprio obbligo di collaborare alla fissazione del debito contributivo²⁸⁷.

9008 ex-9006 Non commette alcuna sottrazione di contributi colui che omette soltanto di pagare i contributi dovuti²⁸⁸.

1.2.2 Violazione dell'obbligo di pagare i contributi in qualità di datore di lavoro

(art. 87 terzo comma LAVS)

9009 ex-9006.1 Violano l'obbligo di pagare i contributi in qualità di datore di lavoro i datori di lavoro che omettono intenzionalmente di affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari dei loro dipendenti entro il termine previsto dall'art. 36 OAVS.

²⁸⁶ 30 luglio 1956 **RCC** pag. 62 1957 ²⁸⁷ 21 giugno 1963 **RCC** 1964 pag. 328 DTF 89 IV 167 ²⁸⁸ 21 1963 **RCC** 1964 **DTF** 89 167 giugno pag. 328 12 1987 **RCC** 1988 **DTF** 113 256 novembre pag. 136

1.2.3 Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da quello prefissato

(art. 87 quarto comma LAVS)

9010 ex-9007 Il datore di lavoro sottrae i contributi del salariato allo scopo cui sono destinati, se versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese.

9011 ex-9008 È determinante solo il fatto che, dopo il versamento del salario netto, sono state soddisfatte altre pretese invece del pagamento dei contributi. Non è invece rilevante se il datore di lavoro, quando ha versato il salario, disponeva o meno dei mezzi corrispondenti ai contributi dei salariati.

9012 ex-9009 Secondo la giurisprudenza, non c'è sottrazione di contributi dei salariati allo scopo cui sono destinati, se:

- il datore di lavoro poteva credere in buona fede che i contributi paritari dovuti sarebbero stati compensati con indennità di perdita di guadagno che gli spettano;
- un salario avrebbe dovuto essere versato al salariato, ma non lo è stato;
- il contributo del salariato non è di fatto stato dedotto dal salario (v. tuttavia la sottrazione di contributi, N. 9006 segg. e le contravvenzioni, N. 9013).

1.3 Contravvenzioni

(art. 88 LAVS)

9013 ex-9010 Si rende colpevole di una contravvenzione chiunque:

- viola l'obbligo di informare, previsto dall'<u>art. 209 cpv. 2 e</u> <u>3 OAVS</u>, dando intenzionalmente informazioni inesatte o rifiutando di dare informazioni;
- si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente (controllo del datore di lavoro conformemente all'art. 68 cpv. 2 LAVS; esame sul posto conformemente all'art. 38 cpv. 2 OAVS; v. N. 2158 segg.) o in qualsiasi altro modo lo impedisce;

 non compila i moduli prescritti o li compila in modo non conforme al vero.

Ontrariamente a quanto vale per la sottrazione di contributi ai sensi dell'art. 87 secondo comma LAVS (v. N. 9006), in questo caso l'intenzione di sottrarre non è un elemento dell'infrazione.

La cassa di compensazione sporge una denuncia penale contro un'infrazione secondo l'art. 88 LAVS solo se con tutti gli altri mezzi (diffida/N. 2184 segg., esecuzione/N. 6010 segg. ecc.) non si è riusciti a far sì che la persona tenuta a pagare i contributi adempisse i propri obblighi.

9016 Se un comportamento è punibile come delitto ai sensi dell'art. 87 LAVS e costituisce simultaneamente una contravvenzione ai sensi dell'art. 88 LAVS, il colpevole è punito soltanto per il delitto e non per la contravvenzione.

2. Multe d'ordine

2.1 Condizioni

9017 Il ricorso alla multa (<u>art. 91 LAVS</u>) presuppone:

- la violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo;
- un atto o un'omissione che il debitore dei contributi o l'assicurato ha commesso intenzionalmente o per negligenza;
- una diffida infruttuosa (v. N. 2184 segg. e 2187 segg.)²⁸⁹.
- 9018 Se la violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo costituisce nel contempo un'infrazione penale ai sensi dell'art. 87 o art. 88 LAVS, non occorre pronunciare una multa. La cassa di compensazione agirà invece secondo il N. 9001.

²⁸⁹ 4 giugno 1981 RCC 1982 pag. 306 -

9019 Se, malgrado la diffida, non inviano il conteggio, i debitori sono puniti con una multa d'ordine.

9020 Non occorre, in linea di massima, infliggere una multa al debitore che non paga i contributi malgrado la diffida; è sufficiente avviare la procedura d'esecuzione. Si deve infliggere una multa soltanto nei casi in cui la cattiva volontà o la negligenza grave del debitore è palese.

2.2 Calcolo

9021 La multa può ammontare fino a 1000 franchi e raggiungere i 5000 franchi in caso di recidiva nei due anni seguenti (v. art. 91 LAVS).

Vi è recidiva quando la persona tenuta a pagare i contributi o a fornire i conteggi viola la stessa prescrizione d'ordine o di controllo nei due anni che seguono la data della prima emanazione della multa.

9023 La multa è proporzionale al disagio causato al buon funzioex-9018 namento della cassa, indipendentemente dall'importo dei contributi dovuti²⁹⁰.

2.3 Decisione di multa e rimedi giuridici

La cassa di compensazione emette le multe sotto forma di decisione. La decisione deve essere brevemente motivata e notificata al debitore dei contributi.

Se per lo stesso fatto la cassa deve emanare una decisione di tassazione d'ufficio (v. N. 2163 segg.), quest'ultima e la multa devono essere notificate simultaneamente. Ambedue le decisioni possono essere menzionate nello stesso scritto.

²⁹⁰ 8 gennaio 1980 RCC 1980 pag. 311 -

9026 ex-9021 Le decisioni di multa possono essere impugnate facendo opposizione presso la cassa di compensazione (art. 52 cpv. 1 LPGA). Contro le decisioni su opposizione può essere inoltrato un ricorso presso il tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 56 cpv. 1 e art. 57 LPGA). Le decisioni di quest'ultimo possono essere oggetto di un ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale (art. 62 cpv. 1 LPGA e art. 82 segg. LTF).

2.4 Prescrizione

9027 ex-9022 Il diritto di procedere contro la violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la violazione è stata commessa. La decisione concernente la multa deve dunque essere emanata nel corso di questo anno.

9028 ex-9023 La multa stessa si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la relativa decisione è passata in giudicato. La prescrizione della multa è interrotta da ogni atto diretto all'esecuzione (art. 207 OAVS).

3. Supplementi sui contributi dovuti

(art. 14bis LAVS)

3.1 Principio

(art. 14^{bis} cpv. 1 LAVS)

9029 ex-9024 Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest'ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi AVS/AI/IPG/AD/LAF e LAFam dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti.

9030 I datori di lavoro non possono dedurre i supplementi dal sa^{ex-9025} lario dei lavoratori.

3.2 Condizioni

(art. 14bis cpv. 2 LAVS)

9031 ex-9026 La riscossione di supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condannato per un delitto o una contravvenzione secondo gli <u>art. 87</u> e <u>art. 88 LAVS</u> e che la sentenza sia passata in giudicato.

3.3 Procedura

(art. 14bis cpv. 3 LAVS)

- 9032 I supplementi devono essere fissati in una decisione. La decisione deve essere brevemente motivata e notificata al debitore dei contributi.
- 9033 Se del caso, la cassa di compensazione informa l'autorità cantonale competente per l'esclusione dagli appalti pubblici e l'organo cantonale di controllo che ha partecipato all'accertamento dei fatti delle sue decisioni passate in giudicato concernenti i supplementi penali (art. 10 LLN) e le multe d'ordine (art. 91 LAVS; v. anche l'elenco degli organi cantonali di controllo).
- A copertura delle loro spese, le casse di compensazione possono trattenere una quota di un quinto dei supplementi conformemente al N. 9029 (art. 206 OAVS).
- La cassa di compensazione versa i supplementi al Fondo di compensazione dell'AVS, previa deduzione della parte che le spetta. Riguardo alla contabilizzazione dei supplementi, si vedano le DCMF.
- 9036 I supplementi penali non si ripercuotono sull'iscrizione nel CI (<u>art. 30^{ter} cpv. 2 LAVS</u> e <u>art. 138 OAVS</u>).

10^a parte: Lavoro nero

(art. 11 e art. 12 LLN)

- Le casse di compensazione collaborano con gli organi cantonali di controllo, informando questi ultimi nel caso in cui gli accertamenti fatti nell'ambito della loro attività rilevino indizi di lavoro nero (art. 11 cpv. 1 e 2 LLN).
- 9038 Se sospetta una violazione delle prescrizioni in materia di annuncio del diritto delle assicurazioni sociali, la cassa di compensazione svolge un'inchiesta e, se del caso, prende le misure necessarie (art. 12 cpv. 7 LLN).
- 2039 L'organo cantonale di controllo e la cassa di compensazione si informano vicendevolmente sul seguito delle procedure (art. 11 cpv. 3 LLN).

 Per la procedura di conteggio semplificata secondo gli

art. 2 e art. 3 LLN si vedano i N. 2102 segg., 4028 segg. e l'allegato 2. Per l'obbligo di annuncio secondo l'art. 10 LLN si veda il N. 9033.

11^a parte: Allegati

1. Esempi di interessi di mora e compensativi

Esempio 1

Contributi d'acconto gennaio 2011: 20 000 fr.

Ricevimento del pagamento da parte della cassa: 12 marzo 2011

Riscossione degli interessi

Se il pagamento non giunge alla cassa entro il 2 marzo 2011 compreso (30 giorni a partire dal 1° febbraio 2011; v. N. 4008), sono dovuti interessi di mora. Visto che il versamento è pervenuto il 12 marzo 2011, è stato effettuato in ritardo.

Calcolo degli interessi

Febbraio 2011 30 giorni (v. N. 4059)

$$\frac{20\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 42\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100} = 116.65\ \text{fr.}$$

Esempio 2 Inizio dell'attività indipendente: 1° gennaio 2011

Contributi d'acconto	Reddito presumi- bile	Importo	Ricevimento del pa- gamento da parte della cassa
1° trimestre 2011	fr. 20 000.—	fr. 267.30	1° maggio 2011
2° trimestre 2011	fr. 20 000.—	fr. 267.30	06 luglio 2011
3° trimestre 2011	fr. 100 000.– (adeguamento dei contributi d'acconto)	fr. 4 582.50	31 ottobre 2011
4° trimestre 2011	fr. 100 000.—	fr. 4 582.50	23 gennaio 2012

Saldo fatturato: 26 febbraio 2013

Reddito effettivo: 320 000 fr.

Accredito sul conto della cassa: 4 aprile 2013

Variante

	Importo		Ricevimento del paga- mento da parte della cassa
Pagamento spontaneo	fr.	15 000.—	24 febbraio 2013
Saldo fatturato	fr.	6 340.40	14 marzo 2013

a. Interessi di mora del 1° trimestre 2011

Riscossione degli interessi

Se il pagamento non giunge alla cassa di compensazione entro il 30 aprile 2011 compreso (30 giorni a partire dal 1° aprile 2011), sono dovuti interessi di mora. Visto che il versamento è pervenuto il 1° maggio 2011, è stato effettuato in ritardo.

Calcolo degli interessi

Aprile 2011 30 giorni 1° maggio 01 giorno Totale 31 giorni

$$\frac{267.30 \text{ fr. } \times 31 \times 5}{360 \times 100} = 1.15 \text{ fr.}$$

Si può rinunciare a esigere questo importo irrilevante (v. N. 4044).

b. Interessi di mora del 3° trimestre 2011

Riscossione degli interessi

Se il pagamento non giunge alla cassa entro il 30 ottobre 2011 compreso (30 giorni a partire dal 1° ottobre 2011), sono dovuti interessi di mora. Visto che il versamento è pervenuto il 31 ottobre 2011, è stato effettuato con ritardo (v. N. 4008 seg.).

Calcolo degli interessi

Ottobre 2011 30 giorni (mese intero; v. N. 4059)

$$\frac{4\ 582.50\ \text{fr.}\ \text{x}\ 30\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100}$$
 = 19.10 fr.

Si può rinunciare a esigere questo importo irrilevante (v. N. 4044).

c. Saldo 2013

Riscossione degli interessi

Contributi effettivamente dovuti: 31 040.- fr. Contributi d'acconto pagati: 9 699.60 fr.

Importo dovuto in base al

conteggio: 21 340.40 fr.

In caso di applicazione dell'art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS, al 1° gennaio

2013 l'importo limite ammonterebbe a: 7 760 fr. (31 040 x 25 %)

Calcolo degli interessi

Gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio 2013 al 4 aprile 2013 compreso, ovvero fino al pagamento del saldo.

Gennaio–marzo 2013 (3 x 30 giorni) 90 giorni 1°–4 aprile 2013 4 giorni Totale 94 giorni

$$\frac{21\ 340.40\ \text{fr.}\ \text{x}\ 94\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100} = 278.60\ \text{fr.}$$

Variante

Riscossione degli interessi

Contributi effettivamente dovuti: 31 040 fr. Acconti pagati: 9 699.60 fr. Contributi ancora dovuti (saldo): 21 340.40 fr.

In caso di applicazione dell'art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS, al 1° gennaio

2013 l'importo limite

ammonterebbe a: 7 760 fr. (31 040 x 25 %)

Calcolo degli interessi

Gli interessi di mora decorrono:

- dal 1° gennaio 2013 al 24 febbraio 2013 compreso sull'importo pagato spontaneamente e
- dal 1° gennaio 2013 al 14 marzo 2013 compreso sull'importo fatturato.

1. Fino al ricevimento del pagamento spontaneo

Gennaio 2013 30 giorni 1°–24 febbraio 2013 24 giorni Totale 54 giorni

$$\frac{15\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 54\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100}$$
 = 112.50 fr.

2. Fino al ricevimento dell'importo fatturato

Gennaio-febbraio 2013 (2 x 30 giorni) 60 giorni 1°-14 marzo 2013 14 giorni Totale 74 giorni

$$\frac{6\ 340.40\ \text{fr.}\ \text{x}\ 74\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100} = 65.15\ \text{fr}.$$

Somma (1.+ 2.): 112.50 + 65.15 = 177.65 fr.

Esempio 2bis

Contributi personali per l'anno 2011 – adeguamento successivo (2014) per il periodo in questione da parte dell'affiliato, il che determina una differenza superiore al 25 per cento. D'altro canto, in questo esempio vanno per principio computati interessi compensativi.

Inizio dell'attività indipendente: 1° gennaio 2011

Contributi d'acconto	Importo	Ricevimento del paga- mento da parte della cassa
1° trimestre 2011	fr. 7 500	10 aprile 2011
2° trimestre 2011	fr. 7 500	10 luglio 2011
3° trimestre 2011	fr. 7 500	10 ottobre 2011
4° trimestre 2011	fr. 7 500	10 gennaio 2012

2011/2012	Contributi d'acconto 2011, fatturati e pagati (per tempo):	fr, 30 000
15.06.2014	Adeguamento delle basi di calcolo da parte dell'affiliato a:	fr. 15 000
30.06.2014	Rimborso della differenza da parte della cassa di compensazione:	fr. 15 000
15.12.2016	Contributi calcolati in base alla comunicazione fiscale 2011:	fr. 25 000
15.01.2017	Fatturazione del saldo:	fr. 10 000

Riscossione degli interessi

Contributi effettivamente dovuti: fr. 25 000

- Contributi d'acconto pagati

fino al 30.06.2014: fr. 30 000 (4 x 7 500)

- Rimborso di contributi dopo

la comunicazione dell'affiliato: fr. 15 000

- Contributi d'acconto pagati

dal 01.07.2014: fr. 15 000 (30 000 – 15 000)

Importo dovuto in base al

conteggio: fr. 10 000 (25 000 – 15 000)

In caso di applicazione dell' art. 41^{bis} cpv. 1 lett. f OAVS,

al 1° gennaio 2013

l'importo limite ammonterebbe a: fr. 6 250 (25 000 x 25 %)

1. Interessi di mora

Differenza tra l'importo dovuto e gli acconti pagati: dal 30.06.2014 al 15.01.2017: 25 000 – 15 000 = 10 000 fr.

⇒ Considerata la somma dei contributi d'acconto pagati nel 2011 (15 000 fr.), risulta una differenza di oltre il 25 % (10 000 > 6 250) dal 1° luglio 2014.

Calcolo degli interessi di mora

L'importo dovuto in base al conteggio è pervenuto per tempo alla cassa (per il rispetto dei termini v. in particolare N. 4008 seg.). Gli interessi di mora decorrono pertanto solo fino alla data della fatturazione, ovvero fino al 15 gennaio 2017 compreso (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

Gli interessi di mora decorrono quindi:

dal 1° luglio 2014 al 15 gennaio 2017 sull'importo di 10 000 fr. [(6 x 30) + (2 x 360) + 15] = 915 giorni

$$\frac{10\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 915\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100} = 1\ 270.85\ \text{fr.}$$

2. Interessi compensativi

Eventuali interessi compensativi decorrono solo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati pagati i contributi non dovuti (art. 41^{ter} cpv. 2 OAVS). Pertanto, la differenza tra l'importo dovuto e gli acconti pagati va calcolata come segue.

- a. Acconti pagati 2011: 3 x 7 500 = 22 500 fr.
 Dal 01.01.2012 al 31.12. 2012
 ⇒ 25 000 22 500 = 2 500 fr.
- b. Acconti pagati 2012: 1 x 7 500 = 7 500 fr.
 Dal 01.01.2013 fino al 30.06.2014
 ⇒ 25 000 (22 500 + 7 500) = -5 000 fr.
- ⇒Poiché la cassa di compensazione ha avuto a disposizione un'eccedenza di contributi dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014, vengono computati interessi compensativi conformemente all'art. 41^{ter} cpv. 2 e 4 OAVS.

Calcolo degli interessi compensativi

Gli interessi compensativi decorrono

dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 su un importo di 5000 fr. [360 + (6 x 30)] = 540 giorni

$$\frac{5\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 540\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100} = 375\ \text{fr.}$$

Alla fine, dopo la compensazione dei vari interessi, si ottiene un saldo di interessi di mora di 895.85 fr. (1 270.85 - 375) a favore della cassa di compensazione.

Esempio 3

Affiliazione X. SA: agosto 2012 Fatturazione dell'importo reclamato: 5 agosto 2012

Reclamo di contributi arretrati	Importo	Ricevimento del paga- mento da parte della cassa
per il 2011	fr. 30 000	24 settembre 2012
per i mesi da gennaio a luglio 2012	fr. 35 000	24 settembre 2012

Contributi d'acconto	Importo	Ricevimento del paga- mento da parte della cassa
per agosto 2012	fr. 5 000	30 settembre 2012
per settembre 2012	fr. 5 000	5 novembre 2012
per ottobre 2012	fr. 5 000	28 novembre 2012
per novembre 2012	fr. 5 000	30 dicembre 2012
per dicembre 2012	fr. 5 000	29 gennaio 2013

Ricevimento del conteggio: 5 febbraio 2013
Fatturazione del saldo: 3 marzo 2013
Importo fatturato: 3 300 fr.
Accredito sul conto della cassa: 30 marzo 2013

a. Contributi arretrati reclamati per il 2011

Riscossione degli interessi

Visto che si tratta di un reclamo di contributi arretrati per un anno civile trascorso, si devono riscuotere interessi di mora.

Calcolo degli interessi

Visto che la fattura non è stata pagata entro 30 giorni, gli interessi di mora decorrono fino al pagamento completo dei contributi.

Gennaio-agosto 2012 (8 x 30 giorni) 240 giorni 1°-24 settembre 2012 24 giorni Totale 264 giorni

$$\frac{30\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 264\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100} = 1\ 100\ \text{fr.}$$

b. Reclamo di contributi d'acconto per il 2012

Nessun interesse di mora (il reclamo non concerne contributi dovuti per un anno civile passato).

c. Contributi d'acconto per il settembre 2012

Riscossione degli interessi

Se il pagamento non giunge alla cassa entro il 30 ottobre 2012 compreso (30 giorni a partire dal 1° ottobre 2012), sono dovuti interessi di mora. Visto che il pagamento è pervenuto il 5 novembre 2012, è stato effettuato in ritardo.

Calcolo degli interessi

Ottobre 2012 30 giorni 1°–5 novembre 2012 5 giorni Totale 35 giorni

$$\frac{5\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 35\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100}$$
 = 24.30 fr.

Si può rinunciare a esigere questo importo irrilevante (v. N. 4044).

d. Conteggio

Riscossione degli interessi

Si devono riscuotere interessi in quanto il conteggio è pervenuto alla cassa dopo il 30 gennaio e X. SA deve saldare contributi.

Calcolo degli interessi

Gli interessi decorrono dal 1° gennaio 2013 fino al conteggio, ovvero al 5 febbraio 2013 compreso.

Gennaio 2013 30 giorni 1°–5 febbraio 2013 5 giorni Totale 35 giorni

$$\frac{3\ 300\ \text{fr.}\ x\ 35\ x\ 5}{360\ x\ 100}$$
 = 16 fr.

Si può rinunciare a esigere questo importo irrilevante (v. N. 4044).

e. Saldo

Nessun interesse di mora.

Esempio 4

Reclamo di contributi arretrati in seguito a una procedura per sottrazione d'imposta

Fatturazione: 5 giugno 2018

Contributi reclamati per il 2012: 2 000 fr. Contributi reclamati per il 2013: 3 000 fr. Contributi reclamati per il 2015: 1 000 fr.

Ricevimento del pagamento: 23 giugno 2018

Riscossione degli interessi

Visto che si tratta di contributi reclamati per gli anni civili trascorsi, si devono riscuotere interessi di mora.

Calcolo degli interessi

Gli interessi decorrono dal

- 1° gennaio 2013 su 2 000 fr. per 1955 giorni ([5 x 360] + 155)
- 1° gennaio 2014 su 3 000 fr. per 1595 giorni ([4 x 360] + 155)
- 1° gennaio 2016 su 1 000 fr. per 875 giorni ([2 x 360] + 155)

Dato che i contributi vengono pagati nel termine stabilito, gli interessi di mora decorrono fino alla fatturazione, ovvero fino al 5 giugno 2018 compreso.

$$\frac{2\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 1955\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100}$$
 = 543.05 fr.

$$\frac{3\ 000\ \text{fr.}\ x\ 1595\ x\ 5}{360\ x\ 100}$$
 = 664.60 fr.

$$\frac{1\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 875\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100}$$
 = 121.50 fr.

Esempio 5 Contributi d'acconto personali del 1° trimestre 2012

Importo da ver- sare	1° versamento parziale	2° versamento parziale	Ricevimento del pagamento da parte della cassa
fr. 12 000			
	fr. 5 000		15 aprile 2012
		fr. 7 000	15 magg. 2012

Variante

Importo da ver- sare	1° versamento parziale	2° versamento parziale	Ricevimento del pagamento da parte della cassa
fr. 12 000			
	fr. 10 000.		15 aprile 2012
		fr. 2 000	15 magg. 2012

Riscossione degli interessi

Si devono riscuotere interessi di mora in quanto i contributi d'acconto non sono stati interamente pagati entro 30 giorni dalla fine del periodo di pagamento Sono dovuti interessi sui contributi non pervenuti alla cassa entro il 30 aprile 2012, ovvero su 7000 franchi.

Calcolo degli interessi

Aprile 2012 30 giorni 1°–15 maggio 2012 15 giorni Totale 45 giorni

$$\frac{7\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 45\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100}$$
 = 43.75 fr.

Variante

Riscossione degli interessi

Si devono riscuotere interessi di mora in quanto i contributi d'acconto non sono stati interamente pagati entro 30 giorni dalla fine del periodo di pagamento Sono dovuti interessi di mora sui contributi non pervenuti alla cassa entro il 30 aprile 2012, ovvero su 2000 franchi.

Calcolo degli interessi

Aprile 2012 30 giorni 1°–15 maggio 2012 15 giorni Totale 45 giorni

$$\frac{2\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 45\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100}$$
 = 12.50 fr.

Si può rinunciare ad esigere questo importo irrilevante (v. N. 4044).

Esempio 6 Saldo di contributi paritari

Ricevimento del conteggio: 15 gennaio 2013

Data della restituzione: 2 aprile 2013

Importo da versare: 2 700 fr.

Versamento degli interessi

Si devono versare interessi compensativi in quanto i contributi pagati, ma non dovuti, non sono stati restituiti entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio.

Calcolo degli interessi

Febbraio-marzo 2013 60 giorni 1°-2 aprile 2013 2 giorni Totale 77 giorni

$$\frac{2700 \text{ fr. } \times 77 \times 5}{360 \times 100}$$
 = 28.80 fr.

Esempio 6^{bis} Rimborso di contributi personali in base alla comunicazione fiscale

Inizio dell'attività indipendente: 1° gennaio 2012

Contributi d'acconto	Importo	Ricevimento del paga- mento da parte della cassa
1° trimestre 2012	fr. 20 000	10 aprile 2012
2° trimestre 2012	fr. 20 000	10 luglio 2012
3° trimestre 2012	fr. 20 000	10 ottobre 2012
4° trimestre 2012	fr. 20 000	10 gennaio 2013

2012/2013	Contributi d'acconto 2012, fatturati e pagati (per tempo):	fr. 80 000
30.11.2017	Contributi calcolati in base alla comunicazione fiscale 2012: Rimborso dei contributi a favore dell'affiliato	fr. 50 000 fr. 30 000
15.12.2017	Rimborso di 2/3 del saldo a favore dell'affiliato:	fr. 20 000
15.04.2018	Rimborso del rimanente 1/3 del saldo a favore dell'affiliato:	fr. 10 000

Calcolo degli interessi compensativi

Vi sono due possibilità, che portano allo stesso risultato:

A) 1. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 3° trimestre

Eccedenza dal 10 ottobre 2012: 10 000 fr. (60 000 – 50 000)

Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2013 al 15 dicembre 2017

Calcoli: $(4 \times 360) + (360 - 15) = 1785$ giorni

$$\frac{10\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 1\ 785\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100} = 2\ 479.15\ \text{fr.}$$

2. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 4° trimestre

Eccedenza dal 10 gennaio 2013: 20 000 fr.

a. Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2014 al 15 dicembre 2017

Calcoli:
$$(3 \times 360) + (360 - 15) = 1425$$
 giorni

$$\frac{20\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 1\ 425\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100} = 3\ 958.35\ \text{fr}.$$

Saldo positivo intermedio al 15 dicembre 2017: 10 000 fr.

b. Decorrenza degli interessi: dal 16 dicembre 2017 al 15 aprile 2018

Calcoli:
$$15 + (3 \times 30) + 15 = 120$$
 giorni

$$\frac{10\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 120\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100} = 166.65\ \text{fr.}$$

Somma finale (1 + 2a + 2b): 2 479.15 + 3 958.35 + 166.65 = 6 604.15 fr. B) 1. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 3° trimestre (come alla lettera A) 1., v. sopra)

Eccedenza dal 10 ottobre 2012: 10 000 fr. (60 000 – 50 000)

Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2013 al 15 dicembre 2017

Calcoli: $(4 \times 360) + (360 - 15) = 1785$ giorni

$$\frac{10\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 1\ 785\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100} = 2\ 479.15\ \text{fr.}$$

2. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 4° trimestre

Eccedenza dal 10 gennaio 2013: 20 000 fr., da ripartire su due periodi, dato che il rimborso da parte della cassa di compensazione è avvenuto in due tappe, il 15 dicembre 2017 e il 15 aprile 2018.

a. Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2014 al 15 dicembre 2017 sull'importo di 10 000 fr.

Calcoli: $(3 \times 360) + (360 - 15) = 1425$ giorni

$$\frac{10\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 1\ 425\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100} = 1\ 979.15\ \text{fr.}$$

b. Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2014 al 15 aprile 2018 su 10 000 fr.

Calcoli: $(4 \times 360) + (3 \times 30) + 15 = 1545$ giorni

$$\frac{10\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 1\ 545\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100} = 2145.85\ \text{fr.}$$

Somma finale (1 + 2a + 2b): 2 479.15 + 1 979.15 + 2145.85 = 6 604.15 fr.

Esempio 7 Saldo per il 2011. I contributi da restituire vengono compensati o accreditati.

Ricevimento del conteggio: 5 febbraio 2012 Saldo: 20 giugno 2012

Importo da compensare

a favore del datore di lavoro

in base al conteggio: 3 000 fr.

Contributi del 1° trimestre 2012

non pagati entro il 30 aprile: 1 000 fr.

Variante

Tutti i contributi del 1° trimestre 2012 sono stati versati.

a. Interessi di mora del 1° trimestre 2012

Riscossione degli interessi

Se il pagamento non giunge alla cassa di compensazione entro il 30 aprile 2012 compreso (30 giorni a partire dal 1° aprile 2012), sono dovuti interessi di mora. Visto che il pagamento è pervenuto il 20 giugno 2012 (compensazione), è stato effettuato in ritardo.

Calcolo degli interessi

Aprile 2002	30 giorni
Maggio 2002	30 giorni
1°-20 giugno 2002	20 giorni
Totale	80 giorni

$$\frac{1\ 000\ \text{fr.}\ x\ 80\ x\ 5}{360\ x\ 100} = 11.10\ \text{fr.}$$

b. Interessi compensativi

Versamento degli interessi

Si devono versare interessi compensativi in quanto la cassa di compensazione non ha restituito i contributi pagati, ma non dovuti, entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio.

Calcolo degli interessi

1. Fino alla compensazione con i contributi non pagati del 1° trimestre

6–28 febbraio 2012	25 giorni
Marzo 2012	30 giorni
Aprile 2002	30 giorni
Maggio 2002	30 giorni
1°-20 giugno 2012	20 giorni
Totale	135 giorni

$$\frac{3\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 135\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100}$$
 = 56.25 fr.

2. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 2° trimestre

$$\frac{2\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 20\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100}$$
 = 5.55 fr.

Variante

Interessi compensativi

Riscossione degli interessi

Si devono versare interessi compensativi in quanto la cassa di compensazione non ha restituito i contributi pagati, ma non dovuti, entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio.

Calcolo degli interessi

fino alla compensazione con i contributi non pagati del 2° trimestre

6–28 febbraio 2012	25 giorni
Marzo-giugno 2012	120 giorni
1°-10 luglio 2012	10 giorni
Totale	155 giorni

$$\frac{3\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 155\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100}$$
 = 64.60 fr.

Esempio 8 Controllo del datore di lavoro per gli anni 2013–2016

Fatturazione: 17 novembre 2017

Importo reclamato: per il 2013 fr. 3 000

per il 2014 fr. 2 000 per il 2015 fr. 1 000 per il 2016 fr. 2 000 Totale fr. 8 000

Ricevimento del versamento da parte della cassa:

15 dicembre 2017

Riscossione degli interessi

Considerando che si tratta di contributi reclamati per anni civili passati, si devono riscuotere interessi (v. N. 4021).

Calcolo degli interessi

Gli interessi decorrono dal

- 1° gennaio 2014 su 3 000 fr. per 1397 giorni ([3 x 360] + 317)
- 1° gennaio 2015 su 2 000 fr. per 1037 giorni ([2 x 360] + 317)
- 1° gennaio 2016 su 1 000 fr. per 677 giorni (360 + 317)
- 1° gennaio 2017 su 2 000 fr. per 317 giorni

Visto che gli importi sono stati pagati nel termine stabilito, gli interessi di mora decorrono soltanto fino alla fatturazione, ovvero fino al 17 novembre 2017 compreso.

$$\frac{3\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 1\ 397\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100}$$
 = 582.10 fr.

$$\frac{2\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 1\ 037\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100}$$
 = 288.05 fr.

$$\frac{1\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 677\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100} = 94\ \text{fr.}$$

$$\frac{2\ 000\ \text{fr.}\ \text{x}\ 317\ \text{x}\ 5}{360\ \text{x}\ 100} = 88.05\ \text{fr.}$$

Totale = 1 052.20 fr.

2. Richiesta di adesione alla procedura di conteggio semplificata secondo gli art. 2 e 3 LLN / Modello di modulo

Dati del datore di lavoro:
Cognome e nome/Impresa
Via
NPA, località
Telefono
E-mail
Tipo d'attività dell'impresa
Numero di conteggio AVS (se noto)
Da quando occupate personale?
Forma giuridica del datore di lavoro* (SA, Sagl, ditta individuale ecc.)
Dati relativi al personale impiegato:
 Il datore di lavoro dichiara che: non impiega dipendenti con un salario annuo lordo superiore ai 22 050 franchi; la somma dei salari annui lordi dell'impresa non supera i 58 800 franchi; i dipendenti non sono né il coniuge né figli propri del datore di lavoro.
Assicurazione contro gli infortuni
Presso quale assicuratore-infortuni ha assicurato i suoi dipendenti? Se non ha ancora stipulato una polizza, presso quale assicuratore-infortuni intende assicurare i suoi dipendenti?
Data Firma

3. Lavoro nero: panoramica delle disposizioni penali applicabili Art. 87 e 88 LAVS

REATI / Art. 87 LAVS

Violazione dell'obbligo di pagare i contributi Art. 87 secondo comma LAVS

Secondo l'<u>art. 87 LAVS</u>, è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere...

Too diliquote giornaliere			
SECONDO COMMA	ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FAT- TISPECIE	OSSERVAZIONI	
chiunque, me- diante indica- zioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all'ob- bligo di pa- gare i contri- buti	 Persona tenuta a pagare i contributi: datore di lavoro (art. 5 e 12 segg. LAVS); salariato, a seconda delle circostanze (RCC 1985 pag. 295); lavoratore indipendente (art. 8 LAVS) Indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo: inganno, atto assimilabile a una truffa (falsa dichiarazione o silenzio qualificato²⁹¹) Conseguente mancata riscossione di contributi da parte della cassa di compensazione o riscossione di contributi troppo bassi Intenzione (basta l'intenzione eventuale: sentenze del TF del 6.12.2004 6P.152/2004, 6S.413/2004, con- 	Il mancato pagamento dei contributi dovuti non è punibile in quanto tale (DTF 89 IV 167). Dal 1.1.2018: → I datori di lavoro che non si affiliano a una cassa di compensazione sono sanzionati secondo il nuovo terzo comma (v. sotto).	
	sid. 7.2)		

Esempi

Un salariato non è riportato nel conteggio salariale (<u>art. 36 OAVS</u>) e i relativi contributi d'acconto (<u>art. 35 OAVS</u>) non sono stati pagati per l'anno in questione.

Una lavoratrice indipendente omette, nonostante esplicita richiesta, di comunicare alla cassa di compensazione che occupa un ausiliario, ragion per cui non vengono riscossi contributi salariali per l'anno in questione.

²⁹¹ THOMAS HOMBERGER, *Die Strafbestimmungen im Sozialversicherungsrecht*, 1993, pagg. 60 e 75 segg.

Omissione di affiliazione e conteggio dei contributi da parte del datore di lavoro

Art. 87 terzo comma LAVS

Secondo l'<u>art. 87 LAVS</u>, è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere...

7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,			
TERZO COMMA	ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE	OSSERVAZIONI	
chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, omette di affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari soggetti a contribuzione dei suoi lavoratori nel termine stabilito dal Consiglio federale in virtù dell'art. 14	 Datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi (art. 12 LAVS) Duplice omissione (cumulativa): nessuna affiliazione a una cassa di compensazione in qualità di datore di lavoro (art. 64 LAVS); nessun conteggio salariale (art. 36 OAVS) Entro il 30 gennaio dell'anno successivo (termine del periodo di conteggio: art. 36 OAVS in combinato disposto con l'art. 14 LAVS) Intenzione (basta l'intenzione eventuale; v. secondo comma, sopra) 	Nuovo comma dal 1.1.2018 (revisione della LLN: RU 2017 5521; FF 2016 125, in particolare pagg. 143–144).	

Esempio:

❖ I proprietari di una grande tenuta impiegano a tempo pieno una coppia di coniugi affinché si occupino della casa e del giardino. Tuttavia, non si affiliano a una cassa di compensazione in qualità di datori di lavoro e non inoltrano alcun conteggio salariale entro il 30 gennaio dell'anno successivo. Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da quello prefissato

Art. 87 quarto comma LAVS

Secondo l'<u>art. 87 LAVS</u>, è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere...

QUARTO COMMA (= TERZO COMMA FINO AL 31.12.2017)	ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese	 Datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi (art. 12 LAVS) Versamento di un salario netto Uso dell'importo non per pagare i contributi bensì per un altro scopo Mancato pagamento dei contributi entro il termine supplementare assegnato mediante diffida (art. 34a OAVS) Intenzione (basta l'intenzione eventuale; v. secondo comma, sopra) 	Nuova regolamenta- zione più rigida dal 1.1.2012: → Punibilità se dopo il pagamento dei salari netti vengono sal- dati altri debiti, ma non vengono pagati i contributi dovuti (RU 2011 4745; FF 2011 497, in parti- colare pag. 517). → Il fatto che al mo- mento del paga- mento dei salari si disponesse di fondi sufficienti per il pa- gamento dei contri- buti è irrilevante (v. DTF 122 IV 270 sul terzo comma dell'art. 87 vLAVS).

Esempio:

❖ Una SA versa al proprio personale i salari netti per il mese di dicembre alla fine dell'anno. Successivamente, invece di pagare i contributi d'acconto dovuti, salda le fatture dei fornitori. La diffida resta senza esito e i contributi non sono versati entro il termine ivi stabilito.

CONTRAVVENZIONI / Art. 88 LAVS

Se non si verifica alcuna fattispecie di cui all'art. 87 LAVS, occorre valutare sussidiariamente se si verifichi una contravvenzione secondo l'art. 88 LAVS.

È punito con la multa ai sensi dell'<u>art. 88 LAVS</u>, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87, ...

ratispecie indicata nell'articolo 07,		
PRIMO COMMA	ESEMPIO	
chiunque, in violazione dell'obbligo che gli incombe, fornisce intenzio- nalmente informazioni inesatte o ri- fiuta di dare informazioni	Esempio 1: Il datore di lavoro non inoltra il conteggio salariale nonostante una diffida. Nell'anno in questione ha tuttavia ver- sato contributi d'acconto (e non si sot- trae quindi all'obbligo di pagare i contri- buti).	
SECONDO COMMA	ESEMPIO	
chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce	Esempio 2: Al momento annunciato per il controllo, il revisore si trova davanti a una porta chiusa. Il datore di lavoro non è raggiun- gibile. Il controllo sul posto non può es- sere svolto.	
TERZO COMMA	ESEMPIO	
chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i mo- duli prescritti	V. esempio 1 sopra (concorso apparente di leggi).	

INDICAZIONI VARIE

Possibili mezzi di prova:

- Rapporto dell'organo cantonale di controllo contro il lavoro nero
- Conteggio salariale
- Certificato di salario
- Estratti conto bancari
- Verbali delle inchieste (dipendenti, clienti, vicini ecc.)
- Contabilità dei salari
- Rapporto di revisione
- Piani d'impiego del personale
- Registrazioni delle attività di lavoro
- Fatture
- Documenti fiscali
- Ecc.

4. Modulo per la restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto

U	
Resti	1
versa	
Indirizz	

Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) Assicurazione federale per l'invalidità (Al) Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (IPG) Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Pagina 1

Restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati su prestazioni sottoposto all'imposta federale diretta dovuta sull'utile

versati su prestazioni sottoposto all'imposta	federale diretta dovuta sull'utile
Indirizzo dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta	Ragione sociale e indirizzo
Vi preghiamo di ritornaci, debitamente riempita, l'attestazione alli federale diretta dovuta sull'utile netto. Questo documento ci serv PG/AD versati su queste prestazioni.	
Il diritto alla restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD, versati sull'utile netto, si prescrive entro il termine di un anno dal passata in giudicato (art. 16 cpv. 3 LAVS). Questo termine i	momento in cui tassazione relativa alla suddeta imposta è
Il datore di lavoro che chiede una restituzione dei contributi deve formulario. Egli invierà la pagina 1-3 all'amministrazione cantona pensazione. L'amministrazione fiscale rispedirà l'attestazione co cassa di compensazione la domanda di restituzione dei contribu	ale per l'imposta federale diretta e la pagina 4 alla cassa di commilata (pagine 2 e 3) al datore di lavoro. Questi presenterà alla
Luogo e data	Timbro e firma

318.142 i 7.02 1000 10L 25733



Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
Assicurazione federale per l'invalidità (AI)
Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile
o servizio di protezione civile (IPG)
Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Pagina 2

Attestazione per le casse di compensazione concernente le prestazioni in contanti sottoposte all'imposta federale diretta dovuta sul reddito netto

dell'aı	mministrazione cantonale per l'imposta federale diretta	Ragione sociale e indirizzo
attest	a che la suddetta stato è oggetto di una tassazione	
passa	ata in giudicato relativa all'imposta federale diretta	
dovut	o sull'utile netto e comunica in merito, quanto segue:	Periodo fiscale 20
	ca della tassazione passata in giudicato (decisione di	
	zione, decisione su reclamo, giudizio dell'autorità di so, sentenza del tribunale federale)	Data
	e netto sul quale è basata questa tassazione include e	Daim.
	enti prestazioni in contanti, registrate come spese	
gener	rali ma considerate in tutto o in parte come distribu-	N
zione	degli utili e versate a	Nome e cognome
F	ntrata del salariato	Anno d'esercizio in cui le prestazioni sono state
	econdo le indicazioni della ditta)	addebitate al conto d'esercizio
St	tipendi	
0	norari ai consiglieri d'amministrazione	-
	antièmes registrati come spese generali	
	ratificazioni	
10000	rovvigioni sulla cifra d'affari	
an	dennità per licenze	-
-		
-	-	
	Totale	
lm	nporto incluso nell'utile netto	
	nno in cui la prestazione inclusa nell'utile netto è stata	
	ersata o accreditata sul conto del beneficiario se sconosciuto, lasciare in bianco)	20
	omanda di restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati s	
pense	azione entro il termine di un anno a far data dal giorno in cui	la tassazione sun une netto e passata in giudicato.
		Timbro e firma dell'amministrazione cantonale
Luogo	o e data	per l'imposta federale diretta
-		
× 11 -	ALAS ORDERORDE IS DESIRED OF STREETSCHOOLS	
Alleg	gato: copia per la cassa di compensazione	



Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) Assicurazione federale per l'invalidità (Al) Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (IPG) Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Pagina 3

Attestazione per le casse di compensazione concernente le prestazioni in contanti sottoposte all'imposta federale diretta dovuta sul reddito netto

dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta	Ragione sociale e indirizzo
attesta che la suddetta stato è oggetto di una tassazione passata in giudicato relativa all'imposta federale diretta	
dovuto sull'utile netto e comunica in merito, quanto segue:	Periodo fiscale 20
Notifica della tassazione passata in giudicato (decisione di	
assazione, decisione su reclamo, giudizio dell'autorità di	
icorso, sentenza del tribunale federale)	Data
L'utile netto sul quale è basata questa tassazione include e	
seguenti prestazioni in contanti, registrate come spese	
generali ma considerate in tutto o in parte come distribu-	Name
zione degli utili e versate a	Nome e cognome
Entrata del salariato	Anno d'esercizio in cui le prestazioni sono state
(secondo le indicazioni della ditta)	addebitate al conto d'esercizio
Stipendi	Autopot (**April and autopot (**) - processing a nov. I paradopot (**) processing and autopot (**) processing autopot (**) processing and autopot (**) processing autopot (**) process
Onorari ai consiglieri d'amministrazione	
Tantièmes registrati come spese generali	
Gratificazioni	
Provvigioni sulla cifra d'affari	
Indennità per licenze	
*	
-	
Totale	
Importo incluso nell'utile netto	
Anno in cui la prestazione inclusa nell'utile netto è stata	
versata o accreditata sul conto del beneficiario	
(se sconosciuto, lasciare in bianco)	20
a domanda di restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati	
pensazione entro il termine di un anno a far data dal giorno in cu	ui la tassazione sull'utile netto è passata in giudicato.
	Tib fi J.Wi.i.bi
Luogo e data	Timbro e firma dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta
Luogo e data	per rimpoeta rederate ameta
Procura: Il salariato sottoscritto autorizza il datore di lavoro a do	omandare alla cassa di compensazione la restituzione dei con
	o di questi contributi direttamente al datore di lavoro.
and the bender a terraneous and anti-	
_uogo e data:	Firma:



Da inviare contemporaneamente dal datore di lavoro alla cassa di compensazione

Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
Assicurazione federale per l'invalidità (Al)
Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (IPG)
Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Pagina 4

Restituzione dei contributi AVS/Al/IPG/AD versati su prestazioni sottoposto all'imposta federale diretta dovuta sull'utile

versati su prestazioni sottoposto all'impos	ta federale diretta dovuta sull'utile
Indirizzo dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta	Ragione sociale e indirizzo
	sati su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta dovuta strazione cantonale per l'imposta federale diretta un'attestazione a.
Luogo e data	Timbro e firma

318.142.3 i 7.02 1000 10L 25733